



DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (MELONI)
e dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione
e il PNRR (FITTO)
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (GIORGETTI)
con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali (CALDERONE)
con il Ministro dell'istruzione e del merito (VALDITARA)
con il Ministro dell'università e della ricerca (BERNINI)
con il Ministro delle imprese e del *made in Italy* (URSO)
con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica (PICHETTO FRATIN)
con il Ministro dell'interno (PIANTEDOSI)
e con il Ministro della cultura (SANGIULIANO)**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 MAGGIO 2024

Conversione in legge del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica	»	40
Disegno di legge	»	91
Testo del decreto-legge	»	92

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge è volto alla conversione in legge del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, come di seguito si illustra:

ART. 1 (Principi, finalità e definizioni)

L'articolo in esame detta i principi, le finalità e le definizioni relative al decreto-legge oggetto della presente relazione.

In particolare, al **comma 1** si prevede che, in attuazione della riforma 1.9.1 del PNRR, di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, il decreto-legge in esame definisce il quadro normativo nazionale finalizzato ad accelerare l'attuazione e ad incrementare l'efficienza della politica di coesione europea, periodo di programmazione 2021-2027, in alcuni settori strategici richiamati all'articolo 2 del decreto in esame e condivisi con la Commissione europea, secondo un approccio orientato al risultato, con l'obiettivo di rafforzare il livello di efficacia e di impatto degli interventi prioritari cofinanziati.

Al **comma 2** si prevede che, ai fini di cui al decreto in esame e della sua attuazione, assume valore preminente l'interesse nazionale alla sollecita e puntuale realizzazione degli interventi ammissibili a finanziamento a valere sulle risorse della politica di coesione europea, periodo di programmazione 2021 - 2027, anche assicurando l'effettiva attuazione degli strumenti di pianificazione previsti dalle condizioni abilitanti, con particolare riferimento ai settori delle risorse idriche, dei rifiuti e dei trasporti, di cui all'articolo 15 e all'Allegato IV del regolamento (UE) 2021/1060, e garantendo il pieno rispetto dei traguardi di spesa previsti dagli articoli 105, 106 e 107 del regolamento (UE) 2021/1060.

Al **comma 3** si precisa, inoltre, che le disposizioni contenute nel decreto in esame, in quanto direttamente attuative degli obblighi assunti in esecuzione del regolamento (UE) 2021/241, sono adottate nell'esercizio della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di rapporti dello Stato con l'Unione europea, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione.

Il **comma 4** introduce le definizioni, prevedendo che, ai fini del decreto in esame, si intende per:

- a) «Cabina di regia», l'organo con poteri di impulso e coordinamento generale per un'efficace attuazione della politica di coesione 2021 - 2027;
- b) «PNRR», il Piano nazionale di ripresa e resilienza approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, come modificato con decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023;
- c) «interventi del PNRR», gli investimenti e le riforme previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;
- d) «FSC», il Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021 - 2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
- e) «Accordo per la coesione», gli Accordi previsti dall'articolo 1, comma 178, lettere c) e d) della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
- f) «regioni del Mezzogiorno» o «regioni della ZES unica per il Mezzogiorno», le regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto - legge 19 settembre 2023, n. 234, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n.162;



- g) «amministrazione titolare di programma», le Amministrazioni centrali, le regioni e le province autonome responsabili dell'attuazione dei programmi nazionali e regionali della politica di coesione europea 2021-2027;
- h) «regioni meno sviluppate», le regioni italiane individuate dall'articolo 108, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2021/1060;
- i) «Autorità di gestione», l'autorità responsabile della gestione del programma, conformemente alle funzioni definite all'articolo 72 del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021;
- l) «condizioni abilitanti», il sistema di prerequisiti di cui all'articolo 15 e agli Allegati III e IV del regolamento (UE) 2021/1060 al cui soddisfacimento è condizionato il rimborso dei fondi della politica di coesione europea;
- l) «Sistema nazionale di monitoraggio», il sistema nazionale di monitoraggio relativo all'utilizzazione delle risorse in materia di politiche di coesione di cui all'articolo 50, comma 18, del decreto - legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41 e alimentato secondo le modalità di cui all'articolo 4 del decreto - legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162;

ART. 2 (Settori strategici oggetto della riforma della politica di coesione)

L'articolo in esame definisce l'ambito di applicazione del decreto-legge in argomento.

In particolare, al **comma 1** si prevede che in attuazione della riforma 1.9.1. del PNRR, le disposizioni contenute nel capo 1 si applicano ai programmi nazionali e regionali della politica di coesione 2021-2027 approvati ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/1060 nell'ambito dell'Accordo di Partenariato tra la Commissione europea e l'Italia del 15 luglio 2022, con riferimento alle azioni dei programmi ricadenti nei seguenti settori strategici: risorse idriche; infrastrutture per il rischio idrogeologico e la protezione dell'ambiente; rifiuti; trasporti e mobilità sostenibile; energia; sostegno allo sviluppo e all'attrattività delle imprese, anche per le transizioni digitale e verde. Si tratta, da un lato, di settori caratterizzati da servizi e infrastrutture essenziali per cittadini e imprese, quali le risorse idriche, le infrastrutture per il rischio idrogeologico e la protezione dell'ambiente, i rifiuti, i trasporti e la mobilità sostenibile, per i quali si registrano ancora condizioni di arretratezza strutturale in diverse regioni, in particolare al Sud; dall'altro, di settori quali l'energia e il sostegno allo sviluppo e all'attrattività delle imprese, fondamentali per accrescere la competitività del Paese e del Mezzogiorno e per rispondere efficacemente alle nuove sfide, in particolare quelle della transizione verde e digitale.

ART. 3 (Cabina di regia)

L'articolo in esame disciplina i compiti della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 703, lettera c), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come integrata ai sensi del comma 2 del decreto in esame.

L'articolo 1, comma 703, della predetta legge n. 190 del 2014 prevede, infatti, alla lettera c), che entro il 30 aprile 2015, il Comitato interministeriale per la programmazione economica, con propria delibera, dispone una ripartizione della dotazione finanziaria del FSC iscritta in bilancio tra le diverse aree tematiche nazionali. Entro la medesima data, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'Autorità politica per la coesione, si prevede l'istituzione di una Cabina di regia, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, composta da rappresentanti delle amministrazioni interessate e delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, incaricata di definire specifici piani operativi per ciascuna area tematica nazionale del FSC, con l'indicazione dei risultati attesi e delle azioni e dei singoli interventi necessari al loro conseguimento,



con relativa stima finanziaria, dei soggetti attuatori a livello nazionale e regionale, dei tempi di attuazione e delle modalità di monitoraggio, nonché dell'articolazione annuale dei fabbisogni finanziari fino al terzo anno successivo al termine della programmazione 2014-2020, in coerenza con l'analoga articolazione dello stanziamento per ogni area tematica nazionale. La citata Cabina di regia è stata istituita con d.P.C.M. del 25 febbraio 2016 recante "Istituzione della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 703, lettera c), della legge 23 dicembre 2014, n. 190" con la finalità di costituire, per la programmazione del Fondo sviluppo e coesione 2014-2020, la sede di confronto tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nonché con le Città metropolitane, per la definizione dei piani operativi sopra richiamati.

Tanto premesso, il **comma 1** dell'articolo in esame prevede che la richiamata Cabina di regia, come integrata ai sensi del comma 2, costituisce la sede di confronto tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per un'efficace attuazione della politica di coesione europea 2021 - 2027. In particolare, la Cabina di regia:

- a) assicura, in relazione agli interventi finanziati a valere sulle risorse della politica di coesione europea, il coordinamento tra quelli attuati a livello regionale e quelli attuati a livello nazionale;
- b) promuove la complementarità e la sinergia tra gli interventi finanziati a valere sulle risorse della politica di coesione europea e gli investimenti previsti dal PNRR e dagli Accordi per la coesione;
- c) verifica i risultati dell'attività di monitoraggio effettuata dal Dipartimento per le politiche di coesione e il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri sullo stato di avanzamento degli interventi prioritari inseriti negli elenchi di cui all'articolo 4;
- d) definisce le priorità della piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP) istituita dal regolamento (UE) 2024/795 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 febbraio 2024, da sostenere con il concorso dei programmi della politica di coesione europea 2021-2027.

Il **comma 2** provvede a integrare la composizione della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 703, della legge n. 190 del 2014, prevedendo che quest'ultima è integrata dal Ministro dell'economia e delle finanze, dai Ministri competenti per i settori della riforma ovvero titolari dei programmi interessati dagli interventi prioritari inseriti negli elenchi di cui all'articolo 4 e dai Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Il **comma 3** prevede che il Dipartimento per le politiche di coesione e il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri assicura, nei limiti delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, le funzioni di supporto organizzativo e tecnico in relazione alle attività della Cabina di regia di cui ai commi 1 e 2.

ART. 4 (Individuazione degli interventi prioritari nei settori strategici della politica di coesione europea)

L'articolo in esame reca disposizioni in materia di individuazione degli interventi prioritari nei settori strategici della politica di coesione.

In particolare, al **comma 1** si prevede che, al fine di garantire un più efficiente utilizzo delle risorse della politica di coesione europea relative al periodo di programmazione 2021-2027 e di rafforzarne il coordinamento con gli interventi finanziati dal PNRR e dal Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, come definiti nell'ambito degli Accordi per la coesione, i Ministri, le regioni e le province autonome, titolari di programmi della politica di coesione europea relativi al richiamato periodo di programmazione 2021-2027, individuano un elenco di interventi prioritari nell'ambito degli obiettivi dei programmi per ciascuno dei settori indicati all'articolo 2, ove compatibili, già selezionati per il finanziamento o in fase di pianificazione. Si prevede inoltre che, in relazioni ai suddetti interventi, deve essere specificata la rilevanza, in termini di peso



finanziario, rispetto ai corrispondenti obiettivi strategici dei programmi nazionali e regionali e agli obiettivi specifici di riferimento.

Al **comma 2** si prevede che, ferme le disposizioni e le procedure previste dai regolamenti che disciplinano la politica di coesione europea, con particolare riguardo a quelle in materia di ammissibilità al finanziamento e ai criteri di selezione adottati dal Comitato di sorveglianza per ciascun programma, l'individuazione degli interventi prioritari di cui comma 1 avviene sulla base dei seguenti indici: *a*) effettiva attuazione mediante gli interventi prioritari delle pianificazioni di settore nazionali e regionali, con particolare riguardo agli investimenti connessi al soddisfacimento delle condizioni abilitanti nel settore idrico, nel settore dei rifiuti e nel settore dei trasporti; *b*) finanziamento degli investimenti nei settori di cui all'articolo 2, già oggetto di valutazione e non finanziabili, anche per esaurimento delle risorse, a valere su altri strumenti di intervento europei o nazionali, ove coerenti con i programmi della politica di coesione europea e con le disposizioni previste dai pertinenti regolamenti; *c*) complementarietà degli interventi con quelli finanziati a valere sulle risorse FSC, con particolare riguardo a quelli definiti dagli Accordi per la coesione, e con le risorse del PNRR; *d*) contributo al superamento dei divari infrastrutturali e di servizio a livello nazionale, regionale o locale; *e*) rafforzamento dei Servizi di Interesse Economico Generale (SIEG), al fine di sostenere investimenti volti ad efficientare l'erogazione del servizio; *f*) attuazione delle operazioni di importanza strategica identificate dai programmi 2021-2027, ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (UE) 2021/1060; *g*) promozione della transizione verde e digitale, anche tenuto conto degli obiettivi del Piano REPowerEU, in attuazione del regolamento (UE) 2023/435; *h*) realizzazione di progetti non completati nel periodo 2014-2020 e da completare nell'ambito della programmazione 2021-2027, in applicazione di quanto previsto dagli articoli 118 e 118-bis del regolamento (UE) 2021/1060; *i*) coerenza degli investimenti con le previsioni del Piano Strategico della ZES unica di cui all'articolo 11 del decreto - legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162; *l*) coerenza degli investimenti con le previsioni del Piano strategico nazionale delle aree interne (PSNAI), di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto - legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162; *m*) interventi necessari per fronteggiare le ripercussioni sulla situazione economica e sociale e sulle finanze pubbliche derivanti dalle circostanze eccezionali o inconsuete di cui all'articolo 20 del regolamento (UE) 1060/2021.

Il **comma 3** prevede, inoltre, che, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, i Ministeri, le regioni e le province autonome trasmettono al Dipartimento per le politiche di coesione e il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri per ciascuno dei settori di cui all'articolo 2 l'elenco degli interventi prioritari, individuati ai sensi dei commi 1 e 2 con la specificazione degli indici di cui al comma 2 a tale fine utilizzati. Gli interventi prioritari già selezionati nell'ambito del programma sono identificati con il codice unico di progetto (CUP) devono essere corredati da dettagliati cronoprogrammi procedurali e finanziari recanti l'indicazione degli obiettivi iniziali, intermedi e finali, individuati in relazione alle seguenti principali fasi di realizzazione degli investimenti:

- a) completamento delle procedure di selezione delle operazioni e di individuazione dei beneficiari;
- b) assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti;
- c) completamento dell'intervento.

Il **comma 4** attribuisce, altresì, al Dipartimento per le politiche di coesione e il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri il compito di verificare la coerenza degli elenchi trasmessi ai sensi del comma 1 con i settori di cui all'articolo 2 e con gli indici previsti dal comma 2, nonché di monitorare gli interventi inseriti in detti elenchi, secondo le modalità previste dall'articolo 5. Si prevede, inoltre, che, in relazione agli elenchi trasmessi dalle regioni e delle province autonome, la predetta attività di verifica venga effettuata unitamente alle Amministrazioni centrali competenti per materia.



Il **comma 5** precisa che, in caso di impossibilità di rispettare le tempistiche indicate per circostanze oggettive e non imputabili all'amministrazione titolare del programma ovvero al soggetto attuatore dell'intervento, è ammessa la modifica dei cronoprogrammi degli interventi inseriti negli elenchi di cui al comma 1.

Il **comma 6** prevede che le amministrazioni titolari di programmi, che non hanno soddisfatto, alla data di entrata in vigore del decreto in esame le condizioni abilitanti nei settori idrico, dei rifiuti e dei trasporti, trasmettono, oltre ai cronoprogrammi procedurali e finanziari di cui al comma 3, entro il 30 giugno 2024, al Dipartimento per le politiche di coesione e il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri un cronoprogramma dettagliato delle azioni intraprese e da intraprendere per il relativo soddisfacimento.

Il **comma 7** prevede la modifica all'art.11, comma 3, del decreto-legge n.124/2023, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n.162; in particolare prevede l'adozione entro il 31 luglio 2024 del Piano strategico e l'aggiornamento dello stesso.

ART. 5 (Disposizioni in materia di monitoraggio rafforzato degli interventi prioritari)

L'articolo in esame reca disposizioni in materia di monitoraggio rafforzato degli interventi prioritari.

In particolare, al **comma 1** si prevede che, fermi gli obblighi di alimentazione del Sistema nazionale di monitoraggio, ciascuna Amministrazione titolare di programma debba trasmettere al Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il 31 agosto ed entro il 28 febbraio di ciascun anno, relazioni semestrali sullo stato di avanzamento procedurale e finanziario degli interventi prioritari individuati nell'ambito dei programmi ai sensi dell'articolo 4 e identificati con il codice unico di progetto (CUP), riferite, rispettivamente, ai periodi 1° gennaio - 30 giugno e 1° luglio - 31 dicembre.

Al **comma 2** si prevede che le relazioni semestrali di cui al comma 1 consentono la verifica dei cronoprogrammi di cui all'articolo 4, comma 3, con particolare riferimento alle fasi procedurali ivi previste, nonché l'applicazione del meccanismo di premialità di cui al successivo articolo 7. In caso di disallineamenti rispetto alle scadenze individuate nei suddetti cronoprogrammi, si prevede che le amministrazioni titolari di programmi devono comunicare tempestivamente al Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud le ragioni dei disallineamenti e le azioni pianificate o in corso per porre rimedio a criticità e ritardi, anche ai fini dell'individuazione di eventuali misure di accelerazione. Si prevede, inoltre, che le informazioni relative ai singoli interventi contenute nelle suddette relazioni devono essere coerenti con i dati e le relative informazioni desumibili dal Sistema nazionale di monitoraggio.

Al **comma 3** si prevede che, al fine di favorire l'efficace raccordo tra programmi nazionali e regionali che intervengono sulla medesima priorità di intervento e sul medesimo territorio ed evitare sovrapposizioni, il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud promuove, nell'ambito del Comitato con funzioni di sorveglianza e accompagnamento dell'attuazione dell'Accordo di Partenariato 2021-2027 e relative articolazioni, una specifica azione di monitoraggio con il coinvolgimento delle Autorità di Gestione dei suddetti programmi.

Il **comma 4** reca la clausola di invarianza finanziaria.

ART. 6 (Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa)

L'articolo in esame reca disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa.

In particolare, al **comma 1** si prevede che, al fine di favorire la realizzazione degli interventi prioritari di cui all'articolo 4, sulla base dei fabbisogni rappresentati dalle amministrazioni interessate, il



Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri, in coerenza con le previsioni del Programma nazionale di assistenza tecnica - Capacità per la coesione, periodo di programmazione 2021 - 2027 e a valere sulle risorse rese all'uopo disponibili, pone in essere azioni per il rafforzamento della capacità amministrativa e il supporto tecnico-specialistico dei soggetti e degli organismi di attuazione e coordinamento delle politiche di coesione, con particolare riguardo a quelli preposti alla realizzazione degli investimenti necessari al conseguimento delle condizioni abilitanti.

Al **comma 2** si prevede, poi, che, per le finalità di cui al comma 1, nonché per l'attivazione ovvero per l'implementazione di processi di informatizzazione e di digitalizzazione nell'ambito delle politiche di coesione, il medesimo Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud è autorizzato ad utilizzare le risorse del Programma operativo complementare al Programma operativo nazionale Governance e capacità istituzionale 2014-2020, di cui alla deliberazione del CIPE n. 46/2016 del 10 agosto 2016, integrato sul piano finanziario dalla deliberazione del CIPE n. 36/2020 del 28 luglio 2020, già destinate alle finalità di cui all'articolo 1, commi 179 e 179 - bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 ovvero a quelle di cui all'articolo 31- bis, comma 7, del decreto - legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, nei limiti delle risorse che non risultino impegnate dalle amministrazioni beneficiarie, alla data del 30 giugno 2024, mediante la sottoscrizione dei contratti con il personale selezionato sulla base delle predette disposizioni, nel rispetto delle procedure e dei criteri di ammissibilità del predetto Programma.

Al riguardo, giova osservare che, l'articolo 1, comma 179 della citata legge n. 178 del 2020 prevede che, per le finalità e l'attuazione degli interventi ivi indicati, le amministrazioni pubbliche che, nell'ambito di tali interventi, rivestono ruoli di coordinamento nazionale e le autorità di gestione, gli organismi intermedi o i soggetti beneficiari delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia possono assumere, con contratto di lavoro a tempo determinato di durata corrispondente ai programmi operativi complementari e comunque non superiore a 36 mesi, personale non dirigenziale in possesso delle correlate professionalità o di adeguato titolo di studio coerente con i profili da selezionare, nel limite massimo ivi indicati ed entro la spesa massima ivi prevista.

Il successivo comma 179-bis prevede che le risorse finanziarie ripartite tra le amministrazioni interessate e non impegnate in ragione dell'insufficiente numero di idonei, all'esito delle procedure svoltesi in attuazione dell'articolo 10, comma 4, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, o della mancata accettazione della proposta di assunzione nel termine assegnato dall'amministrazione, comunque non superiore a trenta giorni, possono essere destinate dalle predette amministrazioni alla stipula di contratti di collaborazione, ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 6-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con soggetti in possesso di professionalità tecnica analoga a quella del personale non reclutato.

Dal canto suo, l'articolo 31-bis, comma 7 del decreto-legge n. 152 del 2021 prevede che l'Agenzia per la coesione territoriale può stipulare contratti di collaborazione, di durata non superiore a 36 mesi e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, con professionisti e personale in possesso di alta specializzazione, da destinare a supporto degli enti locali del Mezzogiorno.

Al successivo **comma 3** si prevede, inoltre, che, fermo restando quanto previsto dal comma 2, al fine di accelerare la selezione delle unità di personale di cui all'articolo 31-bis, comma 7, del citato d.l. n.152 del 2021, gli enti beneficiari, in deroga alle previsioni di cui al comma 8 del medesimo articolo 31-bis, procedono direttamente, nel rispetto dei fabbisogni rilevati, alla selezione, con le modalità e le procedure di cui all'articolo 1, commi 5 e seguenti, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, ed alla contrattualizzazione delle unità di personale, sulla base del contratto tipo di cui al terzo periodo del comma 8. Il comma 8 prevede, infatti, che il personale di cui al comma 7 è selezionato dall'Agenzia per la coesione territoriale. In deroga a tale meccanismo, che assegna all'Agenzia per la coesione territoriale il



compito di selezionare il personale da destinare a supporto degli enti locali del Mezzogiorno, il comma in esame prevede che, al fine di accelerare la selezione delle unità di personale, siano direttamente gli enti beneficiari a procedere con la selezione e con la contrattualizzazione del personale in questione. Ciò dovrà avvenire sulla base del contratto tipo di cui al terzo periodo del comma 8.

Il comma 3 prevede, da ultimo, che all'esito delle procedure selettive e all'acquisizione dei relativi contratti di collaborazione professionale, il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede a trasferire agli enti beneficiari le risorse corrispondenti per la copertura delle spese, nel rispetto delle procedure e dei criteri di ammissibilità del Programma di cui al comma 2.

Il **comma 4** introduce un limite di durata relativamente ai contratti stipulati ai sensi dell'articolo 1, commi 179 e 179-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 ovvero ai sensi dell'articolo 31-bis, comma 7, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, prevedendo appunto che i contratti stipulati entro il 30 giugno 2024 non possono avere una scadenza successiva al 31 dicembre 2026.

Il **comma 5** prevede che, al fine di accelerare la realizzazione degli interventi di rafforzamento della capacità amministrativa finalizzati ad accrescere la qualità e i livelli di spesa dei programmi regionali della politica di coesione europea relativi al periodo di programmazione 2021-2027, il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri stipula apposite convenzioni con la società in house Eutalia s.r.l. per l'attuazione di specifiche progettualità, ivi compreso lo svolgimento di attività di informazione, di accompagnamento, di supporto e di tutoraggio nella gestione di specifiche iniziative di rafforzamento della capacità amministrativa dei soggetti di cui all'articolo 50 del regolamento (UE) 2021/1060, destinatari delle risorse dei programmi regionali, ubicati nei territori delle regioni meno sviluppate, in raccordo con le Autorità di gestione dei predetti programmi regionali. Il comma in esame reca, altresì, disposizioni relative agli oneri derivanti dall'attuazione delle convenzioni in argomento.

Il **comma 6** stabilisce che, all'espletamento delle attività di cui al comma 5, la società in house Eutalia S.r.l. può provvedere con le risorse interne, ivi compreso il personale assunto mediante contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, con personale esterno, nonché con il ricorso a competenze di persone fisiche o giuridiche disponibili sul mercato, nel rispetto di quanto stabilito dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

ART. 7 (Disposizioni per favorire l'attuazione della politica di coesione - premialità)

L'articolo in esame reca disposizioni volte a favorire l'attuazione della politica di coesione.

In particolare, al **comma 1** si prevede la possibilità che, relativamente agli interventi prioritari di cui all'articolo 4, in caso di raggiungimento degli obiettivi intermedi e finali, come individuati ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettere b) e c) nei cronoprogrammi inviati, le regioni e le province autonome, in deroga all'articolo 23, comma 1-ter, del decreto - legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, possono utilizzare, secondo le modalità di cui al comma 2 e fino a concorrenza dell'intera quota regionale di cofinanziamento dei programmi europei FESR e FSE plus, le economie delle risorse FSC maturate in relazione agli interventi inseriti negli Accordi per la coesione, che risultano conclusi in base alle risultanze del sistema nazionale di monitoraggio. L'entità delle premialità riconoscibili nonché le modalità e i termini di utilizzo da parte delle regioni delle risorse liberate a seguito del riconoscimento delle predette premialità sono definite con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), adottata su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze tenendo conto delle nuove regole



europee relative al coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri ed alla sorveglianza di bilancio multilaterale.

Ai fini dell'utilizzo delle risorse di cui al comma 1, al **comma 2** si prevede che le regioni e le province autonome devono inviare al Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri apposita istanza per il riconoscimento della misura premiale, in ragione del conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1 e nei limiti delle economie sopra richiamate. Entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, il Dipartimento procede alla verifica dei presupposti necessari per il riconoscimento delle premialità, sulla base dei dati presenti nel Sistema nazionale di monitoraggio e delle relazioni di cui al comma 1.

Il **comma 3** disciplina i casi di inerzia o inadempimento da parte delle amministrazioni responsabili degli interventi o dei relativi soggetti attuatori e le condizioni per l'esercizio dei poteri sostitutivi. In particolare, si prevede che, in caso di inerzia o inadempimento delle amministrazioni pubbliche responsabili degli interventi inseriti negli elenchi di cui all'articolo 4 ovvero dei relativi soggetti attuatori, anche con riferimento al mancato rispetto delle scadenze dei cronoprogrammi trasmessi ai sensi dei commi 3 e 6 del medesimo articolo 4, e, comunque, ove si renda necessario al fine di evitare il disimpegno automatico dei fondi erogati dall'Unione europea, il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri assegna all'amministrazione responsabile ovvero al soggetto attuatore interessato un termine per provvedere non superiore a 15 giorni. In caso di perdurante inerzia, la Cabina di regia richiede al Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR di proporre al Consiglio dei ministri l'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, secondo le modalità previste dal comma 1, secondo periodo, del medesimo articolo 12.

Al **comma 4** si prevede che, in caso di dissenso, diniego, opposizione o altro atto equivalente che, secondo la legislazione vigente, sia idoneo a precludere, in tutto o in parte, la realizzazione di un intervento prioritario ai sensi dell'articolo 4, ove un meccanismo di superamento del dissenso non sia già previsto dalle vigenti disposizioni, la Cabina di regia, sulla base dell'istruttoria svolta dal Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri unitamente all'amministrazione responsabile dell'intervento, richiede al Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR di proporre l'attivazione del procedimento di superamento del dissenso previsto dall'articolo 13 del decreto - legge n. 77 del 2021.

Più precisamente, l'articolo 13 del d.l. n. 77 del 2021, al comma 1, prevede che, in caso di dissenso, diniego, opposizione o altro atto equivalente proveniente da un organo statale che, secondo la legislazione vigente, sia idoneo a precludere, in tutto o in parte, la realizzazione di un intervento rientrante nel PNRR, l'Autorità politica delegata in materia di PNRR ovvero il Ministro competente, anche su impulso della Struttura di missione PNRR istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ovvero dell'Ispettorato generale per il PNRR di cui all'articolo 6, ove un meccanismo di superamento del dissenso non sia già previsto dalle vigenti disposizioni, propone al Presidente del Consiglio dei ministri, entro i successivi cinque giorni, di sottoporre la questione all'esame del Consiglio dei ministri per le conseguenti determinazioni. Il comma 2 prevede poi che, ove il dissenso, diniego, opposizione o altro atto equivalente provenga da un organo della regione o della provincia autonoma di Trento o di Bolzano o di un ente locale, la Segreteria tecnica di cui all'articolo 4, anche su impulso del Servizio centrale per il PNRR, qualora un meccanismo di superamento del dissenso non sia già previsto dalle vigenti disposizioni, propone al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, entro i successivi cinque giorni, di sottoporre la questione alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per concordare le iniziative da assumere, che devono essere definite entro il termine di quindici giorni dalla data di convocazione della Conferenza. Decorso tale termine, in mancanza di soluzioni condivise che consentano la sollecita realizzazione dell'intervento,



il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero il Ministro per gli affari regionali e le autonomie nei pertinenti casi, propone al Consiglio dei ministri le opportune iniziative ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi di cui agli articoli 117, quinto comma, e 120, secondo comma, della Costituzione, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.

ART. 8 (Disposizioni per l'attuazione della Piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP) e del Fondo per una transizione giusta - JTF)

L'articolo in esame prevede, al **comma 1**, che, al fine di attuare gli obiettivi previsti dal regolamento (UE) 2024/795 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 febbraio 2024 ("regolamento STEP"), che istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa, nonché per sostenere i programmi di investimento produttivo ovvero di ricerca e sviluppo, anche realizzati da grandi imprese, in ambiti di particolare interesse strategico per il Paese, la Cabina di regia di cui all'articolo 3 definisce gli orientamenti nazionali nei settori indicati dall'articolo 2 del regolamento "STEP" e nei connessi Orientamenti adottati dalla Commissione europea. Ciò al fine di:

a) sostenere lo sviluppo o la fabbricazione di tecnologie critiche o salvaguardare e rafforzare le rispettive catene del valore nei seguenti ambiti:

- 1) tecnologie digitali e innovazione delle tecnologie "deep tech";
- 2) tecnologie pulite ed efficienti sotto il profilo delle risorse, incluse le tecnologie a zero emissioni nette, quali definite nel regolamento sull'industria a zero emissioni nette;
- 3) biotecnologie, compresi i medicinali inclusi nell'elenco dell'Unione dei medicinali critici e i loro componenti;

b) affrontare le carenze di manodopera e di competenze essenziali a sostegno degli obiettivi di cui alla lettera a).

Per le finalità di cui al comma 1, al **comma 2** si prevede che i programmi nazionali e regionali della politica di coesione 2021-2027 possono essere riprogrammati entro il 31 agosto 2024 ovvero entro il 31 marzo 2025, nel rispetto delle tempistiche e delle procedure di cui al richiamato regolamento (UE) 2024/795 e delle disposizioni inerenti all'ammissibilità al finanziamento di cui al regolamento (UE) 2021/1060. Il comma in esame, inoltre, nell'ambito del Programma nazionale "Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale" FESR 2021-2027, destina la somma di 300 milioni di euro, (nel rispetto della pertinente disciplina in materia di aiuti di Stato) ai programmi di investimento, di importo non inferiore a 5 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro, realizzati dalle imprese, anche di grandi dimensioni, sulle aree territoriali previste dal Programma, nonché rispondenti alle finalità e agli ambiti tecnologici di cui al comma 1, lettera a). Si prevede, inoltre, la possibilità di incrementare o ridurre il richiamato importo di 300 milioni di euro, in funzione delle risultanze della riprogrammazione del citato Programma nazionale, nonché degli effettivi fabbisogni riscontrati. Si stabilisce, inoltre, che, con decreto del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame, sono stabilite le modalità di attuazione operativa dell'intervento di cui al secondo periodo del presente comma.

Al **comma 3** si prevede che il Programma nazionale che attua il Fondo per una transizione giusta deve assicurare la transizione giusta di cui al regolamento (UE) 1056/2021, favorendo gli investimenti relativi alle tecnologie per l'energia pulita, alla riduzione delle emissioni, al recupero dei siti industriali e alla riqualificazione dei lavoratori e concorre al perseguimento delle priorità di cui al regolamento (UE) 2024/795 come indicate al comma 1, nel rispetto delle procedure individuate



dal medesimo regolamento (UE) 2024/795 e delle procedure e delle regole di ammissibilità previste in relazione al predetto Programma.

Il **comma 4** stabilisce che le risorse di cofinanziamento nazionale rivenienti dall'applicazione nei programmi nazionali e regionali della politica di coesione relativi al periodo di programmazione 2021-2027 dei tassi di cofinanziamento UE fino a un massimo del 100 per cento, in coerenza con quanto previsto agli articoli 10, 11 e 12 del regolamento STEP, sono mantenute nell'ambito dei medesimi programmi oggetto di riprogrammazione ovvero utilizzate dalle Amministrazioni titolari per il perseguimento dei medesimi obiettivi di cui al comma 1 nell'ambito degli Accordi per la coesione.

Il **comma 5** dispone che i progetti cofinanziati nell'ambito delle priorità dedicate agli obiettivi STEP dei programmi nazionali e regionali della politica di coesione sono oggetto di monitoraggio, secondo le modalità di cui all'articolo 5 del decreto in esame.

Il **comma 6** prevede che, in attuazione dell'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento STEP, le priorità individuate per le finalità di cui alle lettere a) e b) del comma 1 possono essere sostenute anche mediante le risorse derivanti dalla revisione del PNRR.

ART. 9 (Disposizioni in materia di controlli)

L'articolo 9, costituito da un **unico comma**, prevede modifiche all'articolo 50 (Disposizioni per il potenziamento delle politiche di coesione e per l'integrazione con il PNRR) del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41. In particolare, si interviene sul comma 11, al fine di precisare che il contingente dei componenti del Nucleo per le politiche di coesione di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 novembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 29 dicembre 2014, addetti allo svolgimento delle attività di controllo di programmi e progetto di investimento pubblici e di Autorità di audit, è determinato in cinque unità.

ART. 10 (Disposizioni in materia di utilizzazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione)

L'articolo in esame reca disposizioni in materia di utilizzazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione.

Al **comma 1**, si prevede che, nelle more della definizione degli Accordi per la coesione di cui all'articolo 1, comma 178, lettera d), della legge n. 178 del 2020, con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), adottata su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR - sentita la Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 703, lettera c), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 - può essere riconosciuta un'assegnazione a valere sulle risorse indicate dalla delibera CIPESS n. 25 del 2023, pubblicata nella Gazzetta ufficiale 17 novembre 2023, n. 269 afferenti alle regioni per le quali non siano stati sottoscritti i citati Accordi per la coesione, delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2021-2027. Inoltre, si prevede che la delibera del CIPESS di cui al primo periodo deve definire i cronoprogrammi procedurali e finanziari degli interventi ai quali si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al Capo I del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162.



L'assegnazione può essere disposta, altresì, anche laddove non venga raggiunta un'intesa sul contenuto degli Accordi per la coesione e sulla loro conseguente sottoscrizione. Detta assegnazione è finalizzata, nel rispetto del criterio di aggiuntività ed escludendo ipotesi di sostituzione di coperture finanziarie già presenti:

- a) al finanziamento di interventi di immediata o di pronta cantierabilità;
- b) al completamento degli interventi non ancora ultimati al termine dei precedenti cicli di programmazione;
- c) al finanziamento di interventi di particolare complessità o rilevanza per gli ambiti territoriali.

Il **comma 2** prevede che il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri procede all'individuazione degli interventi, cui può essere riconosciuto il finanziamento ai sensi del comma 1, sulla base degli esiti dell'istruttoria svolta ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera d), numero 1, della citata legge n. 178 del 2020.

Il **comma 3** stabilisce che, in seguito alla registrazione da parte degli organi di controllo della delibera del CIPRESS di cui al comma 1, ciascuna Amministrazione assegnataria delle risorse è autorizzata ad avviare le attività occorrenti. Si prevede, inoltre, che l'Accordo per la coesione, da definire ai sensi del medesimo articolo 1, comma 178, lettera d), della legge 30 dicembre 2020, n. 178, debba dare evidenza degli interventi e delle risorse assegnate ai sensi del comma 1.

Il **comma 4** prevede che, in relazione alle risorse assegnate ai sensi del comma 1, si applica la disciplina di cui all'articolo 1, comma 178, lettera i), della legge n. 178 del 2020, a mente della quale: *“le risorse assegnate ai sensi della lettera e) sono trasferite dal Fondo per lo sviluppo e la coesione, nei limiti degli stanziamenti annuali di bilancio, in apposita contabilità del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183. Il Ministero dell'economia e delle finanze assegna le risorse trasferite alla suddetta contabilità in favore delle amministrazioni di cui agli Accordi per la coesione, secondo l'articolazione temporale indicata dai medesimi accordi, ed effettua i pagamenti a valere sulle medesime risorse in favore delle suddette amministrazioni, secondo le procedure stabilite dalla citata legge n. 183 del 1987 e dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, nonché da altre disposizioni di legge, sulla base delle richieste presentate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche di coesione. Ai fini della verifica dello stato di avanzamento della spesa riguardante gli interventi finanziati con le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, le amministrazioni titolari degli interventi comunicano i relativi dati al sistema di monitoraggio unitario di cui all'articolo 1, comma 245, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sulla base di un apposito protocollo di colloquio telematico. Per far fronte a eventuali carenze di liquidità, le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, assegnate per un intervento e non ancora utilizzate, possono essere riassegnate per un intervento di titolarità di altra amministrazione, la cui realizzazione presenti carattere di urgenza. In tal caso, la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche di coesione, d'intesa con l'Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, dispone la riassegnazione delle risorse per il nuovo intervento, sentita l'amministrazione titolare dell'intervento defianziato”*. Si prevede inoltre che le risorse sono trasferite su richiesta dell'Amministrazione assegnataria compatibilmente con le disponibilità annuali di cassa.

Il **comma 5** introduce una modifica al decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233. In particolare, si modifica l'articolo 23, comma 1-ter, del predetto d.l. n. 152 del 2021, aggiungendo, dopo il primo periodo, un ulteriore periodo, volto a prevedere che le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 possono essere destinate a copertura del cofinanziamento



regionale di spese di investimento dei programmi regionali cofinanziati dai fondi europei FESR e FSE plus, senza vincoli di riparto tra i programmi.

ART. 11 (Disposizioni in materia di perequazione infrastrutturale per il Mezzogiorno)

L'articolo in esame reca disposizioni in materia di recupero del divario infrastrutturale tra le regioni del Mezzogiorno d'Italia e le altre aree geografiche del Paese.

Il **comma 1**, al fine di promuovere il recupero del divario infrastrutturale tra le regioni del Mezzogiorno d'Italia e le altre aree geografiche del territorio nazionale, nonché di garantire analoghi livelli essenziali di infrastrutturazione e dei servizi ad essi connessi, prevede che il Fondo di cui all'articolo 22, comma 1-ter della legge 5 maggio 2009, n. 42, «Fondo perequativo infrastrutturale» sia destinato al Mezzogiorno e lo rinomina di conseguenza.

Il **comma 2** specifica che il predetto fondo perequativo è destinato al finanziamento dell'attività di progettazione e di esecuzione di interventi da realizzare nei territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna e relativi ad infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali e idriche, nonché a strutture sanitarie, assistenziali e scolastiche indicate nel Piano strategico della ZES unica, di cui all'articolo 11 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124. Si prevede, altresì, che gli interventi suscettibili di finanziamento possono consistere nella realizzazione di nuove strutture o nel recupero del patrimonio pubblico esistente, anche mediante la sua riqualificazione funzionale.

Il **comma 3** demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, adottato di concerto con i Ministri per gli affari regionali e le autonomie, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il compito di definire i seguenti elementi:

- a) l'entità delle risorse assegnate, nei limiti delle risorse del fondo di cui al comma 1, per la realizzazione degli interventi di cui al comma 2 in ciascuna delle regioni indicate nel medesimo comma, tenendo conto, a tale fine, degli elementi specificamente indicati dalla norma in commento;
- b) l'amministrazione statale o regionale responsabile, nei limiti delle risorse assegnate, della selezione degli interventi, con l'indicazione degli obiettivi iniziali, intermedi e finali attesi, in coerenza con le risorse annualmente rese disponibili;
- c) i criteri di priorità da utilizzare nella selezione degli interventi da parte delle amministrazioni responsabili,
- d) le modalità di monitoraggio procedurale e finanziario degli interventi attraverso il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, nonché di rendicontazione degli stessi;
- e) i casi e le modalità di revoca dei finanziamenti concessi, nonché di recupero degli stessi.

Il **comma 4** prevede, per ragioni di coordinamento normativo, l'abrogazione del citato articolo 22 della legge n. 42 del 2009, (commi 1, 1-bis, 1-quater e 1-quinquies ed al comma 1-ter le parole «Per il finanziamento degli interventi di cui al comma 1-quater»), in quanto tale articolo reca misure in materia di "perequazione infrastrutturale" tra le diverse aree geografiche del territorio nazionale, ora disciplinata dal presente articolo.

Il **comma 5** modifica l'articolo 7-bis, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, prevedendo che al fine di ridurre i divari territoriali, il riparto delle risorse dei programmi di spesa in conto capitale finalizzati alla crescita o al sostegno degli investimenti da assegnare sull'intero territorio nazionale, che non abbia criteri o indicatori di attribuzione già individuati alla data di entrata in vigore della presente disposizione,



deve essere disposto anche in conformità all'obiettivo di destinare agli interventi nel territorio delle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna un volume complessivo di risorse non inferiore al 40 per cento delle risorse allocabili.

Il **comma 6** prevede che le disposizioni di cui all'articolo 7-bis, comma 2, del decreto - legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 186, come modificato dal comma 5, si applicano al riparto delle risorse dei programmi di spesa in conto capitale finalizzati alla crescita o al sostegno degli investimenti da assegnare sull'intero territorio nazionale, che non abbia criteri o indicatori di attribuzione già individuati alla data di entrata in vigore del decreto ovvero in esame che, alla medesima data, non rientrino in una programmazione settoriale vincolante. Il **comma 7** prevede che le disposizioni di cui all'articolo 7-bis, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 186, come modificato dal comma 5 dell'articolo in esame, si applicano anche alle risorse di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dell'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dell'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e dell'articolo 1, comma 14, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 per le finalità indicate, rispettivamente, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 maggio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 27 giugno 2017, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 226 del 27 settembre 2017, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 novembre 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 2 febbraio 2019, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, recante ripartizione delle risorse del Fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del paese, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 18 febbraio 2021, anche al fine di realizzare gli interventi nei territori di cui al comma 2 e selezionati sulla base dei criteri cui al comma 3, lettera c), del presente articolo in coerenza con le assegnazioni delle risorse dei predetti fondi.

Il **comma 8** introduce modifiche all'articolo 7 (Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne), comma 3, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162. In particolare, si prevede l'inserimento, dopo il secondo periodo, di un nuovo periodo, volto a stabilire che, ai fini della predisposizione del Piano strategico nazionale delle aree interne (PSNAI), occorre tenere conto degli esiti della ricognizione effettuata ai sensi dell'articolo 22, comma 1, della legge 5 maggio 2009, n. 42, e, in particolare, degli esiti della ricognizione relativa alle aree interne dei territori delle regioni diverse da quelle di cui all'articolo 9, comma 2, del medesimo decreto-legge n. 124 del 2023, ovverosia delle regioni diverse dall'Abruzzo, dalla Basilicata, dalla Calabria, dalla Campania, dal Molise, dalla Puglia, dalla Sicilia, dalla Sardegna.

ART. 12 (Disposizioni in materia di contratti istituzionali di sviluppo)

L'articolo in esame reca disposizioni in materia di contratti istituzionali di sviluppo.

Il **comma 1** prevede che, entro il 31 luglio 2024, il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri effettui la ricognizione sullo stato di attuazione, con particolare riferimento all'assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti, dei singoli interventi attuati nell'ambito dei contratti istituzionali di sviluppo, già stipulati alla data di entrata in vigore del decreto in esame, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.

Il **comma 2** dispone, poi, che in relazione ai contratti istituzionali di sviluppo di cui al comma 1, nelle more della ricognizione e della formalizzazione delle conseguenti determinazioni da parte dei tavoli istituzionali previsti dai medesimi contratti, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto in esame, le funzioni di responsabile unico del contratto (RUC) sono trasferite al Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud della Presidenza del Consiglio dei ministri.



Il **comma 3** prevede che, con decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e per il PNRR, adottato, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla conclusione della ricognizione di cui al comma 1, si provvede alla revisione della governance istituzionale e delle modalità attuative dei contratti istituzionali di sviluppo.

ART. 13 (Disposizioni in materia di zone logistiche semplificate)

L'articolo in esame reca disposizioni in materia di Zone logistiche semplificate (ZLS).

In particolare, il **comma 1** prevede che nelle zone logistiche semplificate istituite ai sensi dell'articolo 1, commi da 61 a 65-bis, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, limitatamente alle zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, è concesso un contributo, sotto forma di credito d'imposta, nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027, in relazione agli investimenti in beni strumentali di cui all'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, realizzati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto in esame e fino al 15 novembre 2024.

Il **comma 2** prevede che il contributo di cui al comma 1 dell'articolo in esame è concesso nel limite di spesa complessivo di 80 milioni di euro per l'anno 2024 e non trova applicazione nelle zone logistiche semplificate istituite ai sensi del secondo periodo dell'articolo 1, comma 62, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (ovvero quelle in cui in una regione ricadano più Autorità di sistema portuale e nell'ambito di una delle predette Autorità rientrano scali siti in differenti regioni).

Il **comma 3** prevede che le modalità di accesso al beneficio nonché i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta e dei relativi controlli, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 2, siano stabilite con decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Il **comma 4** prevede che per la realizzazione di interventi di sostegno alle attività economiche finalizzati a contrastare fenomeni di deindustrializzazione, da destinare in pari misura ai consorzi industriali ricadenti nei territori di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, non ubicati nelle aree oggetto dell'agevolazione di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il fondo di cui al comma 196, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è incrementato di euro 20 milioni per l'anno 2024 e di euro 50 milioni per ciascuno degli anni 2025 e 2026.

Il **comma 5** reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dai commi 2 e 4 dell'articolo in esame.

ART. 14 (Disposizioni in materia di interventi da realizzare nel territorio del Mezzogiorno ed affidati a Commissari straordinari di governo)

Il **comma 1** dell'articolo in esame prevede che, al fine di assicurare la celere realizzazione degli interventi inseriti nel programma di risanamento ambientale e rigenerazione urbana del comprensorio Bagnoli-Coroglio di cui all'articolo 33, comma 13, del decreto - legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del decreto in esame, il Presidente del Consiglio dei ministri e il Commissario straordinario di Governo di cui al comma 11 -bis del medesimo articolo 33 sottoscrivono un apposito protocollo d'intesa, recante l'individuazione degli interventi finanziabili con le risorse di cui al successivo comma 2 e dei relativi cronoprogrammi procedurali e finanziari.



Per le finalità di cui al comma 1, infatti, al **comma 2** si prevede un'autorizzazione di spesa complessiva nel periodo 2024-2029 pari a euro 1.218 milioni di euro, con la relativa copertura. Si prevede, inoltre che delle risorse di cui al presente comma è data evidenza nell'Accordo per la coesione da definire tra la regione Campania e il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera d), della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Inoltre, con delibera del Comitato per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR si provvede all'assegnazione delle risorse relative al finanziamento del programma degli interventi di cui al comma 1.

Il **comma 3** introduce modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 20 settembre 1996, n. 486, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1996, n. 582, recante "*Disposizioni urgenti per il risanamento dei siti industriali delle aree di Bagnoli e di Sesto San Giovanni*". In particolare, si modifica il comma 14 prevedendo, in primo luogo:

a) la soppressione dell'inciso "*comprendivo del ripristino della morfologia naturale della costa in conformità allo strumento urbanistico del Comune di Napoli*"; in virtù di tanto, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica integra il piano per la bonifica dell'arenile di Bagnoli-Coroglio e dell'area marina, senza tenere conto del ripristino della morfologia naturale della costa, in conformità allo strumento urbanistico del comune di Napoli;

b) si prevede, poi, l'aggiunta, dopo il comma 14, di un nuovo comma 14-bis, volto a prevedere che, fermo quanto previsto dall'articolo 33, comma 13-bis, del decreto-legge 12 settembre 2014 n.133, in relazione agli interventi di messa in sicurezza, bonifica e risanamento ambientale relativi all'area marina costiera di cui al comma 14, per i quali sono in corso le procedure di valutazione di impatto ambientale, qualora la ridefinizione dei profili localizzativi consegua a modificazioni e integrazioni di singoli interventi già assoggettati a VAS, può procedersi alla valutazione integrata VIA-VAS. In tal caso, la valutazione integrata è effettuata dall'Autorità competente per la VIA e si conclude con l'adozione di un provvedimento unico.

Il **comma 4** introduce modifiche al decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 11 del 2024, recante "*Disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023*". In particolare, si modifica l'articolo 14-quater (*Disposizioni urgenti per la valorizzazione energetica e la gestione del ciclo dei rifiuti nella Regione siciliana*), prevedendo l'aggiunta, dopo il comma 6, del comma 6-bis, volto a prevedere che il Commissario straordinario può avvalersi del supporto tecnico di un numero massimo di quattro esperti o consulenti, scelti anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. I compensi per il supporto tecnico prestato dai soggetti di cui al periodo precedente sono definiti, con provvedimento del Commissario straordinario, nel limite massimo di 70.000 euro annui al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per ogni esperto o consulente. Si prevede, inoltre, che gli oneri di cui al comma in esame sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare ed, inoltre, che resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

ART. 15 (Disposizioni in materia di investimenti)

L'articolo in esame introduce disposizioni in materia di investimenti.



In particolare, la disposizione contenuta al **comma 1** è finalizzata ad assicurare l'efficacia delle azioni di sostegno economico in favore di piccole e microimprese, come individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003. A tale scopo, si prevede che, nelle aree interne, non si proceda alla revoca delle risorse assegnate ai Comuni, ai sensi dell'articolo 1, commi 65 - ter e 65 - quinquies, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, se utilizzate entro la data del 31 dicembre 2025. Le risorse si intendono utilizzate con l'adozione da parte del Comune, risultante dal sistema di monitoraggio di cui all'articolo 1, comma 245, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, del provvedimento recante l'individuazione degli operatori economici beneficiari delle azioni di sostegno economico come individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall'articolo 1, comma 65 - ter, secondo periodo, della citata legge n. 205 del 2017.

Con il richiamato comma 65-ter, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è stato istituito, nell'ambito della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne, un fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali, con una dotazione pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. La medesima norma prevede che il fondo in questione sia ripartito tra i comuni presenti nelle aree interne con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dal Ministro per il Sud e la coesione territoriale, che ne stabilisce termini e modalità di accesso e rendicontazione. Alla predetta disposizione normativa è stata data attuazione con il d.P.C.M. 24 settembre 2020. Appare tuttavia necessario intervenire sul predetto d.P.C.M., in ragione delle difficoltà riscontrate dai Comuni beneficiari in sede di esecuzione della misura, dovute sia a complessità procedurali, sia alla poca chiarezza di alcune disposizioni del d.P.C.M. stesso. Con la norma in esame si introduce, dunque, la possibilità fino al 31 dicembre 2025, di utilizzare i residui di cassa di una annualità, oltre alle risorse dell'annualità successiva, fino a concorrenza dell'intero importo assegnato al Comune.

Con la disposizione del **comma 2** si intende favorire la coesione sociale e lo sviluppo economico nei comuni svantaggiati, di cui all'articolo 1, comma 65 - sexies, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. A tale fine, si prevede che non si proceda alla revoca delle risorse assegnate ai Comuni, ai sensi del medesimo comma 65 - sexies e dell'articolo 1, comma 198, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, qualora dagli stessi utilizzate entro la data del 31 dicembre 2025. Le risorse si intendono utilizzate con l'adozione, da parte del Comune, risultante dal sistema di monitoraggio di cui all'articolo 1, comma 245, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, del provvedimento recante l'individuazione dei beneficiari delle iniziative ammissibili a finanziamento, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall'articolo 1, comma 65 - sexies, della legge n. 205 del 2017 e dall'articolo 1, comma 198, della legge n. 178 del 2020. L'articolo 1, comma 65-sexies, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020*", ha previsto l'incremento del fondo di cui al comma 65-ter, per un valore pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, al fine di realizzare interventi di sostegno alle popolazioni residenti nei comuni svantaggiati a carico delle risorse del Fondo sviluppo e coesione 2014-2020. La dotazione del Fondo in questione, originariamente pari 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, è stata successivamente incrementata (articolo 1, comma 198, legge 30 dicembre 2020 n. 178) per un importo pari a euro 30 milioni per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Alla predetta disposizione normativa è stata data attuazione con il d.P.C.M. 30 settembre 2021. L'articolo 7, comma 1, del citato d.P.C.M. dispone quanto segue: «*Il contributo è revocato, integralmente o parzialmente, nel caso di mancato o parziale utilizzo, verificato attraverso il monitoraggio di cui all'art. 6, decorsi dodici mesi dall'assegnazione delle risorse.*». Tale disposizione si pone, tuttavia, in contrasto con quanto previsto dall'articolo 5, comma 3, il quale dispone che «*L'utilizzo delle risorse, di cui al comma 2, deve avvenire entro sei mesi dalla*



conclusione dell'annualità di erogazione del contributo da parte del Ministero dell'economia e delle finanze ai singoli comuni.» Si ritiene quindi necessario intervenire sul predetto d.P.C.M., al fine di uniformare le disposizioni in esso contenute, anche in ragione delle difficoltà riscontrate dai Comuni beneficiari in sede di esecuzione della misura e dell'importanza della finalità del d.P.C.M. in esame, che ha quale principale obiettivo la realizzazione di interventi a sostegno alle popolazioni residenti nei comuni svantaggiati.

Il **comma 3** esclude l'applicazione dell'articolo 3, comma 19 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 alle operazioni di finanziamento, ricapitalizzazione e capitalizzazione di SORICAL -ente gestore del servizio idrico integrato della regione Calabria - e di SACAL - società di gestione degli aeroporti regionali, entrambe società controllate dalla regione Calabria, concorrenti all'attuazione degli investimenti prioritari delle politiche di coesione in settori strategici o oggetto di procedure di infrazione, aventi ad oggetto la realizzazione di infrastrutture pubbliche o di ristrutturazione finanziaria, o di attuazione di un programma di investimenti già approvato. L'esclusione delle norme citate è consentita, per espressa previsione della norma, qualora le perdite, anche ultrannuali, risultino complessivamente assorbite in un piano economico finanziario approvato dall'Autorità competente, che preveda una redditività adeguata superiore a quella dei titoli di Stato a lungo termine.

Il **comma 4** introduce modifiche all'articolo 1, comma 496, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, con il quale sono istituiti, presso il Ministero della transizione ecologica, un Comitato di indirizzo e un Comitato direttivo del Fondo italiano per il clima. Il Comitato di indirizzo definisce l'orientamento strategico e le priorità di investimento del Fondo e delibera, su proposta della Cassa depositi e prestiti spa, il piano di attività del Fondo e il relativo sistema dei limiti di rischio. La modifica introdotta è volta a prevedere che il sistema dei limiti di rischio sia determinato, in coerenza con le finalità istituzionali perseguite e tenendo conto degli specifici rischi assumibili dal Fondo, anche in ragione delle aree geografiche di destinazione ritenute prioritarie e delle modalità di intervento, in modo da perseguire il mantenimento di un'adeguata disponibilità di risorse del Fondo in un arco pluriennale, considerato il portafoglio complessivo.

ART. 16 (Misura nazionale per la promozione dell'autoimpiego nel lavoro autonomo, nelle libere professioni e nell'attività d'impresa)

L'articolo in esame reca disposizioni per la promozione dell'autoimpiego nel lavoro autonomo, nelle libere professioni e nell'attività d'impresa.

In particolare, al **comma 1**, si prevede che, ai fini della promozione dell'inclusione attiva e dell'inserimento al lavoro, sono definite specifiche azioni a sostegno dell'avvio di attività di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero-professionali, nell'ambito della strategia nazionale delle politiche attive del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nei limiti delle risorse di cui all'articolo 20 del decreto in esame (recante le disposizioni finanziarie per le misure di promozione dell'autoimpiego nel lavoro autonomo, nelle libere professioni e nell'attività d'impresa).

ART. 17 (Autoimpiego Centro-Nord Italia)

L'articolo in esame reca disposizioni in materia di autoimpiego nei territori del centro-nord Italia.

In particolare, al **comma 1**, si prevede l'ammissione a finanziamento delle iniziative economiche finalizzate all'avvio di attività di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero-professionali, in forma individuale o collettiva, ivi comprese quelle che prevedono l'iscrizione ad ordini o collegi



professionali non localizzate nei territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Al successivo **comma 2**, si prevede che le suddette attività sono avviate in forma individuale mediante apertura di partita IVA per la costituzione di impresa individuale o per lo svolgimento di attività libero-professionale, ovvero in forma collettiva mediante costituzione di società in nome collettivo, società in accomandita semplice, società a responsabilità limitata, nonché società cooperativa o società tra professionisti. Si precisa, altresì, che alle imprese in forma collettiva possono partecipare soggetti diversi da quelli indicati al comma 3, fermo restando in tal caso il controllo e l'amministrazione della società da parte dei soggetti di cui al comma 3.

Al **comma 3** sono individuati dettagliatamente i destinatari dell'intervento, ossia i giovani di età inferiore ai trentacinque anni in possesso di uno dei seguenti requisiti:

- a) si trovino in condizioni di marginalità, vulnerabilità sociale e discriminazione, come definite dal Piano nazionale giovani, donne e lavoro;
- b) siano inoccupati, inattivi e disoccupati;
- c) siano disoccupati destinatari delle misure del programma di politica attiva Garanzia di occupabilità dei lavoratori GOL.

Al **comma 4** sono individuate le iniziative che possono essere ammesse a finanziamento:

- a) erogazione di servizi di formazioni e di accompagnamento alla progettazione preliminare per l'avvio delle attività di cui al comma 1, definita su base territoriale e di concerto con le Regioni interessate, in coerenza con il Programma giovani, donne e lavoro 2021-2027 e con il programma GOL;
- b) tutoraggio, finalizzato all'incremento delle competenze e al supporto dei soggetti di cui al comma 3 nell'avvio e nello svolgimento delle attività di cui al comma 1;
- c) interventi di sostegno consistenti nella concessione di incentivi in favore dei soggetti di cui al comma 3 per l'avvio delle attività di cui al comma 1.

Al **comma 5** si precisa che le iniziative sopra descritte sono oggetto di attività di divulgazione informativa e promozione, attraverso i centri regionali per l'impiego, gli sportelli delle Camere di commercio industria artigianato e agricoltura e, gli sportelli regionali per le imprese.

Al **comma 6** si prevede l'adozione di un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il PNRR e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto in esame, al fine di individuare criteri, termini e modalità di finanziamento delle iniziative di cui al comma 4, aventi come destinatari i soggetti di cui al comma 3, in coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato 2021 - 2027, nonché con i contenuti e gli obiettivi specifici del Programma nazionale "giovani, donne e lavoro" 2021 - 2027.

Al **comma 7**, si precisa che gli incentivi di cui al comma 4, lettera c), sono fruibili in via alternativa, in conformità con le disposizioni al regolamento (UE) 2023/2831 sugli aiuti *de minimis*, e consistono nel riconoscimento di:

- a) un voucher di avvio in regime *de minimis*, non soggetto a rimborso, utilizzabile per l'acquisto di beni, strumenti e servizi per l'avvio delle attività di cui al comma 1, per un importo massimo di trentamila euro, aumentato fino a quarantamila euro per le attività aventi sede legale nei territori delle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2016. Nel caso di acquisto di beni e servizi innovativi, tecnologici e digitali o di beni diretti ad assicurare la sostenibilità ambientale o il risparmio energetico, si prevede che l'importo massimo del *voucher* è di quarantamila euro;



b) un aiuto in regime *de minimis* per programmi di spesa di valore non superiore a centoventimila euro, consistente in un contributo a fondo perduto fino al sessantacinque per cento dell'investimento, per l'avvio delle attività di cui al comma 1;

c) un aiuto in regime *de minimis* per programmi di spesa oltre i centoventimila euro e fino ai duecentomila euro, consistente in un contributo a fondo perduto fino al sessanta per cento dell'investimento per l'avvio delle attività di cui al comma 1.

Il **comma 8** prevede che, laddove le iniziative precedenti sono destinate ai disoccupati iscritti al programma GOL beneficiari di Naspi di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 22, tali soggetti possono cumulare i trattamenti in godimento solo in caso di richiesta di erogazione del trattamento di disoccupazione in unica soluzione al fine di utilizzarli come capitale d'avvio da conferire nelle iniziative finanziate. Le iniziative finanziate dal presente articolo dirette ai beneficiari del Supporto per la formazione e il lavoro di cui al decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85 sono compatibili con l'indennità da essi percepita ai sensi dell'articolo 12 del medesimo decreto-legge.

Il **comma 9** prevede i limiti di spesa per all'attuazione delle misure del presente articolo.

ART. 18 (Resto al SUD 2.0.)

L'articolo in esame reca misure volte a promuovere la costituzione di nuove imprese nei territori del sud Italia.

In particolare, al **comma 1**, si prevede che a decorrere dall'entrata in vigore del decreto in esame, per promuovere la costituzione di nuove attività localizzate nei territori di cui al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123 (ovvero nei territori delle Regioni Abruzzo, Molise, Basilicata, Campania, Calabria, Puglia, Sicilia, Sardegna) è istituita una specifica misura denominata "*Resto al SUD 2.0.*".

Al **comma 2**, si prevede che sono ammesse al finanziamento le iniziative economiche finalizzate all'avvio di attività di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero-professionali, in forma individuale o collettiva, ivi comprese quelle che prevedono l'iscrizione ad ordini o collegi professionali. Tali attività devono essere avviate in forma individuale mediante apertura di partita IVA per la costituzione di impresa individuale o per lo svolgimento di attività libero-professionale, ovvero in forma collettiva mediante costituzione di società in nome collettivo, società in accomandita semplice, società a responsabilità limitata, nonché società cooperativa o società tra professionisti. Alle imprese in forma collettiva possono partecipare soggetti diversi da quelli indicati al comma 3, fermo restando, in tal caso, l'esercizio del controllo e dell'amministrazione della società da parte dei soggetti di cui al comma 3.

Al **comma 3** vengono dettagliatamente individuati i destinatari dell'intervento, ossia i giovani di età inferiore ai trentacinque anni in possesso di uno dei seguenti requisiti:

- a) si trovino in condizioni di marginalità, vulnerabilità sociale e discriminazione, come definite dal Piano nazionale giovani, donne e lavoro;
- b) siano inoccupati, inattivi e disoccupati;
- c) siano disoccupati destinatari delle misure del programma di politica attiva Garanzia di occupabilità dei lavoratori GOL.

Il **comma 4** individua le iniziative ammissibili a finanziamento:

- a) erogazione di servizi di formazioni e di accompagnamento alla progettazione preliminare per l'avvio delle attività di cui al comma 1 definita su base territoriale e di concerto con le Regioni, in coerenza con il Programma Giovani, Donne e Lavoro ed il programma GOL;



b) tutoraggio, finalizzato all'incremento delle competenze, al fine di supportare i destinatari di cui al comma 3 nelle fasi di realizzazione della nuova iniziativa;

c) interventi di sostegno all'investimento, consistenti nella concessione di incentivi per l'avvio delle attività di cui al comma 2 ai destinatari di cui al comma 3.

Il **comma 5** prevede che le iniziative sopra descritte sono oggetto di attività di divulgazione informativa e promozione, attraverso i centri regionali per l'impiego, gli sportelli delle Camere di Commercio Industria artigianato e agricoltura, gli sportelli regionali per le imprese, la Struttura Sisma Abruzzo 2009 e la struttura del Commissario straordinario ricostruzione sisma 2016.

Al **comma 6** si prevede l'adozione di un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il PNRR e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge in esame, al fine di individuare criteri, termini e modalità di finanziamento delle iniziative di cui al comma 4 aventi come destinatari i soggetti di cui al comma 3, in coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato 2021 - 2027, nonché con i contenuti e gli obiettivi specifici del Programma nazionale "giovani, donne e lavoro" 2021 - 2027.

Il **comma 7** stabilisce che gli incentivi di cui al comma 4, lettera c) sono fruibili, in via alternativa, in conformità con le disposizioni al regolamento (UE) 2023/2831 sugli aiuti *de minimis*, e consistono nel riconoscimento di:

a) un voucher di avvio in regime *de minimis*, non soggetto a rimborso, utilizzabile per l'acquisto di beni, strumenti e servizi per l'avvio delle attività di cui al comma 2, per un importo massimo di quarantamila euro per le attività localizzate nelle aree del Mezzogiorno e nei territori delle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2009 e del 2016. Nel caso di acquisto di beni e servizi innovativi, tecnologici e digitali o di beni diretti ad assicurare la sostenibilità ambientale o il risparmio energetico, l'importo massimo del voucher è di cinquantamila euro per le attività di cui al comma 2 aventi sede legale nelle aree del Mezzogiorno e nei territori delle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2009 e del 2016;

b) un aiuto in regime *de minimis* per programmi di spesa di valore non superiore a centoventimila euro, consistente in un contributo a fondo perduto fino al settantacinque per cento per l'avvio dell'attività di cui al comma 2 localizzate nelle aree del Mezzogiorno e nei territori delle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2009 e del 2016;

c) un aiuto in regime *de minimis* per programmi di spesa oltre i centoventimila euro e fino ai duecentomila euro, consistente in un contributo a fondo perduto fino al sessanta per cento per l'avvio delle attività suddette, localizzate nelle aree del Mezzogiorno e nei territori delle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2009 e 2016.

Al **comma 8** si prevede che se le iniziative di cui ai commi precedenti sono destinate ai disoccupati iscritti al programma GOL beneficiari di Naspi di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 22, tali soggetti possono cumulare i trattamenti in godimento solo in caso di richiesta di erogazione del trattamento di disoccupazione in unica soluzione al fine di utilizzarli come capitale d'avvio da conferire nelle iniziative finanziate. Le iniziative finanziate dal presente articolo dirette ai beneficiari del Supporto per la formazione e il lavoro di cui al decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85 sono compatibili con l'indennità da essi percepita ai sensi dell'articolo 12 del medesimo decreto-legge.

Il **comma 9** prevede che, per tutte le iniziative non coerenti con le disposizioni di cui al presente articolo, continuano ad applicarsi le misure di cui all'articolo 1 del già menzionato decreto-legge n. 91 del 2017.

Il **comma 10** prevede i limiti di spesa per all'attuazione delle misure del presente articolo.



ART. 19 (Soggetti gestori)

Il **comma 1** prevede che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si avvale, quali soggetti gestori delle misure di cui agli articoli 17 e 18, delle società Sviluppo Lavoro Italia S.p.A., Agenzia per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa - Invitalia S.p.A. ed Ente Nazionale Microcredito. Si prevede inoltre che il coordinamento dell'attività formativa è affidato all'Ente Nazionale Microcredito, mentre l'attività di tutoraggio, la selezione delle domande, l'istruttoria, la concessione ed erogazione degli incentivi di cui agli articoli 17 e 18 sono affidate a Invitalia S.p.A.

Al **comma 2** si prevede che le regioni erogano i servizi di informazione, orientamento, consulenza e supporto ai destinatari delle misure di cui agli articoli 17 e 18 attraverso i centri per l'impiego e per il tramite degli sportelli di informazione e assistenza all'autoimpiego. Le risorse necessarie alla promozione e gestione territoriale delle predette misure sono erogate su base regionale, in ragione dei criteri e dei parametri definiti nel PN "giovani, donne e lavoro" e nel programma GOL del Pnrr.

Al **comma 3** si prevede che le regioni possono concorrere a cofinanziare le misure di cui all'articolo 17, comma 4, e all'articolo 18, comma 4.

Il **comma 4** dispone che, per il coordinamento delle informazioni necessarie alla gestione delle Misure di cui agli articoli 17 e 18 e per favorirne l'accessibilità da parte dei beneficiari, il Ministero del lavoro implementa il Sistema Informativo per l'Inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL), al fine di consentire l'interoperabilità con le piattaforme regionali, nonché dei soggetti gestori che concorrono all'attuazione della misura.

Il **comma 5** prevede che all'attuazione dei commi 1 e 4 del presente articolo si provvede a valere sulle risorse del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021 - 2027, nel limite della quota delle risorse assegnate alle misure di cui agli articoli 17 e 18 del decreto in esame e destinabili a spese di gestione secondo le procedure ed i criteri di ammissibilità previsti dal medesimo Programma.

Il **comma 6** prevede che all'attuazione dei commi 2 e 3 si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

ART. 20 (Copertura finanziaria)

L'articolo in esame prevede le risorse finanziarie stanziare per le misure di cui agli articoli 17 e 18.

ART. 21 (Incentivi all'autoimpiego nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione al digitale ed ecologica)

L'articolo in esame introduce incentivi volti a favorire l'autoimpiego nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica.

In particolare, al **comma 1** si prevede che le persone disoccupate che non hanno compiuto i 35 anni di età e che avviano sul territorio nazionale, a decorrere dal 1° luglio 2024 e fino al 31 dicembre 2025, un'attività imprenditoriale avente le caratteristiche definite con il decreto di cui al comma 3 e operante nell'ambito dei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione al digitale ed ecologica possono chiedere, per la durata massima di tre anni e comunque non oltre il 31 dicembre 2028, per i dipendenti assunti a tempo indeterminato dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2025 e che alla data della assunzione non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione



contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di importo pari a 800 euro su base mensile per ciascun lavoratore e comunque nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del comma 7 e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità previsti dal Programma Nazionale "giovani, donne e lavoro" 2021 - 2027. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Al **comma 2**, si prevede, inoltre, che l'esonero in questione non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato e non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, ma è compatibile, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n.216.

Il **comma 3** prevede che le imprese avviate dai soggetti di cui al comma 1, nei limiti della spesa autorizzata a tal fine ai sensi del comma 7, possono richiedere all'INPS un contributo per l'attività pari a 500 euro mensili per la durata massima di tre anni e comunque non oltre il 31 dicembre 2028. Il contributo è erogato dall'INPS anticipatamente per il numero di mesi interessati allo svolgimento dell'attività imprenditoriale e liquidato annualmente in forma anticipata. Tale contributo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Il **comma 4** affida ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il PNRR, il Ministro delle imprese e del *made in Italy* e il Ministro dell'economia e delle finanze, la definizione, in coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato 2021 - 2027, nonché con i contenuti e gli obiettivi specifici del Programma nazionale "giovani, donne e lavoro" 2021 - 2027, dei criteri di qualificazione dell'impresa che opera nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica, i criteri e le modalità di accesso ai benefici di cui ai commi 1 e 3 nonché i termini e le modalità di presentazione delle comunicazioni per l'accesso ai benefici anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 7.

Il **comma 5** contiene la cd. clausola di *stand still*, a norma della quale l'efficacia delle disposizioni del presente articolo viene subordinata alla preventiva autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Il **comma 6** prevede che, per i datori di lavoro che si avvalgono dell'esonero di cui al presente articolo, nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2028, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando il beneficio di cui al presente articolo.

Il **comma 7** reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo. Si prevede, inoltre, che l'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa fornendone i risultati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Se dall'attività di monitoraggio emerge, anche in via prospettica, il raggiungimento del limite di spesa, l'INPS non procede all'accoglimento delle ulteriori comunicazioni per l'accesso ai benefici.

ART. 22 (Bonus giovani)

L'articolo in questione, al fine di incrementare l'occupazione giovanile stabile, prevede, al **comma 1**, la concessione, in favore dei datori di lavoro privati che, dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025, assumono personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o che effettuano la trasformazione del contratto di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato, dell'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, nel limite massimo di importo pari a 500 euro su base mensile per ciascun lavoratore e comunque nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del comma 7 e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità previsti dal Programma nazionale "giovani, donne e lavoro" 2021 - 2027. Restano esclusi



dall'esonero in questione i premi e contributi dovuti all'INAIL e resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Il **comma 2** dispone che l'esonero in argomento spetta con riferimento ai soggetti che, alla data dell'assunzione incentivata, non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età e non sono stati mai occupati a tempo indeterminato. Si esclude l'applicabilità dell'esonero ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato, mentre si prevede che lo stesso spetta anche nei casi di precedente assunzione con contratto di lavoro di apprendistato non proseguito come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Il **comma 3**, al fine di sostenere lo sviluppo occupazionale nella Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno e contribuire alla riduzione dei divari territoriali, prevede che l'esonero contributivo di cui al comma 1 è riconosciuto ai datori di lavoro privati che assumono lavoratori in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per ciascun lavoratore e comunque nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del comma 7 e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità previsti dal Programma nazionale "giovani, donne e lavoro" 2021 - 2027.

Il **comma 4** dispone che l'esonero di cui ai commi precedenti spetta, altresì, con riferimento ai soggetti che, alla data dell'assunzione incentivata, sono stati occupati a tempo indeterminato alle dipendenze di un diverso datore di lavoro che ha beneficiato parzialmente dell'esonero di cui al presente articolo.

Il **comma 5** prevede che, fermi restando i principi generali di fruizione degli incentivi di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, l'esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l'assunzione, non hanno proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella medesima unità produttiva.

Il **comma 6** dispone che il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto con l'esonero di cui al comma 1 o di un lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva del primo, se effettuato nei sei mesi successivi all'assunzione incentivata, comporta la revoca dell'esonero e il recupero del beneficio già fruito. La revoca non ha effetto sul computo del periodo residuo utile alla fruizione dell'esonero ai sensi del comma 4.

Il **comma 7** reca la quantificazione e la copertura finanziaria della norma. Si prevede inoltre che l'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa fornendone i risultati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze, secondo le modalità indicate nel decreto di cui al comma 10. Se dall'attività di monitoraggio emerge, anche in via prospettica, il raggiungimento del limite di spesa, anche tenendo conto dei vincoli territoriali della copertura finanziaria, l'INPS non procede all'accoglimento delle ulteriori comunicazioni per l'accesso ai benefici.

Il **comma 8** dispone che l'esonero di cui al presente articolo non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente ed è compatibile, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione, in presenza di nuove assunzioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216.

Il **comma 9** prevede che, per i datori di lavoro che si avvalgono dell'esonero di cui al presente articolo, nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2027, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando il beneficio di cui al presente articolo.

Il **comma 10** affida ad un decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la definizione delle modalità attuative dell'esonero, in



coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato 2021 - 2027, nonché con i contenuti e gli obiettivi specifici del Programma nazionale "giovani, donne e lavoro" 2021 - 2027 e per la definizione dei rapporti con INPS in qualità di soggetto gestore, e le modalità di comunicazione da parte del datore di lavoro ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 7.

Il **comma 11** prevede che l'efficacia delle disposizioni dei commi da 1 a 10, del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

ART. 23 (Bonus donne)

L'articolo in esame reca disposizioni volte a favorire l'occupazione femminile.

In particolare, al **comma 1** si prevede che, al fine di favorire le pari opportunità nel mercato del lavoro per le lavoratrici svantaggiate, anche nell'ambito della ZES unica per il Mezzogiorno, ai datori di lavoro privati che dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025 assumono le lavoratrici di cui al comma 2 è riconosciuto, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro. Restano esclusi dal beneficio in questione premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per ciascuna lavoratrice, e comunque nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del comma 4 e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità previsti dal Programma Nazionale "giovani, donne e lavoro" 2021 - 2027. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Il **comma 2** prevede che il beneficio di cui al comma 1 si applica nel rispetto del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, in relazione alle assunzioni di donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, residenti nelle regioni della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno, ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea e nelle aree di cui all'articolo 2, punto 4), lettera f) del predetto regolamento, annualmente individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché in relazione alle assunzioni di donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi, ovunque residenti.

Il **comma 3** dispone che, ai fini del diritto allo sgravio, le assunzioni di cui al comma 1 devono comportare un incremento occupazionale netto, calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati, rilevato in ciascun mese, e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti. Con riferimento ai dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il calcolo è ponderato in base al rapporto tra il numero delle ore pattuite e il numero delle ore che costituiscono l'orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno. L'incremento della base occupazionale è considerato al netto delle diminuzioni del numero degli occupati verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del Codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. Si prevede, infine, l'esclusione dall'esonero di cui al presente articolo ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato.

Il **comma 4** reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal presente articolo. Si prevede inoltre che l'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, fornendone i risultati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze secondo le modalità indicate nel decreto di cui al comma 7. Qualora dall'attività di monitoraggio emerge, anche in via prospettica, il raggiungimento del limite di spesa, si prevede che l'INPS non procede all'accoglimento delle ulteriori comunicazioni per l'accesso ai benefici.

Il **comma 5** prevede che l'esonero di cui al comma 1 non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. Si prevede, inoltre, che l'esonero



di cui al comma 1 è compatibile senza alcuna riduzione con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione, in presenza di nuove assunzioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216.

Il **comma 6** dispone che per i datori di lavoro che si avvalgono dell'esonero di cui al presente articolo, nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2027, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando il beneficio di cui al presente articolo.

Il **comma 7** affida ad un decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la definizione delle modalità attuative dell'esonero, in coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato 2021 - 2027, nonché con i contenuti e gli obiettivi specifici del Programma nazionale "giovani, donne e lavoro" 2021 - 2027, la definizione dei rapporti con l'INPS, in qualità di soggetto gestore, e le modalità di comunicazione da parte del datore di lavoro ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 4.

ART. 24 (Bonus Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno)

L'articolo in esame è volto a favorire e sostenere il rilancio e lo sviluppo occupazionale della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno, attraverso una sperimentazione mirata di misure più incisive in termini di *empowerment* e sostegno del tessuto economico-sociale degli ambiti geografici interessati, contribuendo pertanto anche alla riduzione dei divari territoriali.

A tal fine, la disposizione prevede che sia riconosciuto un esonero contributivo ai datori di lavoro privati di aziende che occupano fino a 10 dipendenti che, dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025, assumono presso una sede o unità produttiva ubicata in una delle regioni della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno lavoratori nelle medesime regioni.

In termini analitici, la norma, al **comma 1**, prevede il riconoscimento, in favore dei datori di lavoro privati che dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025 assumono personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, dell'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per ciascun lavoratore e comunque nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del comma 7 e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità previsti dal Programma nazionale "giovani, donne e lavoro" 2021 - 2027. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Al **comma 2** viene precisato che l'esonero contributivo di cui al comma 1 è riconosciuto esclusivamente ai datori di lavoro privati che occupano fino a 10 dipendenti nel mese di assunzione e che assumono presso una sede o unità produttiva ubicata in una delle regioni della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno lavoratori nelle medesime regioni.

Il **comma 3** dispone che, fermo quanto previsto al comma 4, l'esonero di cui al comma 1 spetta nel caso di assunzione di soggetti che, alla data dell'assunzione, hanno compiuto 35 anni di età e sono disoccupati da almeno 24 mesi.

Al **comma 4** si prevede che l'esonero in questione spetta, altresì, con riferimento ai soggetti che, alla data dell'assunzione incentivata, sono stati occupati a tempo indeterminato alle dipendenze di un diverso datore di lavoro che ha beneficiato parzialmente dell'esonero di cui all'articolo in esame.

Il **comma 5** prevede che, fermi restando i principi generali di fruizione degli incentivi di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, l'esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l'assunzione, non hanno proceduto a licenziamenti individuali



per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella medesima unità produttiva.

Il **comma 6** prevede che il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto con l'esonero di cui al comma 1 o di un lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva del primo, se effettuato nei sei mesi successivi all'assunzione incentivata, comporta la revoca dell'esonero e il recupero del beneficio già fruito. La revoca non ha effetto sul computo del periodo residuo utile alla fruizione dell'esonero ai sensi del comma 4.

Il **comma 7** individua i limiti di spesa entro i quali sono riconosciuti i benefici contributivi e reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla disposizione in esame. Si prevede inoltre che l'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, fornendone i risultati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze secondo le modalità indicate nel decreto di cui al comma 10. Se dall'attività di monitoraggio emerge, anche in via prospettica, il raggiungimento del limite di spesa, l'INPS non procede all'accoglimento delle ulteriori comunicazioni per l'accesso ai benefici.

Il **comma 8** prevede che l'esonero di cui al presente articolo non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente ed è compatibile, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216.

Il **comma 9** stabilisce che, per i datori di lavoro che si avvalgono dell'esonero di cui al presente articolo, nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2028, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando il beneficio di cui al presente articolo.

Al **comma 10** si rinvia a un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la definizione delle modalità attuative dell'esonero, in coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato 2021 - 2027, nonché con i contenuti e gli obiettivi specifici del Programma nazionale "giovani, donne e lavoro" 2021 - 2027 e per la definizione dei rapporti con INPS in qualità di soggetto gestore, e delle modalità di comunicazione da parte del datore di lavoro ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 4.

Al **comma 11** si prevede che l'efficacia delle disposizioni dei commi da 1 a 10, dell'articolo in esame è subordinata, ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

ART. 25 (Iscrizione dei percettori della nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego nel sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa)

Il **comma 1** dell'articolo in esame prevede che i percettori della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego, cosiddetta NASPI e quelli di Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (DIS-COLL), di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, sono iscritti d'ufficio alla piattaforma del Sistema Informativo per l'inclusione sociale e lavorativa, cosiddetto SIISL, di cui all'articolo 5 del decreto-legge n. 48 del 2023. Gli stessi soggetti sono tenuti al caricamento sulla piattaforma del proprio *curriculum vitae*, alla sottoscrizione del Patto di Attivazione Digitale e del Patto di servizio, nei modi e termini definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. A tal fine, si prevede che potranno essere precompilate le informazioni presenti nelle banche dati del Ministero del lavoro e delle politiche sociali o presso le banche dati detenute da amministrazioni o enti pubblici, ferma restando la possibilità di integrazione e rettifica da parte dell'interessato.



Al **comma 2** si prevede che i Centri per l'impiego individuano, per il tramite della piattaforma presente nel Sistema Informativo per l'inclusione sociale e lavorativa, le offerte di lavoro più congrue, ai fini dei successivi adempimenti previsti dal predetto decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22.

Al **comma 3** si prevede che all'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

ART. 26 (Funzionamento del sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa - SIISL)

L'articolo disciplina il funzionamento del Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa, cosiddetto "SIISL", di cui all'articolo 5 del decreto-legge n. 48 del 2023, al fine di renderlo più funzionale all'incrocio di domanda e offerta di lavoro.

Il **comma 1** prevede che, con decreto adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, definisce:

- a) le modalità e le condizioni attraverso cui ai datori di lavoro è consentito pubblicare sul Sistema Informativo per l'inclusione sociale e lavorativa le posizioni vacanti all'interno dei loro organici;
- b) le modalità di accesso su base volontaria da parte degli utenti alla ricerca di occupazione, diversi dai soggetti obbligati a tale ricerca in forza delle norme vigenti.

Al **comma 2** si prevede che, all'interno del SIISL, sono inserite anche le posizioni vacanti pubblicate dai datori di lavoro su piattaforme pubbliche nazionali e internazionali.

Il **comma 3** prevede che, al fine di favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, il SIISL utilizza, nei limiti consentiti dalle disposizioni vigenti, gli strumenti di intelligenza artificiale per l'abbinamento ottimale delle offerte e delle domande di lavoro ivi inserite.

Il **comma 4** prevede che, a supporto del monitoraggio dei dati occupazionali finalizzati alla pianificazione e alla programmazione delle politiche di inclusione attiva, i dati contenuti nel SIISL sono utilizzati, in forma anonima e aggregata, per la verifica dell'efficacia formativa dei corsi di formazione svolti dagli Enti formativi accreditati.

Il **comma 5** associa a ciascun ente formatore un punteggio commisurato alla percentuale di iscritti assunti entro sei mesi dalla conclusione del singolo corso di formazione, nei modi e termini disciplinati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Il **comma 6** stabilisce che il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali acquisisce, presso le proprie banche dati e presso le banche dati detenute da altre pubbliche amministrazioni o enti pubblici, i dati utili per la valutazione dell'efficacia formativa dei corsi, nel rispetto della disciplina di cui al Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali UE 2016/679.

Il **comma 7** prevede che all'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

ART. 27 (Riconversione del personale dipendente delle grandi imprese in crisi. Istituzione della Cabina di regia per il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro)

L'articolo in esame reca disposizioni per la riconversione del personale dipendente delle grandi imprese in crisi.



In particolare, nelle ipotesi di crisi di grandi imprese, come indicato nel Regolamento (UE) 2021/691 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 aprile 2021 sul Fondo Europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro (FEG) e che abroga il regolamento (UE) n. 1309/2013 (da qui in poi “Regolamento FEG”) l’Italia può fare domanda di finanziamenti FEG per attuare un pacchetto di iniziative rivolte ai beneficiari e nello specifico:

- a) *formazione e la riqualificazione su misura, anche per quanto riguarda le tecnologie dell’informazione e della comunicazione e le altre competenze richieste nell’era digitale, la certificazione delle conoscenze e delle competenze acquisite, servizi individuali di assistenza nella ricerca di lavoro e attività per gruppi mirati, l’orientamento professionale, servizi di consulenza, il tutoraggio, l’assistenza al ricollocamento, la promozione dell’imprenditorialità, l’aiuto al lavoro autonomo, alla creazione di imprese, al loro rilevamento da parte dei dipendenti, nonché le attività di cooperazione;*
- b) *misure speciali di durata limitata quali le indennità per la ricerca di un lavoro, gli incentivi all’assunzione destinati ai datori di lavoro, le indennità di mobilità, le prestazioni per figli a carico, le indennità di formazione, le indennità di soggiorno e le indennità di assistenza. (Regolamento FEG, articolo 7).*

Tali iniziative vengono attuate in larga misura nella competenza del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e delle Regioni nell’ambito dei servizi di politica attiva per i lavoratori realizzate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, attraverso la rete dei Servizi per il Lavoro pubblici e privati e l’ausilio della società Sviluppo Lavoro Italia nonché nell’ambito delle iniziative finanziate dai Fondi Interprofessionali e vigilate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Poiché il sostegno fornito dal FEG ai beneficiari “*integra le misure adottate dagli Stati membri a livello nazionale, regionale e locale, comprese quelle che ricevono anche altre forme di sostegno finanziario a titolo del bilancio dell’Unione, in linea con le raccomandazioni formulate nel quadro UE per la qualità nell’anticipazione dei cambiamenti e delle ristrutturazioni*” (Regolamento FEG Art. 9), la norma introduce dall’1 luglio 2024 una Cabina di Regia FEG per le grandi imprese in modo da contribuire ad armonizzare e coordinare gli interventi programmati dai diversi attori per una più efficiente e tempestiva attuazione delle misure per i beneficiari anche in ottica di complementarità delle fonti di finanziamento poiché “*Conformemente alle loro rispettive responsabilità, la Commissione e lo Stato membro richiedente garantiscono il coordinamento dell’assistenza fornita da altre forme di sostegno finanziario a titolo del bilancio dell’Unione.*” (Regolamento FEG Art. 9); la Cabina di Regia favorisce anche interventi mediante la piattaforma per le tecnologie strategiche per l’Europa (regolamento STEP) nell’ambito del piano delle politiche attive previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e al fine di attuare gli obiettivi previsti dal regolamento (UE) 2024/795 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 febbraio 2024.

Secondo la normativa comunitaria, il FEG è attivabile nei seguenti casi:

- a) *“la cessazione dell’attività di almeno 200 lavoratori espulsi dal lavoro o lavoratori autonomi, nell’arco di un periodo di riferimento di quattro mesi, in un’impresa di uno Stato membro, compresi i casi in cui la cessazione dell’attività riguarda imprese di fornitori o di produttori a valle dell’impresa in questione;*
- b) *la cessazione dell’attività di almeno 200 lavoratori espulsi dal lavoro o lavoratori autonomi, nell’arco di un periodo di riferimento di sei mesi, in particolare in PMI tutte operanti nello stesso settore economico definito a livello delle divisioni della NACE revisione 2 e situate in una regione o in due regioni contigue di livello NUTS 2 oppure in più di due regioni contigue di livello NUTS 2, a condizione che il numero complessivo dei lavoratori interessati, ivi compresi i lavoratori autonomi, sia pari ad almeno 200 in due delle regioni combinate;*



- c) *la cessazione dell'attività di almeno 200 lavoratori espulsi dal lavoro o lavoratori autonomi, nell'arco di un periodo di riferimento di quattro mesi, in particolare in PMI, qualora operino tutti nello stesso settore economico o in settori economici diversi definiti a livello delle divisioni della NACE revisione 2 e situate nella stessa regione di livello NUTS 2.* "(Regolamento FEG Art. 4).

In funzione di tale casistica, la composizione della Cabina di Regia ed il coinvolgimento dei rappresentanti delle grandi Imprese mira a facilitare e velocizzare la programmazione di interventi focalizzati sulla casistica a) sopra richiamata, ossia rivolti a lavoratori espulsi da grandi imprese che generalmente sono multilocalizzate e operano in diverse Regioni. Tali interventi richiedono, infatti, un maggior sforzo di coordinamento sia nella fase di predisposizione delle domande di finanziamento sia nella gestione e monitoraggio (regia) degli interventi multilocalizzati ed interregionali.

Nello specifico, al **comma 1** dell'articolo in commento si prevede che, a partire dal 1° luglio 2024, nell'ambito del piano delle politiche attive previsto dal PNRR e al fine di attuare gli obiettivi previsti dal regolamento (UE) 2024/795 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 febbraio 2024, che istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (regolamento STEP) nonché al fine di favorire un più efficiente e tempestivo utilizzo del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro (FEG), con particolare riferimento ad interventi di formazione, riqualificazione, orientamento professionale e promozione dell'imprenditorialità a favore dei lavoratori in esubero di grandi imprese, è istituita una Cabina di regia coordinata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, quale autorità di gestione del medesimo fondo.

Al **comma 2**, si prevede che, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato entro trenta giorni dall'entrata in vigore del decreto in esame, sono definiti la composizione e le modalità di funzionamento, nonché i criteri di partecipazione e di attivazione della Cabina di regia di cui al comma 1. In merito alla composizione dell'organismo, il decreto ministeriale potrà provvedere a determinarne la possibile estensione anche a soggetti rilevanti per il coordinamento degli interventi come, ad esempio, le organizzazioni sindacali e, più in generale, i rappresentanti del partenariato economico e sociale o portatori di interesse presenti su base territoriale.

Al **comma 3**, si prevede che i datori di lavoro del settore privato operanti nel territorio dello Stato con organico pari o superiore a 250 lavoratori e che abbiano in corso trattamenti di integrazione salariale da almeno un biennio senza soluzione di continuità, possono chiedere al Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'attivazione della Cabina di regia di cui al comma 1 secondo le modalità indicate con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui al comma 2. Alla Cabina di regia partecipano i rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano sul cui territorio si trovano le imprese o le unità produttive che fanno richiesta di accedere al FEG.

Al **comma 4**, si prevede che per la partecipazione alla Cabina di regia non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese né altri emolumenti comunque denominati.

Al **comma 5**, si prevede che all'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

ART. 28 (Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del lavoro sommerso)

La disposizione interviene in materia di prevenzione e contrasto del lavoro sommerso, mediante l'introduzione di talune modifiche all'articolo 29 (Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto



del lavoro irregolare) del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Le suddette modifiche riguardano i commi 10, 11 e 12, introduttivi di specifiche sanzioni nel caso di mancata verifica della congruità dell'incidenza della manodopera nei lavori edili di cui al D.M. n. 143/2021.

Nel dettaglio, il nuovo comma 10 prevede che, nell'ambito degli appalti pubblici e privati di realizzazione dei lavori edili, prima di procedere al saldo finale dei lavori, il responsabile del progetto, negli appalti pubblici, e il direttore dei lavori o il committente, in mancanza di nomina del direttore dei lavori, negli appalti privati, verificano la congruità dell'incidenza della manodopera sull'opera complessiva, nei casi e secondo le modalità di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali previsto dall'articolo 8, comma 10-bis, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.

Le modifiche operate, invece, sui commi 11 e 12 del citato articolo 29, hanno la funzione di incidere sui valori complessivi degli appalti, pubblici e privati, al di sopra dei quali tali sanzioni vengono applicate.

In base alla formulazione attualmente in vigore, infatti, tali valori negli appalti pubblici risultano pari o superiori a 150.000 euro e in quelli privati pari o superiori a 500.000 euro.

L'attuale previsione rischia di vanificare, per tutti i lavori al di sotto delle predette soglie, l'applicazione dell'istituto della congruità, finalizzato a contrastare il fenomeno del lavoro irregolare e quello del dumping contrattuale nel comparto delle costruzioni.

Quanto al comma 11, con l'intervento apportato dall'articolo in esame si intende, in linea con il D.M. n. 143/2021, eliminare la soglia minima per i lavori pubblici, poiché il decreto non prevede alcun limite di applicazione, e sostituire la soglia prevista per i lavori privati con quella individuata dal decreto pari a 70.000 euro. Nel dettaglio, il nuovo comma 11, così come sostituito dall'articolo in esame, prevede che negli appalti pubblici, fermi restando i profili di responsabilità amministrativo-contabile, l'avvenuto versamento del saldo finale da parte del responsabile del progetto in assenza di esito positivo della verifica o di previa regolarizzazione della posizione da parte dell'impresa affidataria dei lavori, è considerato dalla stazione appaltante ai fini della valutazione della performance dello stesso. L'esito dell'accertamento della violazione di cui al primo periodo è comunicato all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), anche ai fini dell'esercizio dei poteri ad essa attribuiti ai sensi dell'articolo 222, comma 3, lettera b), del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

Rispetto alla formulazione attualmente vigente, si elimina il riferimento agli appalti pubblici di valore complessivo pari o superiore a 150.000 euro quale soglia oltre cui l'avvenuto versamento del saldo finale da parte del responsabile del progetto, in assenza di esito positivo della verifica o di previa regolarizzazione della posizione da parte dell'impresa affidataria dei lavori, è considerato dalla stazione appaltante ai fini della valutazione della performance dello stesso.

In merito alla novella apportata al comma 12, nell'ambito dei lavori privati, si intende porre in capo ad una specifica figura tecnica, laddove nominata dal committente, l'adempimento della verifica dell'attestazione della congruità, con relativa sanzione, evitando che in tale ipotesi gravi sul committente. Nel particolare, la modifica è volta a prevedere che negli appalti privati di valore complessivo pari o superiore a 70.000 euro, il versamento del saldo finale da parte del committente è subordinato all'acquisizione, da parte del direttore dei lavori, ove nominato, o del committente stesso, in mancanza di nomina, dell'attestazione di congruità. Si prevede, inoltre, che il versamento del saldo finale, in assenza di esito positivo della verifica o di previa regolarizzazione della posizione da parte dell'impresa affidataria dei lavori, comporta la sanzione amministrativa da euro 1.000 ad euro 5.000 a carico del direttore dei lavori o del committente, in mancanza di nomina del direttore dei lavori. Rispetto alla norma attualmente vigente, viene prevista la riduzione da 500.000 euro a



70.000 euro dell'importo del valore complessivo dell'appalto oltre il quale il versamento del saldo finale - in assenza di esito positivo della verifica o di previa regolarizzazione della posizione da parte dell'impresa affidataria dei lavori - comporta la sanzione amministrativa a carico del committente, e viene inoltre precisato che il versamento del saldo finale è subordinato all'acquisizione dell'attestazione di congruità.

ART. 29 (Disposizioni in materia di istruzione e di contrasto alla povertà educativa)

L'articolo disciplina alcune iniziative in materia di istruzione e di contrasto alla povertà educativa da attuarsi nelle regioni meno sviluppate di cui all'Accordo di partenariato 2021-2027, vale a dire le regioni con un PIL pro capite inferiore al 75% della media comunitaria.

Il **comma 1** prevede un piano da 200 milioni di euro, a valere sulle risorse del Programma nazionale «Scuola e competenze», periodo di programmazione 2021-2027, nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali, programmatici e finanziari previsti dalla programmazione 2021 - 2027 e dei criteri di ammissibilità del predetto Programma, nonché in coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato 2021 - 2027 per il potenziamento delle infrastrutture per lo sport nelle scuole, a beneficio degli interventi, coerenti con gli obiettivi del citato Programma nazionale, già positivamente valutati nell'ambito delle graduatorie per la messa in sicurezza di cui alla Missione 4 - componente 1 - investimento 1.3 «Potenziamento delle infrastrutture per lo sport nelle scuole» del PNRR. La misura in questione si coordina con l'investimento del PNRR, in quanto è previsto uno scorrimento delle relative graduatorie con riferimento ai soli interventi di messa in sicurezza nelle regioni meno sviluppate. Si tratta di finanziare nuovi progetti, per i quali verranno definite le scadenze e i cronoprogrammi di attuazione in apposita nota autorizzativa o accordo di concessione.

Il **comma 2** autorizza un piano di 150 milioni di euro a valere sulle risorse di cui al Programma nazionale PN «Scuola e competenze» 2021-2027, nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali, programmatici e finanziari previsti dalla programmazione 2021 - 2027 e dei criteri di ammissibilità del predetto Programma, nonché in coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato 2021 - 2027, per la realizzazione di laboratori innovativi e avanzati per lo sviluppo di specifiche competenze tecniche e professionali connesse con i relativi indirizzi di studio, al fine di potenziare l'istruzione tecnica e professionale nelle regioni meno sviluppate di cui all'Accordo di partenariato 2021-2027, garantendo, in tal modo, un maggior legame con il mondo del lavoro e una didattica più laboratoriale nell'ottica di un più incisivo contrasto alla dispersione scolastica. I legami e il coordinamento con il PNRR sono da rintracciare nel necessario potenziamento degli istituti tecnici e professionali e nella Riforma 1.1 della Missione 4 - Componente 1. Il rafforzamento della filiera tecnico-professionale non può non passare attraverso un aumento dei laboratori e della didattica laboratoriale legata al mondo del lavoro. La stessa Riforma degli istituti tecnici e professionali è legata alla riforma e al potenziamento degli Istituti tecnologici superiori - ITS Academy.

Il **comma 3** prevede la possibilità di rafforzare e migliorare l'offerta educativa nella fascia di età 0-6 anni, autorizzando la spesa di 100 milioni di euro a valere sul Programma nazionale PN «Scuola e competenze» 2021-2027, nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali, programmatici e finanziari previsti dalla programmazione 2021 - 2027 e dei criteri di ammissibilità del predetto Programma, nonché in coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato 2021 - 2027, per la fornitura di arredi didattici innovativi anche nelle strutture oggetto di finanziamento di cui alla Missione 4 - Componente 1 - Investimento 1.1 «Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia» del PNRR. Questo finanziamento potenzia l'Investimento 1.1 della Missione 4 - Componente 1 del PNRR attraverso la possibilità di dotare anche le strutture oggetto di finanziamento PNRR di arredi innovativi, consentendo la piena operatività degli asili nido e delle scuole dell'infanzia, oggetto di intervento del PNRR. Anche in



questo caso, nelle note autorizzative sarà definito il cronoprogramma di attuazione in coerenza con le azioni del PNRR.

Il **comma 4** è finalizzato a consentire che le istituzioni scolastiche impegnate nell'attuazione del piano Agenda Sud, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione e del merito n. 176 del 30 agosto 2023, ai sensi dell'articolo 21, comma 4-bis.1 del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123 (cd. decreto Caivano), nonché degli interventi relativi al PNRR (di cui al comma 4-bis del medesimo articolo 21) stipulino possano stipulare contratti di lavoro a tempo determinato a favore del personale ausiliario assunto ai sensi dell'articolo 21, comma 4-bis.2, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, fino al 15 giugno 2024, per lo svolgimento di attività di supporto tecnico. In caso di rinuncia all'incarico, resta salva la possibilità per le istituzioni scolastiche di attingere alle graduatorie di istituto.

Il **comma 5** interviene sul comma 1-bis, dell'articolo 20-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, al fine di permettere alle istituzioni scolastiche, che hanno stipulato i contratti entro il 31 marzo 2024 con il personale amministrativo e tecnico, ma che non hanno avuto modo di inserirli nel sistema informativo del Ministero entro quella data, di trasmetterli in via informatica, entro il 20 maggio 2024. In tal modo, si consente l'erogazione dei relativi ratei stipendiali. Conseguentemente, viene posticipato il termine, stabilito dal comma 1-ter, per il monitoraggio dei contratti e il suo successivo invio al Ministero dell'economia e delle finanze.

ART. 30 (Ecosistemi per l'innovazione al Sud in contesti marginalizzati)

La disposizione interviene in relazione al progetto "ecosistemi per l'innovazione al Sud in contesti marginalizzati" previsto, ai sensi dell'articolo 42, comma 5-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, nel quadro del Fondo complementare al PNRR di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), numero 4, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 e per il quale è stanziata la somma di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027.

L'articolo in esame modifica il citato articolo 42, recante disposizioni per il "sostegno per il conseguimento degli obiettivi del PNRR nelle grandi città", con la sostituzione dei periodi secondo, terzo e quarto del comma 5-bis.

In particolare, si prevede che le risorse del Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno per il rafforzamento degli interventi del PNRR da parte di comuni con popolazione superiore a cinquecentomila abitanti sono destinate, in via prioritaria, a dare esecuzione a provvedimenti giurisdizionali, per il finanziamento fino al 100 per cento dei costi ammissibili dei progetti interessati, valutati come idonei nell'ambito della procedura attuativa del citato programma ed utilmente collocatisi nella relativa graduatoria, in considerazione dello stanziamento di cui di cui al citato articolo 1, comma 2, lettera a), numero 4, del decreto-legge n. 59 del 2021. Le predette risorse possono essere altresì utilizzate, nei limiti della dotazione residua, per il finanziamento fino al 100 per cento degli ulteriori progetti valutati come idonei nell'ambito della procedura attuativa del citato programma, secondo l'ordine della relativa graduatoria. Le modalità di controllo, di monitoraggio, di assegnazione e di erogazione delle risorse di cui al terzo periodo sono stabilite con decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame.



ART. 31 (Misure per il potenziamento della ricerca)

L'articolo in esame reca disposizioni per il potenziamento della ricerca nelle regioni del Mezzogiorno.

In particolare, il **comma 1** prevede che, al fine di sviluppare e rafforzare le capacità di ricerca e di innovazione nelle aree della ZES unica del Mezzogiorno, di favorire la mobilità, anche dall'estero, verso le aree del Mezzogiorno, di rafforzare il capitale umano dedicato allo sviluppo e al funzionamento delle infrastrutture di ricerca, di promuovere la creazione di *spin-off* di ricerca localizzati nelle aree del Mezzogiorno, nonché di favorire lo sviluppo di competenze specializzate, la transizione industriale, l'imprenditorialità e di collaborazione tra ricerca e imprese, il Ministro dell'università e della ricerca, d'intesa con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, definisce, in coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato 2021 - 2027, nonché con i contenuti e obiettivi specifici del PN RIC 2021-2027 e con i criteri di ammissibilità della spesa del predetto Programma, un Piano di azione, denominato "RicercaSud - Piano nazionale ricerca per lo sviluppo del Sud 2021-2027".

In tale maniera, si intende garantire l'attivazione di strumenti di cooperazione programmatici e di sostenere la continuità attuativa delle misure della Missione 4 "Istruzione e Ricerca", Componente 2 "Dalla Ricerca all'impresa" (M4C2) del PNRR. Viene, così, assicurato pieno ed effettivo sostegno agli investimenti effettuati nel Paese una forte sinergia dei suddetti interventi rispetto alle iniziative progettuali finanziate con i fondi europei, quali il Programma nazionale 2021-2027, e con fondi nazionali della coesione, quali il Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027, coerenti con gli investimenti promossi con fondi PNRR.

Il Piano di Azione RicercaSud mira a favorire lo sviluppo della ZES unica del Mezzogiorno, in coerenza con gli obiettivi previsti dal Programma Nazionale "Ricerca Innovazione e Competitività per la Transizione Verde e Digitale 2021-2027" (PN RIC 2021-2027), promuovere la mobilità di personale specializzato (professori e ricercatori universitari), anche proveniente dall'estero, verso le aree del Mezzogiorno per consentire la partecipazione a progettualità specifiche, rafforzare il capitale umano dedicato allo sviluppo e al funzionamento delle infrastrutture di ricerca localizzate nelle aree del Mezzogiorno, nonché sostenere la creazione di *spin-off* per lo sviluppo della ricerca nelle medesime aree per rafforzare le connessioni tra ricerca e impresa, nell'ambito di un moderno e competitivo tessuto di trasferimento tecnologico e di una nuova e più ambiziosa politica industriale.

Tali finalità si inseriscono nel percorso di valorizzazione dei territori del Sud mediante l'adozione di interventi mirati volti a consentire il rafforzamento delle conoscenze e lo sviluppo di competenze professionali dedicate, attraendo il maggior numero di talenti nelle università e nei centri di ricerca del Mezzogiorno, migliorando così la qualità della ricerca.

Al **comma 2**, si prevede che il Piano di azione di cui al comma 1, in sinergia con la Missione 4, Componente 2, del PNRR, individua, nel quadro dei piani e dei programmi, di competenza del Ministero dell'università e della ricerca, le seguenti risorse:

- a) nell'ambito del Programma Nazionale "Ricerca Innovazione e Competitività per la Transizione Verde e Digitale 2021-2027" (PN RIC 2021-2027), nel rispetto delle procedure e dei criteri di ammissibilità limitatamente alle aree territoriali di afferenza e laddove in coerenza con le priorità e gli obiettivi specifici del PN, una dotazione pari a 1.065.600.000 euro;
- b) nell'ambito delle risorse di cui ai punti 1.1 e 1.2 della delibera CIPES 27 luglio 2021, n. 48, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 217 del 10 settembre 2021, volta al sostegno degli "Ecosistemi per l'Innovazione nel Mezzogiorno", la dotazione complessiva di 150.000.000 euro, nonché eventuali economie derivanti dal Piano Sviluppo e Coesione 2014-2020.



Al **comma 3**, al fine di garantire la massima efficacia degli interventi di cui al comma 2, lettera a), nell'ambito del Piano di azione di cui al comma 1, si prevede che possono essere individuati, all'esito delle eventuali variazioni del PN RIC 2021-2027, in coerenza con i nuovi obiettivi specifici introdotti ai sensi del Regolamento (UE) 2024/795 (Piattaforma STEP), ulteriori meccanismi di sostegno finanziario, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021.

Il **comma 4** prevede che i beneficiari dei progetti di cui al comma 2, lettere a) e b) possono essere individuati tra i principali gruppi di destinatari previsti nel PN RIC 2021-2027, localizzati nelle aree di riferimento del Piano "RicercaSud - Piano nazionale ricerca per lo sviluppo del Sud 2021-2027", in coerenza con la destinazione territoriale delle individuate fonti di finanziamento. Si prevede, inoltre, che i criteri di selezione e valutazione dei richiamati progetti possono prevedere punteggi aggiuntivi, al fine di favorire il rientro dei ricercatori dall'estero, nell'ambito del quadro finanziario definito dal descritto comma 2.

ART. 32 (Disposizioni in materia di interventi di rigenerazione urbana e di contrasto al fenomeno del disagio socio-economico e del disagio abitativo)

L'articolo reca disposizioni in materia di interventi di rigenerazione urbana e di contrasto al fenomeno del disagio socio-economico e del disagio abitativo.

In particolare, al **comma 1** si prevede che, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame, il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri, sentiti i Comuni capoluogo delle Città metropolitane, provvede all'individuazione di iniziative che possono contribuire in modo significativo a sostenere la rigenerazione urbana, nonché a contrastare il disagio socio-economico e abitativo nelle periferie, nonché a promuovere la mobilità «green», l'inclusione e l'innovazione sociale, con particolare riguardo alle iniziative complementari agli interventi di cui alla Missione 5, Componente 2, investimenti 2.1 e 2.2 del PNRR.

Il **comma 2** affida a un decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, adottato sulla base dell'istruttoria effettuata ai sensi del comma 1, il compito di individuare le iniziative ammissibili a finanziamento, a valere sulle risorse del PON Metro Plus e Città Medie Sud 2021 - 2027, nonché le modalità attuative delle stesse, nel rispetto delle procedure e delle regole di ammissibilità della spesa previste in relazione al predetto Programma e in coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato 2021 - 2027. Si prevede, altresì, che ai fini dell'individuazione degli interventi di cui al primo periodo, è attribuita preferenza agli interventi complementari a quelli previsti dalla Missione 5, Componente 2, Investimento 2.1 e Investimento 2.2 del PNRR, agli interventi di cui al comma 1, secondo periodo, nonché a quelli riguardanti aree caratterizzate da rilevanti criticità sociali ed economiche, anche al fine di attivare sinergie istituzionali con le altre amministrazioni centrali e locali competenti finalizzate ad assicurare la realizzazione di interventi complessi, anche in linea con le misure attivate per la riduzione dell'abbandono scolastico, la riduzione della povertà educativa e il rafforzamento dei servizi sociali.

ART. 33 (Disposizioni in materia di recupero dei siti industriali)

L'articolo reca disposizioni per il recupero dei siti industriali.

Il **comma 1** prevede che, al fine di sostenere lo sviluppo e la crescita economica, la competitività territoriale, l'attrazione di nuovi investimenti, nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, in coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato 2021 - 2027, nonché con i contenuti e obiettivi specifici del Programma nazionale Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale (PN RIC) 2021-2027, con decreto del Ministro



dell'ambiente e della sicurezza energetica, adottato di concerto con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e previa intesa con la Conferenza Stato - Regioni, sono individuati i criteri per la selezione di investimenti nel territorio delle predette regioni, finalizzati:

- a) nelle aree industriali produttive e artigianali localizzate nei comuni superiori a 5.000 abitanti, alla produzione di energia da fonti rinnovabili, anche termica, destinata all'autoconsumo delle imprese, anche in abbinamento a sistemi di accumulo di piccola e media taglia;
- b) all'incremento del grado di capacità della rete di distribuzione e di trasmissione di accogliere quote crescenti di energia da fonte rinnovabile, nonché allo sviluppo di sistemi di stoccaggio intelligenti.

Il **comma 2** reca la copertura finanziaria degli investimenti di cui al comma 1, cui si provvede, nel limite complessivo di 1.026 milioni di euro, a valere sulle risorse della priorità II del PN RIC 2021-2027, nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali, dei principi programmatici e finanziari previsti dalla programmazione 2021 - 2027, nonché dei criteri di ammissibilità della spesa del predetto Programma.

Il **comma 3**, al fine di rafforzare le misure contenute nel presente articolo, prevede che con delibera del CIPESS, adottata su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, possono essere assegnate, a valere sul Fondo FSC e nei limiti delle relative disponibilità annuali, risorse per la realizzazione, nei territori ove sono ubicate le aree di cui al comma 1 e in coerenza con le previsioni del Piano strategico della ZES unica, di investimenti finalizzati al miglioramento della viabilità, delle infrastrutture, nonché allo sviluppo dei servizi pubblici e all'incremento della loro qualità.

Il **comma 4**, al fine di accelerare la realizzazione degli interventi di cui ai commi 1 e 3, prevede che il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR possono sottoscrivere contratti istituzionali di sviluppo (CIS), coordinati dalla Struttura di missione ZES unica di cui all'articolo 9 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124. Si prevede, inoltre, che l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa-INVITALIA S.p.A. può essere individuata quale soggetto responsabile per l'attuazione degli interventi, con oneri posti a carico delle risorse destinate alla realizzazione dei citati interventi e nel rispetto delle procedure e delle regole di ammissibilità della spesa relative al Programma di cui al comma 2, in caso di interventi finanziati dal citato Programma e nel limite del 2 per cento nel caso di interventi finanziati ai sensi del comma 3.

ART. 34 (Programma nazionale cultura)

L'articolo prevede, al **comma 1**, che al fine di sviluppare e rafforzare le iniziative di rivitalizzazione e rifunzionalizzazione dei luoghi della cultura, di promozione della creatività e della partecipazione culturale, di rigenerazione socio-culturale di aree urbane caratterizzati da marginalità sociale ed economica, di riqualificazione energetica e di prevenzione e messa in sicurezza dai rischi naturali dei luoghi della cultura, di promozione delle imprese nei settori culturali e creative, in coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato 2021 - 2027, nonché con i contenuti e obiettivi specifici del Programma Nazionale Cultura 2021-2027 e i criteri di ammissibilità della spesa del predetto Programma, con decreto del Ministro della cultura, adottato di concerto con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, è approvato uno specifico Piano di azione, contenente l'individuazione della tipologia delle iniziative da ammettere finanziamento nelle sette regioni del Mezzogiorno interessate dal programma, privilegiando i progetti suscettibili di determinare un maggiore impatto in termini di valorizzazione dei territori interessati. Si prevede inoltre che il predetto decreto prevede, tra gli altri: un progetto "identità", finalizzato al restauro e



alla valorizzazione dei luoghi e dei monumenti simbolo della storia e dell'identità dei territori; un progetto "grandi musei del Sud", finalizzato a sostenere la realizzazione o valorizzazione di un museo identitario in ciascuna regione oggetto del programma; un progetto "periferie e cultura", finalizzato a sostenere interventi di rigenerazione socio-culturale di aree urbane caratterizzate da marginalità sociale ed economica; la costituzione di nuovi corpi di ballo presso le fondazioni lirico-sinfoniche di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367 e alla legge 11 novembre 2003, n. 310; la costituzione di nuovi complessi orchestrali giovanili under-35; interventi di riqualificazione energetica e prevenzione e messa in sicurezza dai rischi naturali in luoghi della cultura da determinate con decreto del Ministero della cultura; un progetto finalizzato a sostenere e valorizzare le eccellenze italiane dell'artigianato e della creatività in ambito culturale; un progetto finalizzato a sostenere accordi di cooperazione tra le realtà culturali italiane, istituzionali e non, e quelle similari presenti nelle nazioni che si affacciano sul Mediterraneo.

Il **comma 2** reca la copertura finanziaria delle iniziative di cui al comma 1.

ART. 35 (Operazioni di importanza strategica per il rafforzamento della legalità e di banche dati)

L'articolo, al **comma 1**, prevede che, al fine di rafforzare la legalità nelle regioni meno sviluppate, l'operazione concernente la reingegnerizzazione del sistema informativo e della banca dati della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, selezionata dall'Autorità di gestione del Ministero dell'Interno nell'ambito del Programma nazionale "Sicurezza per la legalità 2021-2027", è qualificata di importanza strategica ai sensi dell'articolo 73, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 2021/1060. Per la realizzazione della predetta operazione, si prevede che la competente Autorità di gestione può sviluppare sinergie con altri programmi finanziati a valere su risorse nazionali disponibili a legislazione vigente.

Al **comma 2** si prevede che, per la medesima finalità di cui al comma 1, sono altresì qualificate di importanza strategica le operazioni eventualmente selezionate dall'Autorità di gestione, a valere sulle risorse del citato Programma nazionale "Sicurezza per la legalità 2021-2027", nei seguenti ambiti:

- a) prevenzione delle frodi nelle procedure riguardanti l'erogazione di incentivi alle imprese;
- b) prevenzione di fenomeni criminali a danno del patrimonio archeologico, terrestre e marino di competenza del Ministero della cultura;
- c) erogazione di servizi atti ad assicurare la sicurezza dei luoghi della cultura riconducibili alla competenza del Ministero della cultura.

ART. 36 (Disposizioni in materia di soggetti attuatori)

La disposizione, al **comma 1**, introduce modifiche all'articolo 9 del decreto-legge n. 19 del 2024.

In particolare, l'articolo 9 del predetto d.l. n. 19 del 2024, recante "Misure per il rafforzamento dell'attività di supporto in favore degli enti locali" prevede, al comma 1, l'istituzione di una cabina di coordinamento di livello provinciale presieduta dal Prefetto, cui partecipano anche il presidente della Provincia e un rappresentante della Regione.

Con la novella in esame si prevede l'introduzione, dopo il comma 1, di un ulteriore comma 1-bis, al fine di prevedere che le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle attività di monitoraggio relative alla Missione 2, Componente 4, Investimento 2.1b) del PNRR, svolte dalle regioni e dalle province autonome.

In virtù di tanto, le disposizioni relative alla cabina di coordinamento non trovano applicazione in relazione all'investimento 2.1b) Missione 2 componente 4, di titolarità del Dipartimento della



protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, connotato da una particolare modalità attuativa, definita "a regia".

Tale modalità prevede la partecipazione, oltre che dell'Amministrazione titolare - individuata nella specie dal Dipartimento della protezione civile - anche delle Amministrazioni attuatrici degli interventi, rappresentate dalle Regioni e dalle Province autonome. Le Amministrazioni attuatrici, in virtù degli accordi sottoscritti con il Dipartimento della protezione civile ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 241 del 1990, svolgono una serie di compiti, tra cui il monitoraggio degli interventi degli enti locali.

Gli accordi in parola decorrono, ai sensi di quanto indicato all'art. 14 degli stessi, dalla data della stipula fino al completamento materiale e finanziario dell'investimento, fatto salvo il recesso di una delle amministrazioni contraenti, ove sussistano sopravvenuti motivi di interesse pubblico, di cui sia data adeguata contezza, con atto motivato. In assenza di recesso, gli accordi trovano attuazione in ogni loro parte e non sono disapplicabili. Pertanto, la disposizione in esame esclude l'applicazione dell'articolo 9 del decreto-legge n. 19 del 2 marzo 2024 all'investimento di titolarità del Dipartimento della protezione civile, in quanto delineante una modalità di coordinamento incompatibile con le regole procedurali proprie dell'investimento 2.1b) Missione 2 componente 4, così da salvaguardare le procedure già avviate e consolidate d'intesa con i competenti enti territoriali, il cui celere svolgimento è essenziale in ragione della stringente tempistica da osservare per gli interventi del PNRR e delle predette procedure.

ART. 37 (Disposizioni di natura finanziaria)

La disposizione apporta modifiche alle autorizzazioni di spese relative ai programmi del Ministero delle imprese e del *made in Italy* previste dal decreto-legge n.19 del 2024, recante "Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)". L'obiettivo principale è quello di individuare la copertura finanziaria mediante la corrispondente riduzione del "Fondo automotive" e mantenere, invece, inalterati i finanziamenti previsti in favore dei contratti di sviluppo disciplinati dall'articolo 43 (Semplificazione degli strumenti di attrazione degli investimenti e di sviluppo d'impresa) del decreto-legge n. 112 del 2008.

Si tratta, infatti, di importanti risorse grazie alle quali il Ministero delle imprese e del *made in Italy* sostiene la realizzazione di progetti che perseguono particolari finalità di sviluppo relativamente a progetti di sviluppo industriale.

ART. 38 (Entrata in vigore)

L'articolo in esame disciplina l'entrata in vigore del provvedimento.



Decreto - legge recante: «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione»**ART. 1 (Principi, finalità e definizioni)**

L'articolo in esame detta i principi, le finalità e le definizioni relative al decreto-legge in esame.

In particolare, al **comma 1**, si prevede che, in attuazione della riforma 1.9.1 del PNRR, di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, il presente decreto-legge definisce il quadro normativo nazionale finalizzato ad accelerare l'attuazione e ad incrementare l'efficienza della politica di coesione europea, periodo di programmazione 2021-2027, nei settori strategici di cui all'articolo 2 del presente decreto, secondo un approccio orientato al risultato, con l'obiettivo di rafforzare il livello di efficacia e di impatto degli interventi prioritari cofinanziati.

Al **comma 2** si prevede che, ai fini di cui al presente decreto e della sua attuazione, assume valore preminente l'interesse nazionale alla sollecita e puntuale realizzazione degli interventi ammissibili a finanziamento a valere sulle risorse della politica di coesione europea, periodo di programmazione 2021 - 2027, anche assicurando l'effettiva attuazione degli strumenti di pianificazione previsti dalle condizioni abilitanti, con particolare riferimento ai settori delle risorse idriche, dei rifiuti e dei trasporti, di cui all'articolo 15 e all'Allegato IV del regolamento (UE) 2021/1060, e garantendo il pieno rispetto dei traguardi di spesa previsti dagli articoli 105, 106 e 107 del regolamento (UE) 2021/1060.

Al **comma 3** si precisa, inoltre, che le disposizioni contenute nel presente decreto, in quanto direttamente attuative degli obblighi assunti in esecuzione del regolamento (UE) 2021/241, sono adottate nell'esercizio della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di rapporti dello Stato con l'Unione europea, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione.

Il **comma 4** reca le definizioni utili ai fini del presente decreto.

Le disposizioni dell'articolo in commento hanno carattere ordinamentale e non comportano, pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 2 (Settori strategici oggetto della riforma della politica di coesione)

L'articolo in esame individua i settori strategici della riforma della politica di coesione.

In particolare, al **comma 1** si prevede che, in attuazione della riforma 1.9.1. del PNRR, le disposizioni contenute nel presente capo si applicano ai programmi nazionali e regionali della politica di coesione 2021-2027 approvati ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/1060 nell'ambito dell'Accordo di Partenariato tra la Commissione europea e l'Italia del 15 luglio 2022, con riferimento alle azioni dei programmi ricadenti nei seguenti settori strategici: risorse idriche; infrastrutture per il rischio idrogeologico e la protezione dell'ambiente; rifiuti; trasporti e mobilità sostenibile; energia; sostegno allo sviluppo e all'attrattività delle imprese, anche per le transizioni digitale e verde.

La disposizione in argomento, limitandosi a definire l'ambito applicativo del provvedimento in esame, ha carattere ordinamentale e, pertanto, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



ART. 3 (Cabina di regia)

L'articolo in esame disciplina i compiti della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 703, lettera c), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come integrata ai sensi del comma 2 del presente decreto.

In particolare, il **comma 1**, oltre a prevedere che la richiamata Cabina di regia costituisce la sede di confronto tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano per un'efficace attuazione della politica di coesione europea 2021 - 2027, definisce funzioni e compiti della stessa.

Il **comma 2** disciplina la composizione della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 703, della legge n. 190 del 2014, prevedendo che quest'ultima è integrata dal Ministro dell'economia e delle finanze, dai Ministri competenti per i settori della riforma ovvero titolari dei programmi interessati dagli interventi prioritari inseriti negli elenchi di cui all'articolo 4 e dai Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Il **comma 3** prevede che il Dipartimento per le politiche di coesione e il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri assicura, nei limiti delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, le funzioni di supporto organizzativo e tecnico, in relazione alle attività della Cabina di regia di cui ai commi 1 e 2.

Le disposizioni di cui al presente articolo sono ad invarianza di spesa dal momento che, come espressamente stabilito al comma 3, il Dipartimento per le politiche di coesione e il Sud della Presidenza assicura il supporto tecnico e organizzativo alla Cabina di regia, nei limiti delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 4 (Individuazione degli interventi prioritari nei settori strategici della politica di coesione europea)

L'articolo in esame reca disposizioni in materia di individuazione degli interventi prioritari nei settori strategici della politica di coesione.

In particolare, al **comma 1** si prevede che, al fine di garantire un più efficiente utilizzo delle risorse della politica di coesione europea relative al periodo di programmazione 2021-2027 e di rafforzarne il coordinamento con gli interventi finanziati dal PNRR e dal Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, come definiti nell'ambito degli Accordi per la coesione, i Ministeri, le regioni e le province autonome, titolari di programmi della politica di coesione europea relativi al richiamato periodo di programmazione 2021-2027, individuano un elenco di interventi prioritari nell'ambito degli obiettivi dei programmi per ciascuno dei settori indicati all'articolo 2, ove compatibili, già selezionati per il finanziamento o in fase di pianificazione. Si prevede inoltre che, in relazioni ai suddetti interventi, deve essere specificata la rilevanza, in termini di peso finanziario, rispetto ai corrispondenti obiettivi strategici dei programmi nazionali e regionali e agli obiettivi specifici di riferimento.

Al **comma 2** si prevede che, ferme le disposizioni e le procedure previste dai regolamenti che disciplinano la politica di coesione europea, con particolare riguardo a quelle in materia di ammissibilità al finanziamento e ai criteri di selezione adottati dal Comitato di sorveglianza per ciascun programma, l'individuazione degli interventi prioritari di cui comma 1 avviene sulla base degli indici dettagliatamente individuati dal comma in esame.

Il **comma 3** prevede, inoltre, che, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i Ministeri, le regioni e le province autonome trasmettono al Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri l'elenco degli interventi prioritari individuati per ciascuno dei settori di cui all'articolo 2 con la specificazione degli indici di cui al comma 2 a tale fine utilizzati. Gli interventi prioritari già



selezionati nell'ambito del programma sono identificati con il codice unico di progetto (CUP) e devono essere corredati da dettagliati cronoprogrammi procedurali e finanziari, recanti l'indicazione degli obiettivi iniziali, intermedi e finali, individuati in relazione alle seguenti principali fasi di realizzazione degli investimenti:

- a) completamento delle procedure di selezione delle operazioni e di individuazione dei beneficiari;
- b) assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti;
- c) completamento dell'intervento.

Il **comma 4** attribuisce, altresì, al Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri il compito di verificare la coerenza degli elenchi, trasmessi ai sensi del comma 1, con i settori di cui all'articolo 2 e con gli indici previsti dal citato comma 2, nonché di monitorare gli interventi inseriti in detti elenchi, secondo le modalità previste dall'articolo 5. Si prevede, inoltre, che, in relazione agli elenchi trasmessi dalle regioni e delle province autonome, la predetta attività di verifica venga effettuata unitamente alle Amministrazioni centrali competenti per materia.

Il **comma 5** precisa che, in caso di impossibilità di rispettare le tempistiche indicate per circostanze oggettive e non imputabili all'amministrazione titolare del programma ovvero al soggetto attuatore dell'intervento, è ammessa la modifica dei cronoprogrammi degli interventi inseriti negli elenchi di cui al comma 1.

Il **comma 6** prevede che le amministrazioni titolari di programmi, che non hanno soddisfatto, alla data di entrata in vigore del presente decreto, le condizioni abilitanti nei settori idrico, rifiuti e trasporti, trasmettono, entro il 30 giugno 2024, al Dipartimento per le politiche di coesione e il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri un cronoprogramma dettagliato delle azioni intraprese e da intraprendere per il relativo soddisfacimento.

Il **comma 7** prevede la modifica all'art.11, comma 3, del decreto-legge n.124/2023, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n.162; in particolare prevede l'adozione entro il 31 luglio 2024 del Piano strategico e l'aggiornamento dello stesso.

Le disposizioni di cui al presente articolo hanno carattere meramente ordinamentale, limitandosi a introdurre disposizioni in materia di individuazione degli interventi prioritari nei settori strategici della politica di coesione. Per tali motivi, le stesse non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 5 (Disposizioni in materia di monitoraggio rafforzato degli interventi prioritari)

L'articolo in esame reca disposizioni in materia di monitoraggio rafforzato degli interventi prioritari.

In particolare, al **comma 1** si prevede che, fermi gli obblighi di alimentazione del sistema nazionale di monitoraggio, ciascuna Amministrazione titolare di programma debba trasmettere al Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri nonché al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - entro il 31 agosto ed entro il 28 febbraio di ciascun anno, relazioni semestrali sullo stato di avanzamento procedurale e finanziario degli interventi prioritari individuati nell'ambito dei programmi ai sensi dell'articolo 4 e identificati con il codice unico di progetto (CUP), riferite, rispettivamente, ai periodi 1° gennaio - 30 giugno e 1° luglio - 31 dicembre.

Al **comma 2** si prevede che le relazioni semestrali di cui al comma 1 consentono la verifica dei cronoprogrammi di cui all'articolo 4, comma 3, con particolare riferimento alle fasi procedurali ivi previste, nonché l'applicazione del meccanismo di premialità di cui al successivo articolo 7. In caso di disallineamenti rispetto alle scadenze individuate nei suddetti cronoprogrammi, il comma in esame prevede che le amministrazioni titolari di programmi devono comunicare tempestivamente al Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud le ragioni dei disallineamenti e le azioni



pianificate o in corso per porre rimedio a criticità e ritardi, anche ai fini dell'individuazione di eventuali misure di accelerazione. Le informazioni relative ai singoli interventi contenute nelle suddette relazioni devono essere coerenti con i dati e le relative informazioni desumibili dal sistema nazionale di monitoraggio.

Al **comma 3** si prevede che, al fine di favorire l'efficace raccordo tra programmi nazionali e regionali che intervengono sulla medesima priorità di intervento e sul medesimo territorio ed evitare sovrapposizioni, il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud promuove, nell'ambito del Comitato con funzioni di sorveglianza e di accompagnamento dell'attuazione dell'Accordo di Partenariato 2021-2027 e relative articolazioni, una specifica azione di monitoraggio con il coinvolgimento delle Autorità di Gestione dei suddetti programmi.

Il **comma 4** reca la clausola di invarianza finanziaria, disponendo che alle previsioni dell'articolo in esame si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza, pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 6 (Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa)

L'articolo in esame reca disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa.

In particolare, al **comma 1** si prevede che, al fine di favorire la realizzazione degli interventi prioritari di cui all'articolo 4, sulla base dei fabbisogni rappresentati dalle amministrazioni interessate, il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri, in coerenza con le previsioni del Programma nazionale di assistenza tecnica - Capacità per la coesione, periodo di programmazione 2021 - 2027 e a valere sulle risorse rese all'uopo disponibili, ponga in essere azioni per il rafforzamento della capacità amministrativa e il supporto tecnico-specialistico dei soggetti e degli organismi di attuazione e coordinamento delle politiche di coesione, con particolare riferimento a quelli preposti alla realizzazione delle condizioni abilitanti.

Il **comma 2** per le finalità di cui al comma 1, nonché per l'attivazione e l'implementazione di processi di informatizzazione e di digitalizzazione nell'ambito delle politiche di coesione, autorizza il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud ad utilizzare le risorse del Programma operativo complementare al Programma operativo nazionale Governance e capacità istituzionale 2014-2020, di cui alla deliberazione del CIPE n. 46/2016 del 10 agosto 2016, integrato sul piano finanziario dalla deliberazione del CIPE n. 36/2020 del 28 luglio 2020, già destinate alle assunzioni di cui all'articolo 1, commi 179 e 179 - bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 ovvero a quelle di cui all'articolo 31- bis, comma 7, del decreto - legge 6 novembre 2021, n. 152, nei limiti delle risorse che non risultino impegnate dalle amministrazioni beneficiarie alla data del 30 giugno 2024, per la sottoscrizione dei contratti con il personale selezionato sulla base delle predette disposizioni, nel rispetto delle procedure e dei criteri di ammissibilità del predetto Programma. La disposizione in commento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, atteso che la sottoscrizione dei relativi contratti avviene nei limiti delle risorse che non risultano impegnate dalle amministrazioni beneficiarie, alla data del 30 giugno 2024, e che risultano disponibili a legislazione vigente.

Al successivo **comma 3** si prevede che, al fine di accelerare la selezione delle unità di personale di cui all'articolo 31-bis, comma 7, del citato decreto legge n. 152 del 2021, gli enti beneficiari, in deroga alle previsioni di cui al comma 8 del medesimo articolo 31-bis, procedono direttamente, nel rispetto dei fabbisogni rilevati, e con le modalità e le procedure di cui all'articolo 1, commi 5 e seguenti, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, alla selezione ed alla contrattualizzazione delle unità di personale, sulla base del contratto tipo predisposto dal Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi del terzo periodo del comma 8. Il citato Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud provvede a trasferire agli enti beneficiari le



risorse corrispondenti per la copertura delle spese, nel rispetto delle procedure e dei criteri di ammissibilità del Programma di cui al comma 2. La disposizione ha natura ordinamentale.

Il **comma 4** prevede che i contratti stipulati ai sensi dell'articolo 1, commi 179 e 179-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ovvero ai sensi dell'articolo 31-bis, comma 7, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, entro il termine del 30 giugno 2024 non possono avere una scadenza successiva al 31 dicembre 2026. La disposizione ha carattere ordinamentale e, pertanto, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 5** prevede che, al fine di accelerare la realizzazione degli interventi di rafforzamento della capacità amministrativa finalizzati ad accrescere la qualità e i livelli di spesa dei programmi regionali della politica di coesione europea relativi al periodo di programmazione 2021-2027, il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri stipula apposite convenzioni con la società in house Eutalia s.r.l. per l'attuazione di specifiche progettualità, ivi compreso lo svolgimento di attività di informazione, di accompagnamento, di supporto e di tutoraggio nella gestione di specifiche iniziative di rafforzamento della capacità amministrativa dei soggetti di cui all'articolo 50 del regolamento (UE) 2021/1060, destinatari delle risorse dei programmi regionali, ubicati nei territori delle e regioni meno sviluppate, in raccordo con le Autorità di gestione dei predetti programmi regionali. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle convenzioni in argomento, si provvede a valere sulle risorse del Programma Nazionale Capacità per la Coesione 21-27 a titolarità del citato Dipartimento, nel rispetto delle procedure e delle regole di ammissibilità della spesa previste in relazione al predetto Programma.

Il **comma 6** stabilisce che la società in house Eutalia S.r.l. può provvedere all'espletamento delle attività di cui al comma 5 con le risorse interne, ivi compreso il personale assunto mediante contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, con personale esterno, nonché con il ricorso a competenze di persone fisiche o giuridiche disponibili sul mercato, nel rispetto di quanto stabilito dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. La disposizione *de qua* ha carattere ordinamentale e, pertanto, dalla stessa non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 7 (Disposizioni per favorire l'attuazione della politica di coesione-premialità)

L'articolo in esame reca disposizioni in materia di premialità volte a favorire l'attuazione della politica di coesione.

In particolare, il **comma 1** prevede che le regioni e le province autonome, al fine di promuovere il raggiungimento dei risultati della politica di coesione europea, con riguardo agli interventi prioritari inseriti negli elenchi di cui all'articolo 4, in caso di raggiungimento degli obiettivi intermedi e finali individuati nei cronoprogrammi, verificati sulla base delle risultanze del sistema nazionale di monitoraggio e delle relazioni semestrali di cui all'articolo 5, in deroga all'articolo 23, comma 1-ter, del decreto - legge 6 novembre 2021, n. 152, possano utilizzare, secondo le modalità di cui al comma 2 e fino a concorrenza dell'intera quota regionale di cofinanziamento dei programmi europei FESR e FSE plus, le economie delle risorse FSC maturate in relazione agli interventi inseriti negli Accordi per la coesione che risultano conclusi in base alle risultanze del sistema nazionale di monitoraggio. L'entità delle premialità riconoscibili ai sensi del primo periodo sulla base degli esiti dell'istruttoria di cui al comma 2, nonché le modalità e i termini di utilizzo da parte delle regioni delle risorse liberate a seguito del riconoscimento delle predette premialità sono definite con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPES) adottata su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze tenendo conto delle nuove regole europee



relative al coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri e alla sorveglianza di bilancio multilaterale.

Il **comma 2** prevede che, ai fini dell'utilizzo delle risorse di cui al comma 1, le regioni e le province autonome devono inviare al Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri apposita istanza per il riconoscimento della misura premiale, in ragione del conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1 e nei limiti delle economie sopra richiamate. Entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, il Dipartimento procede alla verifica dei presupposti necessari per il riconoscimento delle premialità, sulla base dei dati presenti nel Sistema nazionale di monitoraggio e delle relazioni di cui al comma 1.

Il **comma 3** disciplina l'esercizio dei poteri sostitutivi. In particolare, si prevede che, in caso di inerzia o inadempimento delle amministrazioni pubbliche responsabili degli interventi inseriti negli elenchi di cui al comma 4 ovvero dei relativi soggetti attuatori, anche con riferimento al mancato rispetto delle scadenze dei cronoprogrammi trasmessi ai sensi dei commi 3 e 6 del medesimo articolo 4, e, comunque, ove si renda necessario al fine di evitare il disimpegno automatico dei fondi erogati dall'Unione europea, il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri assegna all'amministrazione responsabile ovvero al soggetto attuatore interessato un termine per provvedere non superiore a 15 giorni. In caso di perdurante inerzia, la Cabina di regia richiede al Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR di proporre al Consiglio dei ministri l'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, secondo le modalità previste dal comma 1, secondo periodo, del medesimo articolo 12.

Al **comma 4** si prevede che, in caso di dissenso, diniego, opposizione o altro atto equivalente che, secondo la legislazione vigente, sia idoneo a precludere, in tutto o in parte, la realizzazione di un intervento prioritario ai sensi dell'articolo 4, ove un meccanismo di superamento del dissenso non sia già previsto dalle vigenti disposizioni, la Cabina di regia, sulla base dell'istruttoria svolta dal Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri unitamente all'amministrazione responsabile dell'intervento, possa richiedere al Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR di proporre l'attivazione del procedimento di superamento del dissenso previsto dall'articolo 13 del decreto - legge n. 77 del 2021.

Le disposizioni di cui all'articolo in esame hanno carattere ordinamentale e, pertanto, non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 8 (Disposizioni per l'attuazione della Piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP) e del Fondo per una transizione giusta - JTF)

L'articolo in esame prevede, al **comma 1**, che, al fine di attuare gli obiettivi previsti dal regolamento (UE) 2024/795 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 febbraio 2024, che istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (cd "regolamento STEP"), nonché per sostenere i programmi di investimento produttivo o di ricerca e sviluppo, anche realizzati da grandi imprese, in ambiti di particolare interesse strategico per il Paese, la Cabina di regia di cui all'articolo 3 definisce gli orientamenti nazionali nei settori indicati dall'articolo 2 del regolamento "STEP" e nei connessi Orientamenti adottati dalla Commissione europea al fine di:

a) sostenere lo sviluppo o la fabbricazione di tecnologie critiche o salvaguardare e rafforzare le rispettive catene del valore

b) affrontare le carenze di manodopera e di competenze essenziali a sostegno degli obiettivi di cui alla lettera a). La disposizione ha natura meramente programmatica e ordinamentale e non determina, pertanto, effetti finanziari.



Al **comma 2**, per le finalità di cui al comma 1, si prevede che i programmi nazionali e regionali della politica di coesione 2021-2027 possono essere riprogrammati entro il 31 agosto 2024, ovvero entro il 31 marzo 2025, nel rispetto delle tempistiche e delle procedure di cui al richiamato regolamento (UE) 2024/795 e delle disposizioni inerenti all'ammissibilità al finanziamento di cui al regolamento (UE) 2021/1060. Si prevede inoltre che, nell'ambito del Programma nazionale "Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale" FESR 2021-2027, la somma di 300 milioni di euro è destinata, nel rispetto della pertinente disciplina in materia di aiuti di Stato, ai programmi di investimento, di importo non inferiore a 5 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro, realizzati dalle imprese, anche di grandi dimensioni sulle aree territoriali previste dal Programma medesimo, nonché rispondenti alle finalità e agli ambiti tecnologici di cui al comma 1, lettera a). L'importo di 300 milioni di euro può essere incrementato o ridotto in funzione delle risultanze della riprogrammazione del citato Programma nazionale, nonché degli effettivi fabbisogni riscontrati. Con decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione operativa dell'intervento di cui al secondo periodo del presente comma. La disposizione in parola non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto si limita a disciplinare la destinazione di somme già disponibili a legislazione vigente, nell'ambito del Programma nazionale Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale" FESR 2021-2027. Anche l'eventuale incremento dell'importo di 300 milioni di euro non determina nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato in quanto tale incremento viene effettuato nell'ambito della dotazione del Programma nazionale e, quindi, sulla base delle risorse già stanziata a legislazione vigente.

Al **comma 3** si prevede che il Programma nazionale che attua il Fondo per una transizione giusta deve assicurare la transizione giusta di cui al regolamento (UE) 1056/2021, favorendo gli investimenti relativi alle tecnologie per l'energia pulita, alla riduzione delle emissioni, al recupero dei siti industriali ed alla riqualificazione dei lavoratori e concorre al perseguimento delle priorità di cui al regolamento (UE) 2024/795, come indicate al comma 1, nel rispetto delle procedure individuate dal medesimo regolamento (UE) 2024/795 e delle procedure e delle regole di ammissibilità previste in relazione al predetto Programma. La disposizione in esame ha carattere ordinamentale e, pertanto, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 4** stabilisce che le risorse di cofinanziamento nazionale liberate a seguito dell'applicazione nei programmi nazionali e regionali della politica di coesione relativi al periodo di programmazione 2021-2027, dei tassi di cofinanziamento UE fino al massimo del 100 per cento, in coerenza con quanto previsto agli articoli 10, 11 e 12, del regolamento STEP, sono mantenute nell'ambito dei medesimi programmi oggetto di riprogrammazione, per effetto della decisione di approvazione della Commissione europea, ovvero utilizzate dalle Amministrazioni titolari per il perseguimento dei medesimi obiettivi di cui al comma 1 nell'ambito degli Accordi per la coesione..

Il **comma 5** dispone che i progetti cofinanziati nell'ambito delle priorità dedicate agli obiettivi STEP dei programmi nazionali e regionali della politica di coesione sono oggetto di monitoraggio, secondo le modalità di cui all'articolo 5 del presente decreto. La disposizione in esame ha carattere ordinamentale e, pertanto, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 6** prevede che, in attuazione dell'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento STEP, le priorità individuate per le finalità di cui alle lettere a) e b) del comma 1 possono essere sostenute anche mediante le risorse derivanti dalla revisione del PNRR. La disposizione in esame ha carattere ordinamentale e, pertanto, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 9 (Disposizioni in materia di controlli)

L'articolo introduce disposizioni in materia di controlli.



Il **comma 1** reca un'integrazione all'articolo 50, comma 11, del decreto - legge 24 febbraio 2023, n. 13, al fine di prevedere che il contingente dei componenti del Nucleo per le politiche di coesione, addetti allo svolgimento delle attività di controllo di programmi e progetto di investimento pubblici e di Autorità di audit, sia determinato in cinque unità.

L'articolo in esame non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, atteso che le 5 unità addette al controllo costituiscono un sottogruppo del Nucleo per le politiche di coesione, nell'ambito del contingente massimo di 40 componenti del nucleo stesso.

ART. 10 (Disposizioni in materia di utilizzazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione)

L'articolo in esame reca disposizioni in materia di utilizzazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione.

Il **comma 1**, prevede che nelle more della definizione degli Accordi per la coesione di cui all'articolo 1, comma 178, lettera d), della legge n. 178 del 2020, con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), adottata su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, sentita la Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 703, lettera c), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, può essere disposta un'assegnazione, in anticipazione alla programmazione di cui alla medesima lettera d), a valere sulle risorse indicate dalla delibera CIPESS n. 25 del 2023 afferenti alle regioni per le quali non siano stati sottoscritti gli Accordi per la coesione, delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2021-2027. **L'assegnazione di cui al primo periodo può essere disposta, secondo le medesime modalità ivi previste, anche laddove non si addivenga ad un'intesa sul contenuto dei predetti Accordi per la coesione e alla loro conseguente sottoscrizione.** La delibera di cui al primo periodo definisce i cronoprogrammi procedurali e finanziari degli interventi ai quali si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al Capo I del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162. L'assegnazione è finalizzata nel rispetto del criterio di aggiuntività ed escludendo ipotesi di sostituzione di coperture finanziarie già presenti:

- a) al finanziamento di interventi di immediata o di pronta cantierabilità;
- b) al completamento degli interventi non ancora ultimati al termine dei precedenti cicli di programmazione;
- c) al finanziamento di interventi di particolare complessità o rilevanza per gli ambiti territoriali.

La disposizione del comma in esame, limitandosi a prevedere assegnazioni in anticipazione alla programmazione di cui all'articolo 1, comma 178, lettera d) della legge n. 178 del 2020, a valere su risorse già disponibili a legislazione vigente e già imputate programmaticamente alle regioni in forza della sopra menzionata delibera del CIPESS, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 2** prevede che il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri procede all'individuazione degli interventi, cui può essere riconosciuto il finanziamento ai sensi del comma 1, sulla base degli esiti dell'istruttoria svolta ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera d), numero 1, della citata legge n. 178 del 2020.

Il **comma 3** stabilisce che, in seguito alla registrazione da parte degli organi di controllo della delibera del CIPESS di cui al comma 1, ciascuna Amministrazione assegnataria delle risorse è autorizzata ad



avviare le attività. Si prevede, inoltre, che l'Accordo per la coesione, da definire ai sensi del medesimo articolo 1, comma 178, lettera d), della legge 30 dicembre 2020, n. 178, debba dare evidenza degli interventi e delle risorse annuali assegnate ai sensi del comma 1.

Al **comma 4** si prevede che, alla procedura di anticipazione delle risorse ai sensi del comma 1, si applica la disciplina di cui all'articolo 1, comma 178, lettera i), della legge n. 178 del 2020, e le risorse sono trasferite su richiesta dell'Amministrazione assegnataria compatibilmente con le disponibilità annuali di cassa.

Il **comma 5** introduce una modifica all'articolo 23, comma 1-ter del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, inerente all'utilizzo delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione. In particolare, si introduce un ulteriore periodo volto a prevedere che le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come complessivamente determinate ai sensi del primo periodo, possono essere destinate a copertura del cofinanziamento regionale di spese di investimento dei programmi regionali cofinanziati dai fondi europei FESR e FSE plus, senza vincoli di riparto tra i programmi.

Le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 11 (Disposizioni in materia di perequazione infrastrutturale per il Mezzogiorno)

L'articolo in esame reca disposizioni in materia di recupero del divario infrastrutturale tra le regioni del Mezzogiorno d'Italia e le altre aree geografiche del Paese.

Il **comma 1**, al fine di promuovere il recupero del divario infrastrutturale tra le regioni del Mezzogiorno d'Italia e le altre aree geografiche del territorio nazionale, nonché di garantire analoghi livelli essenziali di infrastrutturazione e dei servizi ad essi connessi, prevede che il Fondo di cui all'articolo 22, comma 1-ter della legge 5 maggio 2009, n. 42, è ridenominato «Fondo perequativo infrastrutturale per il Mezzogiorno»

Al **comma 2** si specifica che il predetto fondo perequativo è destinato al finanziamento dell'attività di progettazione e di esecuzione di interventi da realizzare nei territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna e relativi ad infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali e idriche, nonché a strutture sanitarie, assistenziali e scolastiche indicate nel Piano strategico della ZES unica, di cui all'articolo 11 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124. Si prevede, altresì, che gli interventi suscettibili di finanziamento possono consistere nella realizzazione di nuove strutture o nel recupero del patrimonio pubblico esistente, anche mediante la sua riqualificazione funzionale.

Al **comma 3** si demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, adottato di concerto con i Ministri per gli affari regionali e le autonomie, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il compito di definire i seguenti elementi:

- a) l'entità delle risorse assegnate, nei limiti delle risorse del fondo di cui al comma 1, per la realizzazione degli interventi di cui al comma 2 in ciascuna delle regioni indicate nel medesimo comma;
- b) l'amministrazione statale o regionale responsabile, nei limiti delle risorse assegnate, della selezione degli interventi, con l'indicazione degli obiettivi iniziali, intermedi e finali attesi, in coerenza con le risorse annualmente rese disponibili;



- c) i criteri di priorità da utilizzare nella selezione degli interventi da parte delle amministrazioni responsabili;
- d) le modalità di monitoraggio procedurale e finanziario degli interventi attraverso il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, nonché di rendicontazione degli stessi;
- e) i casi e le modalità di revoca dei finanziamenti concessi, nonché di recupero degli stessi.

Il **comma 4** prevede, per ragioni di coordinamento normativo, l'abrogazione dell'articolo 22 della legge n. 42 del 2009, commi 1, 1-bis, 1-quater e 1-quinquies e le parole "Per il finanziamento degli interventi di cui al comma 1-quater" dal comma 1-ter in quanto recanti misure in materia di "perequazione infrastrutturale" tra le diverse aree geografiche del territorio nazionale, ora disciplinata ai sensi del presente articolo

Il **comma 5** modifica l'articolo 7-bis, comma 2, del decreto-legge n. 243 del 2016, al fine di prevedere che, in ogni caso, il volume complessivo di stanziamenti ordinari in conto capitale da destinare agli interventi da realizzare nei territori delle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna non può essere inferiore al 40 per cento delle risorse allocabili.

Il **comma 6** stabilisce che le disposizioni di cui al citato articolo 7-bis, comma 2, del decreto - legge 29 dicembre 2016, n. 243, come modificato dal precedente comma 5, si applicano al riparto delle risorse dei programmi di spesa in conto capitale finalizzati alla crescita o al sostegno degli investimenti da assegnare sull'intero territorio nazionale, che non abbia criteri o indicatori di attribuzione già individuati alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero che, alla medesima data, non rientrino in una programmazione settoriale vincolante.

Il **comma 7** prevede che le disposizioni di cui all'articolo 7-bis, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, si applicano anche alle risorse di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dell'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dell'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e dell'articolo 1, comma 14, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per le finalità indicate, rispettivamente, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 maggio 2017, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 novembre 2018, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, anche al fine di realizzare degli interventi nei territori di cui al comma 2 e selezionati sulla base dei criteri di cui al comma 3, lettera c) in coerenza con le assegnazioni delle risorse dei predetti fondi.

Tale disposizione riveste carattere ordinamentale e non determina, pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 8** inserisce un periodo aggiuntivo all'articolo 7, comma 3, del decreto - legge 19 settembre 2023, n. 124, con il quale si prevede che ai fini della predisposizione del Piano strategico nazionale delle aree interne (PSNAI) si tiene, altresì, conto degli esiti della ricognizione effettuata ai sensi dell'articolo 22, comma 1, della legge 5 maggio 2009, n. 42, nella formulazione vigente alla data di entrata in vigore della presente disposizione e, in particolare, degli esiti della ricognizione relativa alle aree interne dei territori delle regioni diverse da quelle di cui all'articolo 9, comma 2, del presente decreto.

Le disposizioni recate dei commi 5, 6 e 8 hanno carattere ordinamentale e non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



ART. 12 (Disposizioni in materia di contratti istituzionali di sviluppo)

L'articolo reca disposizioni in materia di contratti istituzionali di sviluppo.

Il **comma 1** prevede che, entro il 31 luglio 2024, il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri effettui la ricognizione sullo stato di attuazione, con particolare riferimento all'assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti, dei singoli interventi attuati nell'ambito dei contratti istituzionali di sviluppo, già stipulati alla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.

Il **comma 2** dispone che in relazione ai contratti istituzionali di sviluppo di cui al comma 1, nelle more della ricognizione e della formalizzazione delle conseguenti determinazioni da parte dei tavoli istituzionali previsti dai medesimi contratti, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le funzioni di responsabile unico del contratto (RUC) sono trasferite al Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Al **comma 3** si demanda ad un decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e per il PNRR, adottato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla conclusione della ricognizione di cui al comma 1, di provvedere alla revisione della governance istituzionale e delle modalità attuative dei contratti istituzionali di sviluppo.

Le disposizioni del presente articolo presentano carattere ordinamentale e non determinano, pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 13 (Disposizioni in materia di zone logistiche semplificate)

Il **comma 1** prevede che nelle zone logistiche semplificate istituite ai sensi dell'articolo 1, commi da 61 a 65-bis, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, limitatamente alle zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, è concesso un contributo, sotto forma di credito d'imposta, nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027, in relazione agli investimenti in beni strumentali di cui all'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, realizzati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 15 novembre 2024. La disposizione prevede, altresì, l'applicabilità, in quanto compatibili, delle disposizioni di cui all'articolo 16, commi da 2 a 5, del predetto decreto-legge n. 124 del 2023.

Il **comma 2** stabilisce che il contributo di cui al comma 1 è concesso nel limite di spesa complessivo di 80 milioni di euro per l'anno 2024 e non trova applicazione nelle zone logistiche semplificate istituite ai sensi del secondo periodo dell'articolo 1, comma 62, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Il **comma 3** demanda ad un decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la definizione delle modalità di accesso al beneficio nonché dei criteri e delle modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta e dei relativi controlli, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 2.

Il **comma 4**, prevede che per le finalità di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (contrasto a fenomeni di deindustrializzazione), il "Fondo di sostegno ai comuni marginali" di cui al comma 196 del medesimo articolo 1 è incrementato di euro 20 milioni per l'anno 2024 e di euro 50 milioni per ciascuno degli anni 2025 e 2026.

Il **comma 5** reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dai commi 2 e 4, quantificati in complessivi 100 milioni di euro per l'anno 2024 e in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e



la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che presenta sufficienti disponibilità, ed imputati sulla quota afferente alle Amministrazioni centrali, ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera b), numero 1), della medesima legge n. 178 del 2020.

ART. 14 (Disposizioni in materia di interventi da realizzare nel territorio del Mezzogiorno ed affidati a Commissari straordinari di governo)

L'articolo in esame reca disposizioni in materia di interventi da realizzare nel territorio del Mezzogiorno ed affidati ai commissari straordinari di governo.

Il comma 1, al fine di assicurare la celere realizzazione degli interventi inseriti nel programma di risanamento ambientale e rigenerazione urbana del comprensorio Bagnoli-Coroglio di cui all'articolo 33, comma 13, del decreto - legge 12 settembre 2014, n. 133, prevede che entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei ministri e il Commissario straordinario di Governo di cui al comma 11 -bis del medesimo articolo 33 sottoscrivono un apposito protocollo d'intesa recante l'individuazione degli interventi finanziabili con le risorse di cui al comma 2 e dei relativi cronoprogrammi procedurali e finanziari.

Il comma 2 prevede che alla copertura degli oneri di cui al comma 1 pari a complessivi **1.218** milioni di euro per il periodo 2024-2029, di cui 28 milioni di euro per l'anno 2024, 90 milioni di euro per l'anno 2025, 100 milioni di euro per l'anno 2026, 200 milioni di euro per l'anno 2027 e 400 milioni per ciascuno degli anni 2028 e 2029, si provvede a valere sulle risorse indicate per la regione Campania dalla delibera del CIPESS n. 25/2023 del 3 agosto 2023, adottata ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera b), numero 2), della medesima legge n. 178 del 2020 iscritte nel Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Con delibera del Comitato per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR si provvede all'assegnazione delle risorse relative al finanziamento del programma degli interventi di cui al comma 1. Delle risorse di cui al presente comma è data evidenza nell'Accordo per la coesione da definire tra la regione Campania e il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera d), della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

All'uopo, si evidenzia che ai fini della quantificazione degli oneri previsti dalla disposizione in commento, sono stati considerati gli interventi proposti dal Commissario straordinario ed approvati dalla Cabina di regia di cui all'articolo 33, comma 13, del decreto - legge n. 133 del 2014, nella seduta del 7 marzo 2024, come dettagliati dalla società INVITALIA S.p.a. in qualità di soggetto attuatore degli stessi.

Nella tabella sono riportati i valori considerati:

PROGRAMMA DI RISANAMENTO AMBIENTALE E RIQUALIFICAZIONE URBANA BAGNOLI - COROGLIO RISORSE DISPONIBILI E FONTI FINANZIARIE DA REPERIRE (valori in euro)						
TITOLO DELL'INTERVENTO	CUP	Livello di progettazione disponibile	Costo totale intervento	Fonti finanziarie già disponibili		Fonti finanziarie da reperire
				FSC 2014- 2020	Altre fonti finanziarie	



XIX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Parco Urbano - Lotto completamento bonifica	C65E19000370001 C65E19000360001	Progetto definitivo	56.385.214,21	0,00	0,00	56.385.214,21
Infrastrutture Energia e TLC	C64I19001560001 (Accordo di Programma del 03/03/2020 MASE-Commissario-Invitalia)	Progetto definitivo (in VIA)	1.700.218,70		203.996,42	1.496.222,28
Viabilità interna e accessibilità all'area SIN Bagnoli - Coroglio (Infrastrutture Trasporti)	C61G1900025000 1 (Accordo di Programma del 03/03/2020 MASE-Commissario-Invitalia)	Progetto definitivo (in VIA)	50.449.827,59		2.387.485,65	48.062.341,94
Infrastrutture idriche	C62D1900002000 1 (Accordo di Programma del 03/03/2020 MASE-Commissario-Invitalia)	Progetto definitivo (in VIA)	218.129.872,02		15.006.900,81	203.122.971,21
Rimozione colmata e bonifica arenili	C65E19000350001 (Accordo di Programma del 03/03/2020 MASE-Commissario-Invitalia)	Progetto definitivo (in VIA)	228.090.896,64		7.770.630,00	220.320.266,64
Esecuzione interventi di risanamento sedimenti marini	-	Progetto definitivo (in VIA)	408.779.959,13			408.779.959,13
Esecuzione Interventi Waterfront	-	PFTE	157.596.510,00			157.596.510,00
Esecuzione Parco Urbano	C68G1900015000 8 (Accordo di Programma del 03/03/2020 MASE-Commissario-Invitalia)	PFTE	128.148.311,23	6.000.000,00		122.148.311,23
			1.249.280.809,52	6.000.000,00	25.369.012,88	1.217.911.796,64

Il **comma 3** apporta modifiche all'articolo 1 del decreto - legge 20 settembre 1996, n. 486, recante "disposizioni urgenti per il risanamento dei siti industriali delle aree di Bagnoli e di Sesto San Giovanni". In particolare:

a) al comma 14, sopprime le parole: «comprensivo del ripristino della morfologia naturale della costa in conformità allo strumento urbanistico del Comune di Napoli» escludendo, pertanto, il predetto ripristino morfologico dal piano per la bonifica dell'arenile di Coroglio-Bagnoli;



b) inserisce il comma 14 - bis che prevede che fermo quanto previsto dall'articolo 33, comma 13- bis, del decreto - legge 12 settembre 2014 n.133, in relazione agli interventi di messa in sicurezza, bonifica e risanamento ambientale relativi all'area marino costiera di cui al comma 14, per i quali sono in corso le procedure di valutazione di impatto ambientale, qualora la ridefinizione dei profili localizzativi consegua a modificazioni e integrazioni di singoli interventi già assoggettati a VAS, può procedersi alla valutazione integrata VIA-VAS. In tal caso, la valutazione integrata è effettuata dall'Autorità competente per la VIA e si conclude con l'adozione di un provvedimento unico. La disposizione del comma 14-bis ha carattere ordinamentale e non è, pertanto, suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 4** inserisce all'articolo 14-*quater* del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, recante "disposizioni urgenti per la valorizzazione energetica e la gestione del ciclo dei rifiuti nella Regione siciliana", il comma 6-*bis*. Il nuovo comma dispone che il Commissario straordinario possa avvalersi del supporto tecnico di un numero massimo di quattro esperti o consulenti, scelti anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95. I compensi per il supporto tecnico prestato dai predetti esperti o consulenti sono definiti, con provvedimento del Commissario straordinario, nel limite massimo di 70.000 euro annui, al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione, per ogni esperto o consulente. Gli oneri di cui al presente comma sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare. Restano fermi i limiti retributivi previsti dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4. La disposizione in esame non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica atteso che gli oneri connessi alle retribuzioni degli esperti o dei consulenti sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare, che presentano le necessarie disponibilità a legislazione vigente. A tal riguardo, si evidenzia che l'articolo 14-*quater* del decreto-legge n. 181 del 2023 (norma istitutiva della gestione commissariale in discorso) prevede, al comma 9, che gli interventi in parola - e, dunque, i relativi quadri economici - siano finanziati, nel limite complessivo di 800 milioni di euro, nell'ambito dell'Accordo per la coesione da definire tra la Regione siciliana e il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, eventualmente integrato con le risorse del programma regionale FESR 2021-2027 della Regione siciliana e con le risorse destinate ad interventi complementari di cui all'articolo 1, comma 54, della legge n. 178 del 2020, riferibili alla medesima Regione. Conseguentemente, i compensi da riconoscere agli esperti o consulenti di cui al presente comma, essendo posti a carico dei quadri economici, trovano copertura nelle predette fonti di finanziamento, evidenziandosi che, nell'ambito degli stanziamenti destinati al finanziamento di ciascun quadro economico, è ordinariamente prevista una quota destinata a prestazioni di assistenza tecnica e sulla quale verranno a gravare gli oneri relativi ai compensi da riconoscere ai sopra menzionati esperti o consulenti.

Infatti, la previsione del supporto al Commissario straordinario da parte della struttura regionale di cui all'art. 14 *quater*, sesto comma, del d.l. 181/2023 non consente di risolvere la questione dell'acquisizione di specifiche professionalità per la progettazione preliminare e predisposizione delle procedure per la realizzazione delle complesse infrastrutture in oggetto.

Il quadro economico relativo al supporto di tali tecnici esterni ammonta a 400 mila euro annui al lordo degli oneri fiscali e previdenziali, per i 2 anni di durata del Commissariamento ed equivale appena all'1 per mille dello stanziamento della medesima norma a valere sul FSC quale assistenza per il conseguimento dell'obiettivo della norma e trova copertura nelle risorse individuate dalla medesima disposizione (comma 9) che prevede, peraltro, la contabilità speciale.

Tali fondi già individuati dalla disposizione sono inseriti nell'ambito dell'Accordo per la coesione da definire tra la Regione Siciliana ed il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera d), della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e s.m.i.



ART. 15 (Disposizioni in materia di investimenti)

L'articolo in esame introduce disposizioni in materia di investimenti.

In particolare, la disposizione contenuta al **comma 1** è finalizzata ad assicurare l'efficacia delle azioni di sostegno economico in favore di piccole e micro-imprese, come individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003. A tale scopo si prevede che, nelle aree interne, non si proceda alla revoca delle risorse assegnate ai Comuni, ai sensi dell'articolo 1, commi 65 - ter e 65 - quinquies, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, se utilizzate entro la data del 31 dicembre 2025. Le risorse si intendono utilizzate con l'adozione da parte del Comune, risultante dal sistema di monitoraggio di cui all'articolo 1, comma 245, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, del provvedimento recante l'individuazione degli operatori economici beneficiari delle azioni di sostegno economico, come individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall'articolo 1, comma 65 - ter, secondo periodo, della citata legge n. 205 del 2017.

Con il richiamato comma 65-ter, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è stato istituito, nell'ambito della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne, un fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali, con una dotazione pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. La medesima norma prevede che il fondo in questione sia ripartito tra i comuni presenti nelle aree interne con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dal Ministro per il Sud e la coesione territoriale, che ne stabilisce termini e modalità di accesso e rendicontazione. Alla predetta disposizione normativa è stata data attuazione con il d.P.C.M. 24 settembre 2020.

Appare tuttavia necessario intervenire sul predetto d.P.C.M., in ragione delle difficoltà riscontrate dai Comuni beneficiari in sede di esecuzione della misura.

Con la norma in esame si introduce la possibilità fino al 31 dicembre 2025, di utilizzare i residui di cassa di una annualità oltre alle risorse dell'annualità successiva, fino a concorrenza dell'intero importo assegnato al Comune.

Attualmente, le risorse sono state trasferite sia in termini di cassa che di competenza alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed imputate in un apposito capitolo di bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri (cap. 994 denominato Fondo di sostegno ai comuni marginali - piano gestionale 01) a seguito della soppressione dell'Agenzia per la Coesione Territoriale (vedi tabella nr. 1).

Tabella n. 1

Fondo sostegno comuni marginali Art. 1 c 65 ter e quinquies L. 205/2017 DPCM 24/09/2020 210 Meuro (90 Meuro 2020 - 60 Meuro 2021 - 60 Meuro 2022)						
(AREE INTERNE)						
dotazione fondo	Trasferimenti ai Comuni effettuati dal MEF	trasferimenti MEF a ex ACT	Trasferimenti a favore dei Comuni eseguiti da ex ACT fino al 30/11/2023	trasferimenti ancora da effettuare ai comuni su risorse trasferite da Mef a ex ACT (c-d)	Trasferimenti effettuati dal MEF a PCM a saldo dotazione fondo DMT N. 275587 del 12 dicembre 2023	Saldo disponibilità totale risorse competenza e cassa trasferite da ex Agenzia e MEF a PCM da liquidare ai Comuni (e+f)
<i>a</i>	<i>B</i>	<i>c</i>	<i>D</i>	<i>e</i>	<i>F</i>	<i>g</i>



210.000.000,00	90.000.000,00	60.000.000,00	28.101.424,91	31.897.575,09	60.000.000,00	91.897.575,09
----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Con la disposizione del **comma 2** si intende favorire la coesione sociale e lo sviluppo economico nei comuni svantaggiati, di cui all'articolo 1, comma 65 - sexies, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. A tale fine, si prevede che non si proceda alla revoca delle risorse assegnate ai Comuni, ai sensi del medesimo comma 65 - sexies e dell'articolo 1, comma 198, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, qualora utilizzate entro la data del 31 dicembre 2025. Le risorse si intendono utilizzate con l'adozione, da parte del Comune, risultante dal sistema di monitoraggio di cui all'articolo 1, comma 245, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, del provvedimento recante l'individuazione dei beneficiari delle iniziative ammissibili a finanziamento, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1, comma 65 - sexies, della legge n. 205 del 2017 e dall'articolo 1, comma 198, della legge n. 178 del 2020.

Il richiamato articolo 1, comma 65-sexies, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha previsto l'incremento del fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali di cui al comma 65-ter istituito presso il Dipartimento per le politiche di coesione e il sud della Presidenza del Consiglio dei ministri per lo sviluppo delle aree interne, per un valore pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, al fine di realizzare interventi di sostegno alle popolazioni residenti nei comuni svantaggiati, a carico delle risorse del Fondo sviluppo e coesione 2014-2020.

La dotazione del Fondo in questione, originariamente pari 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, è stata successivamente incrementata (articolo 1, comma 198, legge 30 dicembre 2020 n. 178) per un importo pari a euro 30 milioni per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Alla predetta disposizione normativa è stata data attuazione con il d.P.C.M. 30 settembre 2021.

L'articolo 7, comma 1, del citato d.P.C.M. dispone quanto segue: *«Il contributo è revocato, integralmente o parzialmente, nel caso di mancato o parziale utilizzo, verificato attraverso il monitoraggio di cui all'art. 6, decorsi dodici mesi dall'assegnazione delle risorse.»*. Tale disposizione si pone, tuttavia, in contrasto con quanto previsto dall'articolo 5, comma 3, il quale dispone che *«L'utilizzo delle risorse, di cui al comma 2, deve avvenire entro sei mesi dalla conclusione dell'annualità di erogazione del contributo da parte del Ministero dell'economia e delle finanze ai singoli comuni.»*

Appare quindi necessario intervenire sul predetto d.P.C.M., al fine di uniformare le disposizioni in esso contenute, anche in ragione delle difficoltà riscontrate dai Comuni beneficiari in sede di esecuzione della misura e dell'importanza della finalità del d.P.C.M. in esame, che ha quale principale obiettivo la realizzazione di interventi a sostegno alle popolazioni residenti nei comuni svantaggiati.

Attualmente le risorse in questione sono state trasferite, sia in termini di cassa, che di competenza alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed imputate ad un apposito capitolo di Bilancio della PCM (cap. 994 denominato Fondo di sostegno ai comuni marginali - piano gestionale 02) a seguito della soppressione dell'Agenzia per la Coesione Territoriale (vedi tabella nr. 2).

Tabella 2

Fondo sostegno comuni marginali Art. 1 c 65 sexies L. 205/2017 e art. 1 c 198 L 178/2020 DPCM 30/09/2021 180 Meuro							
dotazione fondo	importo pagamenti diretti MEF	trasferimenti MEF a ex ACT	Pagamenti a favore dei comuni eseguiti da ex ACT fino al 30/11/2023	Restituzioni da Comuni per trasferimenti non dovuti dopo il 30/11/2023	Importi ancora da trasferire ai comuni su risorse trasferite dal MEF a ex ACT (c-d)	trasferimenti effettuati dal MEF alla PCM a saldo dotazione fondo DMT	totale risorse trasferite da ex Agenzia e MEF a PCM da liquidare ai Comuni (f+g)



						N. 275587 del 12 dicembre 2023	
<i>a</i>	<i>B</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	<i>g</i>	<i>h</i>
180.000.000,00	-	165.000.000,00	72.518.657,50	-	92.481.342,50	15.000.000,00	107.481.342,50

Le disposizioni dei commi 1 e 2 non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, atteso che le stesse si limitano ad escludere la revoca delle risorse già stanziata e assegnate ai Comuni delle aree interne, laddove utilizzate entro la data del 31 dicembre 2025.

Comma 3 L'articolo 3, comma 19, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 vieta alle regioni a statuto ordinario, agli enti locali, alle aziende e agli organismi ad eccezione delle società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici di ricorrere all'indebitamento per il finanziamento di conferimenti rivolti alla ricapitalizzazione.

La norma proposta mira a prevedere una deroga per le società SORICAL (ente gestore del servizio idrico integrato regionale di cui agli articoli 18 e 18-bis della legge regionale della regione Calabria n. 10 del 20 aprile 2022, e alla deliberazione n. 09 del 25 ottobre 2022 dell'Autorità Rifiuti e Risorse Idriche della Calabria), e SACAL (società di gestione degli aeroporti regionali di cui alle leggi regionali della Regione Calabria n. 28 del 28 luglio 2021, e n. 43 del 28 dicembre 2021), entrambe di proprietà della Regione Calabria, per consentire loro, e quindi al loro socio Regione Calabria, di porre in essere operazioni di finanziamento, ricapitalizzazione e capitalizzazione aventi ad oggetto la realizzazione di infrastrutture pubbliche, o di ristrutturazione finanziaria, o di attuazione di un programma di investimenti già approvato, qualora le perdite, anche ultrannuali, risultino complessivamente assorbite in un piano economico finanziario approvato dall'Autorità competente. La deroga opera nel limite massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2024 e 25 milioni di euro per l'anno 2025, per ciascuna delle due società.

Per quanto riguarda SACAL, si prospetta un'operazione di aumento di capitale di circa 75 Mln€, finalizzata a fornire alla Società gli adeguati mezzi propri necessari per attuare il progetto di sviluppo degli aeroporti calabresi.

La predetta misura è finalizzata alla realizzazione di un programma di investimenti nell'ambito della ricognizione degli interventi infrastrutturali effettuata dal CIPESS ai sensi dell'art. 44, comma 7-bis, del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito con Legge 28 giugno 2019, n. 58 e s.m.i., nel quale la Regione Calabria ha formulato una proposta di inserimento di un Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) funzionale all'implementazione del sistema aeroportuale della Regione Calabria, il quale risulta basato sui tre scali di rilevanza regionale e internazionale, ossia gli aeroporti di Lamezia Terme, Crotone e Reggio Calabria.

Tale Contratto, firmato tra gli altri dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal MEF, da ENAC e dagli altri ministeri competenti per materia, espressamente valorizza gli investimenti da avviare a cofinanziamento. Tale aspetto può essere gestito esclusivamente mediante apporto di mezzi propri dei soci o indebitamento diretto (mezzi di terzi).



In seguito alla presentazione della predetta proposta, è stata avviata una interlocuzione tra il Ministro per il Sud e la Regione Calabria, volta a promuovere e coordinare la sottoscrizione del "CIS Volare", avente ad oggetto la realizzazione di interventi infrastrutturali presso i predetti aeroporti.

Con successiva Delibera della Giunta della Regione Calabria n. 442 del 30 settembre 2022, tra le altre cose, sono state individuate le risorse con cui coprire i costi derivanti dagli interventi di cui al citato "CIS Volare" e sono state indicate le risorse con cui coprire il fabbisogno finanziario derivante da tali interventi.

La SACAL è il soggetto attuatore degli interventi contemplati nel CIS Volare sottoscritto nel 2022 con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministro per il Sud e la coesione territoriale, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Ministero del Turismo, Ministero della Transizione Ecologica, Ministero dell'Interno, Regione Calabria, Enac e Invitalia.

Il CIS Volare, considerando gli aeroporti un asset strategico per lo sviluppo della Regione Calabria, soprattutto alla luce dell'aumento del traffico passeggeri dopo la fine della pandemia da Covid19, è stato avviato con una dotazione iniziale di 215,5 Mln€, principalmente a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2014-2020 è finalizzato ad ampliare, riqualificare e migliorare la sicurezza degli aeroporti calabresi. Si prevede di realizzare 21 interventi, di cui 9 riservati all'aeroporto di Lamezia Terme (per un totale di 119,5 Mln€), 6 per l'aeroporto di Reggio Calabria (60 Mln€) e altri 6 per quello di Crotona (36 Mln€).

Gli investimenti più consistenti riguardano lo sviluppo dell'aerostazione passeggeri di Lamezia Terme (75 Mln€), la ristrutturazione e messa in sicurezza dello scalo di Reggio Calabria (27,5 Mln€) e lo sviluppo delle infrastrutture necessarie per la realizzazione di una base aerea di Protezione Civile all'interno dell'aeroporto di Crotona (20 Mln€). La realizzazione delle opere è prevista entro il 31 dicembre 2026, salvo eventuali scostamenti motivati ed autorizzati.

Il budget del Contratto Istituzionale di Sviluppo "Volare" proviene per 155 Mln€ da una riprogrammazione delle risorse FSC 2014-2020 comprese nei Piani Sviluppo e Coesione del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (25 Mln€) e della Regione Calabria (circa 130 Mln€). Le restanti risorse derivano invece dalla dotazione della SACAL, che gestisce i tre scali calabresi di Lamezia Terme, Reggio Calabria e Crotona.

Tali investimenti comportano per SACAL una forte esposizione finanziaria, dato che i contributi coprono solo quota parte degli investimenti necessari e che la loro erogazione è subordinata all'effettiva realizzazione degli investimenti stessi.

Per far fronte a tale esposizione finanziaria, la Regione Calabria si rende disponibile a sottoscrivere un aumento di capitale fino a 75 Mln€, che consenta di fornire gli adeguati mezzi propri per realizzare gli investimenti previsti.

È opportuno rilevare che SACAL ha subito un profondo rinnovamento della gestione caratteristica, finanziaria e patrimoniale negli ultimi due anni determinato dal cambiamento dell'assetto proprietario che ha portato la Regione ad assumere de jure il ruolo di socio di maggioranza.

I risultati conseguiti nel 2023 e le prospettive negli anni a seguire fino al 2033 sono contenuti nel piano economico-finanziario a carattere strategico.

In particolare, il bilancio 2023 - che quindi ha completato l'iter amministrativo degli organi sociali - espone un utile netto di oltre 290 mila euro. Inoltre, il suddetto piano economico-finanziario prevede già dal 2024 un EBITDA di circa il 20% con una crescita che si attesta a partire dal 2028 stabilmente a circa il 40%.

Per quanto riguarda SORICAL, si prospetta un'operazione di aumento di capitale di circa 75 Mln€, finalizzata a fornire alla Società gli adeguati mezzi propri necessari per attuare il progetto di avvio



della gestione unitaria del Servizio Idrico Integrato, con particolare riferimento alla realizzazione degli investimenti necessari per l'efficientamento quali-quantitativo del servizio idrico e del servizio depurazione.

In data 25/10/2022, con Delibera n. 9, e successiva Delibera n. 12 del 30/12/2022, ARRICAL ha affidato la gestione del servizio idrico integrato a Sorical, con conseguente sottoscrizione, in data 25/10/2022, tra ARRICAL e SORICAL di apposita Convenzione di Affidamento del Servizio idrico integrato della durata trentennale.

In forza del mandato ricevuto ed anche sulla scorta dell'esperienza pregressa, SORICAL ha formulato una strategia di interventi, confluita nel nuovo Piano d'Ambito in corso di adozione da parte di ARRICAL, parallela alle attività di subentro operativo alle gestioni comunali, finalizzata all'ottimizzazione dell'erogazione del servizio all'utenza, all'upgrade gestionale degli asset e alla sostenibilità dell'uso della risorsa idrica. SORICAL, in forza della citata Convenzione di Affidamento del Servizio idrico integrato è soggetto attuatore del Piano degli Interventi. Inoltre con Decreto n. 1/2024 ARRICAL ha approvato il Piano operativo di transizione alla gestione unitaria del servizio idrico integrato, corredato da Cronoprogramma di subentro alle 404 attuali gestioni comunali in economia.

Gli investimenti programmati nell'arco temporale 2024-2029 (di 570 Mln€ complessivi), verso cui SORICAL è soggetto attuatore, mirano a superare le criticità maggiormente rilevanti con l'obiettivo prioritario di: i) efficientare e rifunzionalizzare le reti di distribuzione idropotabile in relazione alle perdite e alla qualità dell'acqua distribuita; ii) realizzare l'infrastruttura di collettamento e/o trattamento delle acque reflue urbane laddove l'agglomerato sotteso sia già interessato e/o interessabile da procedure europee di infrazione comunitaria; iii) efficientare e/o incrementare le infrastrutture preposte all'approvvigionamento idrico (captazione e adduzione) e alla potabilizzazione (impianti di potabilizzazione).

Nonostante la società abbia registrato utili di esercizio nelle ultime quattro annualità, tali investimenti comportano una forte esposizione finanziaria, dato che i contributi coprono solo quota parte degli investimenti necessari e che la loro erogazione è subordinata all'effettiva realizzazione degli investimenti stessi.

Per far fronte a tale esposizione finanziaria, la Regione Calabria si rende disponibile a sottoscrivere un aumento di capitale di 75 Mln€, che consenta di fornire gli adeguati mezzi propri per realizzare gli investimenti previsti.

Considerato che le due società sono classificate all'esterno del perimetro della pubblica amministrazione, la disposizione comporta oneri complessivi in termini di fabbisogno pari a 100 milioni di euro per l'anno 2024 e 50 milioni di euro per l'anno 2025, ai quali si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1-quater, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.

Il **comma 4** introduce modifiche all'articolo 1, comma 496, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, con il quale sono istituiti, presso il Ministero della transizione ecologica (ora Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica), un Comitato di indirizzo e un Comitato direttivo del Fondo italiano per il clima. Le modifiche introdotte sono volte a prevedere che il Comitato di indirizzo definisca l'orientamento strategico e le priorità di investimento del sistema dei limiti di rischio che, in coerenza con le finalità istituzionali perseguite e tenendo conto degli specifici rischi assumibili dal Fondo, anche in ragione delle aree geografiche di destinazione ritenute prioritarie e delle modalità di intervento, miri a perseguire il mantenimento di un'adeguata disponibilità di risorse del Fondo medesimo in un arco pluriennale, considerato il portafoglio complessivo. La disposizione ha carattere ordinamentale e, pertanto, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



ART. 16 (Misura nazionale per la promozione dell'autoimpiego nel lavoro autonomo, nelle libere professioni e nell'attività d'impresa)

Il **comma 1** prevede che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nell'ambito della strategia nazionale delle politiche attive, ai fini della promozione dell'inclusione attiva e dell'inserimento al lavoro mediante l'autoimpiego, definisce specifiche azioni a sostegno dell'avvio di attività di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero-professionali. Tali azioni sono finanziate nei limiti delle risorse di cui all'articolo 20 e con i termini, criteri e le modalità definiti con i decreti di cui agli articoli 17, comma 6, e 18, comma 6.

ART. 17 (Autoimpiego Centro-Nord Italia)

L'articolo in esame disciplina una specifica iniziativa a supporto dell'inserimento al lavoro mediante l'autoimpiego denominata "Autoimpiego Centro-Nord Italia".

Il **comma 1** prevede che sono ammesse al finanziamento, nei termini e secondo le modalità di cui ai commi 4, 6 e 7, le iniziative economiche finalizzate all'avvio di attività di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero-professionali, in forma individuale o collettiva, ivi comprese quelle che prevedono l'iscrizione ad ordini o collegi professionali localizzate nei territori diversi da quelli indicati al comma 1, primo periodo, dell'articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.

Il **comma 2** dispone che le attività di cui al comma 1 possono essere avviate in forma individuale mediante apertura di partita IVA per la costituzione di impresa individuale o per lo svolgimento di attività libero-professionale, ovvero in forma collettiva mediante costituzione società in nome collettivo società cooperativa, società in accomandita semplice, società a responsabilità limitata, nonché società cooperativa o società tra professionisti. Alle imprese in forma collettiva possono partecipare soggetti diversi dai destinatari dell'intervento indicati al comma 3, fermo restando che, in tal caso, il controllo e l'amministrazione della società spettano ai soggetti di cui al comma 3.

Il **comma 3** dispone che i destinatari dell'intervento sono i giovani di età inferiore ai 35 anni che hanno uno dei seguenti requisiti:

- a) condizioni di marginalità, vulnerabilità sociale e discriminazione, come definite dal Piano nazionale giovani, donne e lavoro;
- b) inoccupati, inattivi e disoccupati;
- c) disoccupati destinatari delle misure del programma di politica attiva Garanzia di occupabilità dei lavoratori GOL.

Il **comma 4** individua le seguenti iniziative ammissibili al finanziamento:

- a) erogazione di servizi di formazioni e di accompagnamento alla progettazione preliminare per l'avvio delle attività di cui al comma 1 definita su base territoriale e di concerto con le Regioni interessate, in coerenza con il Programma Giovani, Donne e Lavoro 2021- 2027 e con il programma GOL;
- b) tutoraggio, finalizzato all'incremento delle competenze e al supporto dei soggetti di cui al comma 3 nell'avvio e nello svolgimento delle attività di cui al comma 1;
- c) interventi di sostegno consistenti nella concessione di incentivi in favore dei soggetti di cui al comma 3 per l'avvio delle attività di cui al comma 1.

Il **comma 5** specifica che le iniziative di cui al comma 4 sono oggetto di attività di divulgazione informativa e promozione, attraverso i centri regionali per l'impiego, gli sportelli delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, e gli sportelli regionali per le imprese.



Il **comma 6** demanda ad un decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali adottato di concerto con il Ministro per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il PNRR, e con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, l'individuazione dei termini, dei criteri e delle modalità di finanziamento delle iniziative di cui al comma 4, aventi come destinatari i soggetti individuati al comma 3, in coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato 2021 – 2027, nonché con i contenuti e gli obiettivi specifici del Programma nazionale "Giovani, Donne e Lavoro" 2021 – 2027.

Al **comma 7** si specifica che gli incentivi di cui al comma 4, lettera c) sono fruibili in via alternativa, in conformità con le disposizioni al regolamento (UE) 2023/2831 sugli aiuti *de minimis*, e consistono nel riconoscimento di:

a) un voucher di avvio in regime *de minimis*, non soggetto a rimborso, utilizzabile per l'acquisto di beni, strumenti e servizi per l'avvio delle attività di cui al comma 1, per un importo massimo di trentamila euro, aumentato fino a quarantamila euro per le attività aventi sede legale nei territori delle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2016. Nel caso di acquisto di beni e servizi innovativi, tecnologici e digitali o di beni diretti ad assicurare la sostenibilità ambientale o il risparmio energetico, l'importo massimo del voucher è di quarantamila euro, incrementabile fino a cinquantamila euro per le attività localizzate nei territori delle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2009 e 2016;

b) un aiuto in regime *de minimis* per programmi di spesa di valore non superiore a centoventimila euro, consistente in un contributo a fondo perduto fino al 65 per cento dell'investimento per l'avvio delle attività di cui al comma 1;

c) un aiuto in regime *de minimis* per programmi di spesa oltre i centoventimila euro e fino a duecentomila euro, consistente in un contributo a fondo perduto fino al 60 per cento dell'investimento per l'avvio delle attività di cui al comma 1.

Il **comma 8** prevede che se le iniziative finanziate coinvolgono disoccupati iscritti al programma GOL beneficiari della Naspi di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, tali soggetti possono cumulare i trattamenti in godimento solo in caso di richiesta di erogazione del trattamento di disoccupazione in unica soluzione al fine di utilizzarli come capitale d'avvio da conferire nelle iniziative finanziate. Si prevede, infine, che le iniziative finanziate dal presente articolo dirette ai beneficiari del Supporto per la formazione e il lavoro di cui al decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 sono compatibili con l'indennità da essi percepita ai sensi dell'articolo 12 del medesimo decreto-legge.

Il **comma 9** afferma che le misure di cui al presente articolo si attuano nel limite di spesa di 30,5 milioni di euro per l'anno 2024 e di 274,5 milioni di euro per l'anno 2025.

Alla copertura finanziaria del presente articolo provvede l'articolo 20.

ART. 18 (Resto al SUD 2.0)

L'articolo in esame disciplina una specifica iniziativa a supporto dell'inserimento al lavoro mediante l'autoimpiego denominata "Resto al SUD 2.0".

In particolare, il **comma 1** prevede che a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, per promuovere l'avvio di nuove attività localizzate nei territori di cui al comma 1, primo periodo, dell'articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 (Abruzzo e regioni del Mezzogiorno), è istituita una specifica misura denominata Resto al SUD 2.0.

Il **comma 2** prevede che le attività di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero-professionali, in forma individuale o collettiva, ivi comprese quelle che prevedono l'iscrizione ad ordini o collegi



professionali, possono essere avviate in forma individuale mediante apertura di partita IVA per la costituzione di impresa individuale o per lo svolgimento di attività libero-professionale, ovvero in forma collettiva mediante costituzione di società in nome collettivo, società cooperativa, società in accomandita semplice, società a responsabilità limitata, nonché società cooperativa o società tra professionisti. Alle imprese in forma collettiva possono partecipare soggetti diversi da quelli indicati al comma 3, fermo restando che in tal caso il controllo e l'amministrazione della società spettano ai soggetti di cui al comma 3.

Il **comma 3** prevede che sono destinatari dell'intervento i giovani di età inferiore ai 35 anni che hanno uno dei seguenti requisiti:

- a) condizioni di marginalità, vulnerabilità sociale e discriminazione, come definiti dal Piano nazionale giovani, donne e lavoro;
- b) inoccupati, inattivi e disoccupati;
- c) disoccupati destinatari delle misure del programma di politica attiva Garanzia di occupabilità dei lavoratori GOL.

Il **comma 4** elenca le seguenti iniziative ammissibili a finanziamento:

- a) erogazione di servizi di formazioni e di accompagnamento alla progettazione preliminare per l'avvio delle attività di cui al comma 1 definita su base territoriale e di concerto con le Regioni, in coerenza con il Programma Giovani, Donne e Lavoro ed il programma GOL;
- b) tutoraggio, finalizzato all'incremento delle competenze, al fine di supportare i destinatari di cui al comma 3 nelle fasi di realizzazione della nuova iniziativa;
- c) interventi di sostegno all'investimento, consistenti nella concessione di incentivi per l'avvio delle attività di cui al comma 2 ai destinatari di cui al comma 3.

Il **comma 5** dispone che le iniziative di cui al comma 4 sono oggetto di divulgazione informativa e promozione, attraverso i centri regionali per l'impiego, gli sportelli delle Camere di Commercio Industria artigianato e agricoltura, gli sportelli regionali per le imprese, la Struttura Sisma Abruzzo 2009 e la struttura del Commissario straordinario ricostruzione sisma 2016.

Il **comma 6** demanda ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il PNRR, e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'individuazione dei termini, dei criteri e delle modalità di finanziamento delle iniziative di cui al comma 4, aventi come destinatari i soggetti di cui al comma 3, in coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato 2021 - 2027, nonché con i contenuti e gli obiettivi specifici del Programma nazionale "giovani, donne e lavoro" 2021 - 2027.

Il **comma 7** specifica che gli incentivi di cui al comma 4, lettera c) sono fruibili, in conformità con il regolamento (UE) 2023/2831 sugli aiuti *de minimis*, in via alternativa e consistono nel riconoscimento di:

- a) un voucher di avvio in regime *de minimis*, non soggetto a rimborso, utilizzabile per l'acquisto di beni, strumenti e servizi per l'avvio delle attività di cui al comma 2, per un importo massimo di quarantamila euro per le attività localizzate nelle aree del Mezzogiorno. Nel caso di acquisto di beni e servizi innovativi, tecnologici e digitali o di beni diretti ad assicurare la sostenibilità ambientale o il risparmio energetico, l'importo massimo del voucher è di cinquantamila euro per le attività di cui al comma 2 localizzate nelle aree del Mezzogiorno;
- b) un aiuto in regime *de minimis* per programmi di spesa di valore non superiore a centoventimila euro, consistente in un contributo a fondo perduto fino al 75 per cento per l'avvio dell'attività di cui al comma 2 localizzate nelle aree del Mezzogiorno;
- c) un aiuto in regime *de minimis* per programmi di spesa oltre i centoventimila euro e fino ai duecentomila euro, consistente in un contributo a fondo perduto fino al 70 per cento per l'avvio dell'attività di cui al comma 2, localizzate nelle aree del Mezzogiorno.



Il **comma 8** dispone che se le iniziative di cui ai commi precedenti sono destinate ai disoccupati iscritti al programma GOL beneficiari di Naspi di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 22, tali soggetti possono cumulare i trattamenti in godimento solo in caso di richiesta di erogazione del trattamento di disoccupazione in unica soluzione al fine di utilizzarli come capitale d'avvio da conferire nelle iniziative finanziate. Le iniziative finanziate dal presente articolo dirette ai beneficiari del Supporto per la formazione e il lavoro di cui al decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 sono compatibili con l'indennità da essi percepita ai sensi dell'articolo 12 del medesimo decreto-legge.

Il **comma 9** prevede che per tutte le iniziative non coerenti con le disposizioni di cui al presente articolo, e nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente, continuano ad applicarsi la misura "Resto al Sud" di cui all'articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 2017.

Il **comma 10** afferma che le misure di cui al presente articolo si attuano nel limite di spesa di 49,5 milioni di euro per l'anno 2024 e di 445,5 milioni di euro per l'anno 2025.

Alla copertura finanziaria del presente articolo provvede l'articolo 20.

ART. 19 (Soggetti gestori)

L'articolo in esame disciplina le modalità di gestione della Misura nazionale di sostegno di per la promozione dell'autoimpiego nel lavoro autonomo, nelle libere professioni e nell'attività d'impresa di cui all'articolo 16.

Il **comma 1** prevede che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si avvale, quali soggetti gestori delle misure di cui agli articoli 17 e 18, delle società Sviluppo Lavoro Italia spa, Agenzia per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa -Invitalia Spa- ed Ente Nazionale Microcredito. Il coordinamento dell'attività formativa è affidato all'Ente Nazionale Microcredito, mentre le attività di tutoraggio, la selezione delle domande, l'istruttoria, la concessione ed erogazione degli incentivi di cui agli articoli 17 e 18 sono affidate ad Invitalia Spa.

Al **comma 2** si prevede che le regioni erogano i servizi di informazione, orientamento, consulenza e supporto ai destinatari delle misure di cui agli articoli 17 e 18 attraverso i centri per l'impiego e per il tramite degli sportelli di informazione e assistenza all'autoimpiego. Le risorse necessarie alla promozione e gestione territoriale delle predette misure sono erogate su base regionale, in ragione dei criteri e dei parametri definiti nel Programma Nazionale "giovani, donne e lavoro" e nel programma GOL del PNRR.

Al **comma 3** si dispone che le regioni possono cofinanziare le misure di cui agli articoli 17, comma 4 e 18, comma 4.

Il **comma 4** prevede che per il coordinamento delle informazioni necessarie alla gestione delle Misure di cui agli articoli 17 e 18 e per favorirne l'accessibilità da parte dei beneficiari, il Ministero del lavoro implementa il Sistema Informativo per l'inclusione sociale e lavorativa, (SIISL), al fine di consentirne l'interoperabilità con le piattaforme regionali nonché dei soggetti gestori che concorrono all'attuazione della misura.

Il **comma 5** afferma che all'attuazione dei commi 1 e 4 si provvede a valere sulle risorse del Programma nazionale "Giovani, donne e lavoro" 2021 - 2027, di cui all'articolo 20, comma 1, lettera a), nel limite della quota delle risorse assegnate alle misure di cui agli articoli 17 e 18 destinabili a spese di gestione secondo le procedure ed i criteri di ammissibilità previsti dal medesimo Programma 5.

Il comma 6 prevede che all'attuazione dei commi 2 e 3 si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, atteso che le attività cui devono ottemperare le



Amministrazioni pubbliche interessate rientrano tra le funzioni ed i compiti d'istituto delle Amministrazioni stesse.

ART. 20 (Disposizioni finanziarie per le misure di promozione dell'autoimpiego nel lavoro autonomo, nelle libere professioni e nell'attività d'impresa)

L'articolo in esame reca la quantificazione e la copertura finanziaria degli oneri connessi alle misure di cui agli articoli 17, 18 e 19, pari a 800 milioni di euro complessivi di cui 80 milioni di euro per l'anno 2024 e 720 milioni di euro per l'anno 2025. (comma 1).

Il **comma 2** prevede che agli oneri di cui al comma 1 si provvede:

- a) quanto ad euro 700 milioni a valere sul Piano nazionale giovani donne e lavoro 2021-2027, a copertura degli interventi previsti per i beneficiari del medesimo Piano nel rispetto delle procedure e dei vincoli anche territoriali di ammissibilità dello stesso programma;
- b) quanto ad euro 100 milioni a valere sulle risorse del PNRR programma GOL a copertura degli interventi previsti per i beneficiari del medesimo programma.

Gli articoli 16, 17 e 18, prevedono diverse iniziative finanziabili per l'avvio di attività di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero-professionali.

Le iniziative sono di seguito sintetizzate:

Autoimpiego Centro-Nord Italia	Investo al SUD
<ul style="list-style-type: none"> • Erogazione di servizi di formazioni e di accompagnamento alla progettazione preliminare per l'avvio delle attività 	<ul style="list-style-type: none"> • Erogazione di servizi di formazioni e di accompagnamento alla progettazione preliminare per l'avvio delle attività nelle regioni del sud
<ul style="list-style-type: none"> • Tutoraggio finalizzato all'incremento delle competenze e al supporto dei destinatari che hanno avviato le attività imprenditoriali 	<ul style="list-style-type: none"> • Tutoraggio finalizzato all'incremento delle competenze e al supporto dei destinatari che hanno avviato le attività imprenditoriali nelle regioni del sud
<ul style="list-style-type: none"> • Concessione di incentivi a fondo perduto per l'avvio delle attività nelle regioni del centro-nord 	<ul style="list-style-type: none"> • Concessione di incentivi a fondo perduto per l'avvio delle attività nelle regioni del sud

Le azioni sono finanziate nell'ambito del Programma nazionale giovani, donne e lavoro per un ammontare di 700 milioni di euro e di 100 milioni di euro sul PNRR per il periodo dal 2024 al 2029.

Occorre precisare che le iniziative di cui agli articoli 17, comma 4, e 18, comma 4, sono, ai sensi dei rispettivi e successivi commi 5, oggetto di attività di divulgazione informativa e di promozione, attraverso i centri regionali per l'impiego, gli sportelli delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, gli sportelli regionali per le imprese nonché, per la misura di cui all'articolo 18, la Struttura Sisma Abruzzo 2009 e la Struttura del Commissario straordinario ricostruzione sisma 2016. Tali attività sono già oggetto di finanziamento da parte del Piano, rientrando nelle risorse stanziare per l'assistenza tecnica.

Con riferimento alla copertura finanziaria a valere sul Piano nazionale giovani, donne e lavoro, l'articolo 20, comma 2, lettera a), stabilisce che la dotazione è pari a 700 milioni ed è a valere sulla Priorità 1 del PN, "Giovani sotto 35 anni".

La dotazione complessiva di 700 milioni di euro, comprensiva degli oneri di gestione che potranno essere riconosciuti ai sensi dell'articolo 19 comma 1, secondo le procedure ed i criteri di ammissibilità propri del predetto PN, è destinata, in coerenza con le percentuali di ripartizione delle categorie di



regioni del PN, agli interventi per i destinatari, all'azione "Investo al sud" per circa il 65% delle risorse e la parte residua per l'azione "Autoimpiego Centro Nord Italia".

Per il dimensionamento del fabbisogno delle azioni sono stati presi in considerazione i dati di monitoraggio di misure analoghe (resto al sud, Yes I start up, Progetto Tutoring) attuate nel recente passato. Si segnala che le azioni non hanno impatto sul bilancio dello Stato in quanto le risorse del Programma giovani, donne e lavoro saranno rendicontate alla CE e pertanto rimborsate al Programma sulla base delle norme sull'ammissibilità delle spese del FSE+.

Intervento	Numero destinatari	Costo unitario stimato	Costo totale
Formazione centro nord	5.000,00	1.847,00	9.965.000,00
Formazione sud	10.000,00	1.847,00	18.470.000,00
Tutoring centro nord	5.000,00	4.771,00	23.855.000,00
Tutoring sud	10.000,00	4.771,00	47.710.000,00
Incentivi centro-nord	5.000,00	40.000,00	200.000.000,00
Incentivi sud	10.000,00	40.000,00	400.000.000,00

È stata stimata una platea di 15.000 a destinatari (di cui oltre il 65% al sud) e un contributo a fondo perduto medio di 40 mila euro considerato che i destinatari dovranno contribuire finanziariamente ai costi dei piani di investimento in percentuali variabili in base alla localizzazione delle iniziative imprenditoriali.

I costi della formazione sono stati calcolati stimando interventi di circa 40 ore di formazione (individuale o individualizzata) per destinatario. I costi del tutoraggio sono stati valorizzati ipotizzando per ciascun destinatario la fruizione di un beneficio reale del valore di 4.700 euro a copertura dei servizi di accompagnamento fruiti.

Di seguito, si riporta la ripartizione della dotazione complessiva per anno e per categoria di regione, secondo le percentuali previste dalla Priorità 1 del PN.

Priorità	Obiettivo specifico	Fondo	Categoria di regione	Autoimpiego GIOVANI UNDER 35				Regioni per categoria/note
				2024	2025	% ripartizione per categoria di regione	Totale	
1	ESO4.1	FSE+	Più sviluppate	21.665.786,00	194.992.076,00	30,95112314295560%	216.657.862,00	Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, PA Bolzano, PA Trento, Piemonte, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto
1	ESO4.1	FSE+	In transizione	3.828.792,00	34.459.124,00	5,46970214671664%	38.287.916,00	Abruzzo, Marche, Umbria
1	ESO4.1	FSE+	Meno sviluppate	44.505.422,00	400.548.800,00	63,57917471032780%	445.054.222,00	Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna
				70.000.000,00	630.000.000,00	100,00000000000000%	700.000.000,00	

Nella stima delle risorse da destinare al Sud, pari a oltre il 65% della dotazione complessiva, è ricompresa la previsione di fabbisogno della regione Abruzzo, stante l'appartenenza della medesima nell'ambito del PN alla categoria "In transizione". Al riguardo si precisa che le regioni Marche e Umbria, ugualmente appartenenti alla categoria "In transizione" rientrano nella dotazione delle risorse destinate al centro-nord Italia.

Stante le risorse destinate all'area centro-nord Italia (245 milioni di euro) e all'area sud (455 milioni di euro), pari rispettivamente a circa il 35% e 65% della dotazione complessiva pari a 700 milioni a valere sul PN, si prevede uno stanziamento del 10% per l'annualità 2024 e del 90% per l'annualità 2025.

Con riferimento alla copertura finanziaria di cui all'articolo 20, comma 2, lettera b), pari a 100 milioni di euro (di cui 40 milioni per "Investo al sud" e 60 milioni per il Centro Nord), la prevista



disponibilità finanziaria gravante sul PNRR viene programmato nell'imminente decreto riparto 2024 in cui il coordinamento nazionale si riserva una quota per "progetti d'innovazione e sperimentazione" da destinarsi a specifici progetti da adottare d'intesa con le regioni aderenti (10% del finanziamento complessivo). Così prevede sia il Programma GOL adottato con decreto interministeriale del 5 novembre 2021 che il Piano nazionale Nuove Competenze. Pertanto, la disponibilità finanziaria viene programmata all'interno di questa quota nazionale del Programma GOL. Tali progetti d'innovazione non modificano in alcun modo target del Programma anzi vi concorrono (soprattutto in relazione al target dei beneficiari coinvolti in attività di formazione" (M5C1-4).

Tra le aree d'innovazione sono annoverati percorsi di attivazione per target occupazionali normalmente non intercettati dai servizi per l'impiego tra i quali lavoratori autonomi o persone orientate all'autoimpiego.

La coerenza e la funzionalità rispetto agli obiettivi di Programma Gol è garantita dagli obiettivi formativi volti a sostenere in termini di competenze di base e trasversali e di accompagnamento nella creazione del progetto d'impresa; tali elementi strutturalmente concorrono all'incremento dell'occupabilità dei beneficiari del Programma.

Stante le risorse destinate all'area centro-nord Italia e all'area sud, pari rispettivamente a circa al 60% e 40% della dotazione complessiva pari a 100 milioni a valere sul PNRR, si prevede uno stanziamento del 10% per l'annualità 2024 e del 90% per l'annualità 2025.

Di seguito, si riporta la tabella di riparto delle risorse per fonte di finanziamento, azione e annualità.

Azioni Autoimpiego	PN GDL			PNRR			Totale		
	Dotazione (Mln)	2024	2025	Dotazione (Mln)	2024	2025	Dotazione (Mln)	2024	2025
Autoimpiego centro-nord Italia	245	24,5	220,5	60	6	54	305	30,5	274,5
Resto a Sud 2.0	455	45,5	409,5	40	4	36	495	49,5	445,5
Totale	700	70	630	100	10	90	800	80	720

ART. 21 (Incentivi all'autoimpiego nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica)

L'articolo in esame disciplina, in coerenza con le previsioni del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021 - 2027, il riconoscimento di incentivi all'autoimpiego nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione al digitale ed ecologica.

In particolare, il **comma 1** prevede che, al fine di incentivare l'occupazione giovanile le persone disoccupate che non hanno compiuto i trentacinque anni di età e che avviano sul territorio nazionale, a decorrere dal 1 luglio 2024 e fino al 31 dicembre 2025, un'attività imprenditoriale avente le caratteristiche definite con il decreto di cui al comma 4, nell'ambito dei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione al digitale ed ecologica possono chiedere, per la durata



massima di tre anni e comunque non oltre il 31 dicembre 2028, per i dipendenti assunti a tempo indeterminato dal 1 luglio 2024 al 31 dicembre 2025 che, alla data della assunzione non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età, l'esonero dal versamento del cento per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di importo pari a 800 euro su base mensile per ciascun lavoratore e, comunque, nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del comma 7 e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità previsti dal Programma Nazionale Giovani, Donne e Lavoro 2021 - 2027. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Al **comma 2** si prevede che l'esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato e non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, ma è compatibile, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216.

Il **comma 3** prevede che le imprese avviate dai soggetti di cui al comma 1, nei limiti della spesa autorizzata a tal fine ai sensi del comma 7, possono richiedere all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) un contributo per l'attività pari a 500 euro mensili per la durata massima di tre anni e comunque non oltre il 31 dicembre 2028. Il contributo è erogato dall'INPS anticipatamente per il numero di mesi interessati allo svolgimento dell'attività imprenditoriale e liquidato annualmente in forma anticipata. Tale contributo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Il **comma 4** demanda ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali adottato di concerto con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, il Ministro delle imprese e del made in Italy e il Ministro dell'economia e delle finanze la definizione, in coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato 2021 - 2027, nonché con i contenuti e gli obiettivi specifici del Programma nazionale "giovani, donne e lavoro" 2021 - 2027, dei criteri di qualificazione dell'impresa che opera nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione al digitale ed ecologica, nonché i criteri e le modalità di accesso ai benefici di cui ai commi 1 e 3 nonché i termini e le modalità di presentazione delle comunicazioni per l'accesso ai citati benefici anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 7.

Il **comma 5** subordina l'efficacia delle disposizioni del presente articolo all'autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Il **comma 6** prevede che per i datori di lavoro che si avvalgono dell'esonero di cui al presente articolo, nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2028, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando il beneficio di cui al presente articolo.

Il **comma 7** prevede che i benefici contributivi di cui al comma 1 siano riconosciuti nel limite di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2024, di 39,5 milioni di euro per l'anno 2025, di 58,8 milioni di euro per l'anno 2026, di 53,7 milioni di euro per l'anno 2027 e di 19,3 milioni di euro per l'anno 2028. Il contributo di cui al comma 3 è riconosciuto nel limite di spesa di 1,8 milioni di euro per l'anno 2024, di 14,1 milioni di euro per l'anno 2025, di 21,0 milioni di euro per l'anno 2026, di 19,2 milioni di euro per l'anno 2027 e di 6,9 milioni di euro per l'anno 2028. All'onere conseguente, pari a 6,8 milioni di euro per l'anno 2024, 53,6 milioni di euro per l'anno 2025, 79,8 milioni di euro per l'anno 2026, 72,9 milioni di euro per l'anno 2027 e a 26,2 milioni di euro per l'anno 2028 si provvede a valere sul Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027, nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità allo stesso applicabili.



Per quanto attiene l'onere di esonero contributivo derivante dall'assunzione di lavoratori under 35 anni, da parte dei sopra citati datori di lavoro, la relazione tecnica è stata predisposta sulla base delle seguenti ipotesi:

- N° medio lavoratori assunti da ciascun datore di lavoro: 2;
- Importo medio di esonero contributivo mensile: 700 euro
- Durata esonero contributivo: 36 mesi

L'onere è stato stimato fissando la decorrenza della norma dal 1° luglio 2024, ipotizzando l'uniforme distribuzione delle assunzioni nel periodo considerato con riferimento alle numerosità delle nuove aziende sorte nel 2024 e nel 2025 sopra citate e considerando le scadenze di pagamento dei contributi da parte dei datori di lavoro.

Le risultanze dell'applicazione dello esonero contributivo alle nuove assunzioni sono riportate nella tabella seguente:

Anno	Onere di esonero contributivo (limite di spesa)
2024	-5,0
2025	-39,5
2026	-58,8
2027	-53,7
2028	-19,3

Il comma 3 introduce un ulteriore beneficio per le imprese avviate dai soggetti di cui al comma 1 della norma, ovvero coloro che non abbiano compiuto 35 anni, in condizioni di disoccupazione, che avviino sul territorio nazionale, dalla data di entrata in vigore della proposta normativa in esame ed entro il 31 dicembre 2025, un'attività imprenditoriale nei settori strategici del digitale e della transizione ecologica. Il beneficio consiste in un contributo per l'avvio dell'attività pari a 500 euro mensili per la durata massima di tre anni e comunque non oltre il 31 dicembre 2028.

Il contributo è erogato dall'INPS anticipatamente per il numero di mesi interessati allo svolgimento dell'attività imprenditoriale e liquidato annualmente in forma anticipata.

Il contributo di cui al presente comma non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Stima degli effetti finanziari

La valutazione degli effetti finanziari presenta oggettive difficoltà per l'individuazione dei soggetti potenziali beneficiari dell'esonero.

Ciò premesso, si è proceduto secondo le seguenti basi di lavoro:

- da una rilevazione Istat risulta che nel 2021 sono state avviate circa 295.000 nuove imprese di cui circa 140.000 nel settore dei Servizi che si ritiene essere il settore di appartenenza rappresentativo di attività volte a nuove tecnologie e alla transizione al digitale e ecologica;
- delle citate 140.000 si è ipotizzato che il 5% sia, per l'appunto, indirizzato verso nuove tecnologie (7.000 attività);



- delle 7.000 attività il 50% sia avviato da under 35 anni con le caratteristiche di disoccupazione sopra enunciate.

Si è ipotizzato che la norma entri in vigore il 1° luglio 2024 e che, quindi, per poter beneficiare dell'esonero l'attività debba essere intrapresa a decorrere dal prossimo 1° luglio 2024 fino al 31 dicembre 2025; nella stima degli effetti finanziari si è ipotizzato che, dei 3.500 beneficiari, 1.200 avviino l'attività nel corso del 2024 e i restanti 2.300 nel corso del 2025 secondo una ipotesi di uniforme distribuzione nel periodo.

Di seguito la proiezione degli effetti finanziari della norma.

Effetti finanziari derivanti da erogazione bonus 500 euro
 (+) effetti positivi per finanza pubblica
 (-) effetti negativi per finanza pubblica
 (milioni di euro)

Anno	Totale nuove attività nel biennio 2024-2025	Spesa per contributo INPS (limite di spesa)
2024	1.200	-1,8
2025	3.500	-14,1
2026	0	-21,0
2027	0	-19,2
2028	0	-6,9

Gli oneri complessivi stimati per entrambe le misure sono posti a carico del PN "Giovani, donne e lavoro"

ART. 22 (Bonus giovani)

L'articolo in esame, in coerenza con le previsioni del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021 - 2027, prevede, al **comma 1**, che, ai datori di lavoro privati che dal 1° settembre 2024 e fino al 31 dicembre 2025 assumono personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o effettuano la trasformazione del contratto da tempo determinato a tempo indeterminato è riconosciuto, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di importo pari a 500 euro su base mensile per ciascun lavoratore e comunque nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del comma 7 e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità previsti dal Programma Nazionale giovani, donne e lavoro 2021 - 2027. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Restano esclusi dall'esonero in esame i premi e contributi dovuti all'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Il **comma 2** prevede che, fermo quanto previsto dal comma 4, l'esonero spetta con riferimento ai soggetti che alla data dell'assunzione incentivata, non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di



età e non sono stati mai occupati a tempo indeterminato. L'esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato. L'esonero spetta anche nei casi di precedente assunzione con contratto di lavoro di apprendistato non proseguito come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Il **comma 3** prevede che, al fine di sostenere lo sviluppo occupazionale della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno e contribuire alla riduzione dei divari territoriali, ferme restando le condizioni di cui al comma 2, ai datori di lavoro privati che assumono lavoratori in una sede o unità produttiva ubicata nelle seguenti regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, è riconosciuto, l'esonero contributivo di cui al comma 1, nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per ciascun lavoratore, e comunque nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del comma 7 e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità previsti dal Programma Nazionale giovani, donne e lavoro 2021 - 2027.

Il **comma 4** prevede che l'esonero spetta altresì ai soggetti che alla data dell'assunzione incentivata sono stati occupati a tempo indeterminato alle dipendenze di un diverso datore di lavoro che ha beneficiato parzialmente dell'esonero di cui al presente articolo. ~~In tal caso, il beneficio compete per il periodo residuo fruibile, non oltre il 31 dicembre 2028.~~

Il **comma 5** specifica che l'esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l'assunzione, non hanno proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella medesima unità produttiva.

Il **comma 6** prevede che il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto con l'esonero di cui al comma 1 o di un lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva del primo, se effettuato nei sei mesi successivi all'assunzione incentivata, comporta la revoca dell'esonero e il recupero del beneficio già fruito. La revoca non ha effetto sul computo del periodo residuo utile alla fruizione dell'esonero ai sensi del comma 4.

Il **comma 7** dispone che i benefici contributivi di cui al presente articolo siano riconosciuti nel limite di spesa di 34,4 milioni di euro per l'anno 2024, di 458,3 milioni di euro per l'anno 2025, di 682,5 milioni di euro per l'anno 2026 e di 254,1 milioni di euro per l'anno 2027. All'onere conseguente, pari a 34,4 milioni di euro per l'anno 2024, 458,3 milioni di euro per l'anno 2025, 682,5 milioni di euro per l'anno 2026 e 254,1 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede a valere sul Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027, a copertura degli interventi previsti per i beneficiari del medesimo Programma nel rispetto delle procedure dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità allo stesso applicabili.

Il **comma 8** chiarisce che l'esonero di cui al presente articolo non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente ed è compatibile, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216.

Ai fini fiscali, il **comma 9** prevede che per i datori di lavoro che si avvalgono dell'esonero di cui al presente articolo, nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2027, si assume quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando l'esonero previsto.

Il **comma 10** demanda ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la definizione delle modalità attuative dell'esonero, in



coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato 2021 - 2027, nonché dei contenuti e degli obiettivi specifici del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021 - 2027, per la definizione dei rapporti con INPS in qualità di soggetto gestore. Con il medesimo decreto sono, altresì, definite le modalità di comunicazione da parte del datore di lavoro e le modalità di comunicazione da parte del datore di lavoro ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 7.

Il **comma 11** subordina l'efficacia delle disposizioni dei commi da 1 a 10 del presente articolo alla preventiva autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Per la quantificazione degli oneri recati dall'articolo in esame si è provveduto nel seguente modo a partire dalla valutazione dell'esonero giovani già previsto a legislazione vigente.

A normativa vigente, l'esonero strutturale giovani ai sensi dell'art. 1, commi 100 e seguenti della legge n. 205 del 2017 prevede lo esonero contributivo del 100% con il limite di 3.000 euro annui per i tre anni successivi all'assunzione a tempo indeterminato di un giovane fino a trenta anni di età (solo per il triennio 2018-2020 l'età è elevata a trentacinque anni). L'incentivo è riconosciuto a condizione che il lavoratore non abbia avuto contratti a tempo indeterminati precedentemente all'assunzione.

Con circolare n. 57/2023 l'INPS ha disciplinato l'esonero per l'assunzione di giovani a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 concesso ai sensi dell'articolo 1, comma 297, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di Bilancio 2023) e l'esonero di cui all'articolo 1, comma 10, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per le assunzioni effettuate nel secondo semestre dell'anno 2022.

Ai fini della quantificazione degli oneri derivanti dalla proposta di concessione dell'incentivo in esame per le assunzioni formalizzate nel periodo settembre 2024 -dicembre 2025, partendo dai dati 2023, si è ipotizzata l'invarianza della platea rispetto alle osservazioni effettuate per l'anno precedente, con un effetto di contrazione del 30% per giovani NORD e del 50% per giovani SUD legato al minor periodo riconosciuto per l'esonero dal nuovo dettato normativo. Considerato che la data di inizio dell'incentivo potrebbe generare un effetto di ritardata assunzione nei mesi precedenti, sui mesi di assunzione del 2024 le percentuali di riduzione sono state dimezzate.

Di seguito è riportata la platea considerata, distinta per anno di assunzione ai fini della quantificazione degli oneri derivanti dalla norma in esame:

	2024	2025
Giovani NORD 0-30	49.400	122.000
Giovani NORD 31-34	3.600	9.000
Giovani SUD 0-30	7.000	14.000
Giovani SUD 31-34	500	1.000
Totale giovani	60.500	146.000

Per i giovani con una età fino a 30 anni è stato stimato un maggior onere annuo di esonero contributivo pro-capite differenziale rispetto alla normativa vigente pari a circa 3.400 euro al NORD e 3.526 al SUD (su base mensile pari a circa 283 euro al NORD e 294 euro al SUD).



Non essendo previsto a normativa vigente un apposito esonero contributivo per le assunzioni dei giovani con una età compresa tra i 31 e i 34 anni, è stato stimato un prudenzialmente un onere annuo di esonero contributivo pro-capite pari a circa 6.000 euro al NORD e 7.800 euro al SUD (su base mensile pari a circa 500 euro al NORD e 650 euro al SUD).

Gli importi mensili relativi alle platee del SUD sono stati ridotti per tener conto dello esonero contributivo già concesso a normativa vigente per le assunzioni nelle regioni del Sud (cd "Decontribuzione SUD": 30% fino al 2025, 20% per gli anni 2026 e 2027, 10% per gli anni 2028 e 2029).

Le retribuzioni sono state rivalutate sulla base dei parametri contenuti nel Documento di Economia e Finanza 2023 (deliberato il 9 aprile 2024).

L'onere è stato stimato fissando la decorrenza della norma dal 1° settembre 2024, ipotizzando l'uniforme distribuzione delle assunzioni nel periodo considerato e considerando le scadenze di pagamento dei contributi da parte dei datori di lavoro.

Le risultanze dell'applicazione del presente articolo sono riportate nella tabella seguente:

Onere derivante dall'esonero contributivo totale a carico dei datori di lavoro per 24 mesi per assunzioni di giovani under 35 anni formalizzate nel periodo settembre 2024 - dicembre 2025 con importo massimo mensile di esonero contributivo pari a 500 euro (650 euro nelle Regioni del Sud)

(+ effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblica)

(Importi in milioni di euro)

Anno	Onere di esonero contributivo (limite di spesa)		
	Giovani regioni Centro-Nord	Giovani regioni Sud	Totale
2024	- 31,1	-3,3	-34,4
2025	-418,0	-40,3	-458,3
2026	-618,3	-64,2	-682,5
2027	-231,4	-22,7	-254,1
2028	0,0	0,0	0,0

ART. 23 (Bonus Donne)

L'articolo, in coerenza con le previsioni del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021 - 2027, prevede, al **comma 1**, al fine di favorire le pari opportunità nel mercato del lavoro per le lavoratrici svantaggiate, anche nell'ambito della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno, prevede che ai datori di lavoro privati che dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025 assumono le lavoratrici di cui al comma seguente è riconosciuto, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per ciascuna lavoratrice e comunque nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del comma 4 e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità



previsti dal sopra menzionato Programma nazionale. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Il **comma 2** prevede che il beneficio di cui al comma 1 si applica nel rispetto del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, in relazione alle assunzioni a tempo indeterminato di donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, residenti nelle regioni della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno, ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea e nelle aree di cui all'articolo 2, punto 4), lettera f), del predetto regolamento, annualmente individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché in relazione alle assunzioni di donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi, ovunque residenti.

Il **comma 3** dispone che le assunzioni di cui al comma 1 devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti. Per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il calcolo è ponderato in base al rapporto tra il numero delle ore pattuite e il numero delle ore che costituiscono l'orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno. L'incremento della base occupazionale è considerato al netto delle diminuzioni del numero degli occupati verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. L'esonero di cui al presente articolo non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato.

Il **comma 4** reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo. In particolare si prevede i benefici contributivi siano riconosciuti nel limite di spesa di 7,1 milioni di euro per l'anno 2024, 107,3 milioni di euro per l'anno 2025, 208,2 milioni di euro per l'anno 2026 e di 115,7 milioni di euro per l'anno 2027. All'onere conseguente, pari a 7,1 milioni di euro per l'anno 2024, 107,3 milioni di euro per l'anno 2025, 208,2 milioni di euro per l'anno 2026 e a 115,7 milioni di euro per l'anno 2027 si provvede a valere sul Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027, a copertura degli interventi previsti per i beneficiari del medesimo Programma nel rispetto delle procedure dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità allo stesso applicabili.

Il **comma 5** dispone che l'esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'esonero è compatibile senza alcuna riduzione con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216.

Il **comma 6** chiarisce, ai fini finanziari, che per i datori di lavoro che si avvalgono dell'esonero di cui al presente articolo, nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2027, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando il beneficio di cui al presente articolo.

Il **comma 7** affida ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la definizione delle modalità attuative dell'esonero, in coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato 2021 - 2027, nonché con i contenuti e gli obiettivi specifici del Programma nazionale "giovani, donne e lavoro" 2021 - 2027, per la definizione dei rapporti con INPS in qualità di soggetto gestore. e per la definizione dei rapporti con INPS in qualità di soggetto gestore. Con il medesimo decreto sono, altresì, definite le modalità di comunicazione da parte del datore di lavoro ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 4.

Per la quantificazione degli oneri recati dall'articolo in esame si è provveduto nel seguente modo a partire dalla valutazione dell'esonero giovani già previsto a legislazione vigente.



Con circolare n. 58/2023 l'INPS ha disciplinato l'esonero per le assunzioni di donne lavoratrici svantaggiate effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 ai sensi dell'articolo 1, comma 298, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di Bilancio 2023) e l'esonero per le assunzioni di donne lavoratrici svantaggiate effettuate dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022 concesso ai sensi dell'articolo 1, comma 16, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di Bilancio 2021).

Pertanto, dalle osservazioni effettuate sugli archivi gestionali INPS, sulla base dei dati per l'anno 2023, ai fini della quantificazione degli oneri derivanti dalla proposta di proroga dell'incentivo in esame per le assunzioni formalizzate nel periodo settembre 2024 - dicembre 2025, si è ipotizzata la seguente platea su base annua, valutata in modo prudente per tener conto debitamente di un effetto di ritardata assunzione nei mesi precedenti l'avvio dell'agevolazione.

Donne TD NORD	35.300
Donne TD SUD	29.000
Donne TI NORD	19.600
Donne TI SUD	16.100
Totale	100.000

La stima è stata condotta su una platea complessiva di 35.700 lavoratrici a tempo indeterminato; inoltre, è stato ipotizzato che il 30% delle donne assunte a TD che sarebbero state trasformate a TI, vengano direttamente assunte a tempo indeterminato data l'attrattività della norma.

Il contributo medio annuale differenziale rispetto alla normativa vigente è stato stimato, per i primi 18 mesi di esonero contributivo in 2.840 euro per le assunzioni al NORD e 2.430 al SUD (su base mensile 237 euro al NORD e 203 euro al SUD); per i successivi 6 mesi di esonero tali contributi medi differenziali raddoppiano in quanto la normativa vigente non prevede sgravi per le tipologie di assunzioni in esame. Gli importi mensili relativi alle platee del SUD sono stati ridotti per tener conto dello esonero contributivo già concesso a normativa vigente per le assunzioni nelle regioni del Sud (cd "Decontribuzione SUD": 30% fino al 2025, 20% per gli anni 2026 e 2027, 10% per gli anni 2028 e 2029).

Le retribuzioni sono state rivalutate sulla base dei parametri contenuti nel Documento di Economia e Finanza 2024 (deliberato il 9 aprile 2024).

L'onere è stato stimato fissando la decorrenza della norma dal 1° settembre 2024, ipotizzando la uniforme distribuzione delle assunzioni a tempo indeterminato nel periodo considerato e considerando le scadenze di pagamento dei contributi da parte dei datori di lavoro.

Le risultanze dell'applicazione del presente articolo sono riportate nella tabella seguente:

Onere derivante dall'esonero contributivo totale a carico dei datori di lavoro per assunzioni di donne a tempo indeterminato formalizzate nel periodo settembre 2024 - dicembre 2025 (24 mesi con tetto maxesonero contributivo 650 su base mensile)

(+ effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblica)

(Importi in milioni di euro)



Anno	Onere di esonero contributivo (limite di spesa)		
	regioni del centro-nord	regioni del sud	Totale
2024	-4,8	-2,3	-7,1
2025	-71,5	-35,8	-107,3
2026	-131,7	-76,5	-208,2
2027	-73,2	-42,4	-115,7
2028	0,0	0,0	0,0
2029	0,0	0,0	0,0
2030	0,0	0,0	0,0
2031	0,0	0,0	0,0
2032	0,0	0,0	0,0
2033	0,0	0,0	0,0

ART. 24 (Bonus Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno)

L'articolo, in coerenza con le previsioni del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021 - 2027, al fine di sostenere lo sviluppo occupazionale della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno e di contribuire alla riduzione dei divari territoriali, al **comma 1** prevede che ai datori di lavoro di aziende che dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025 assumono personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, è riconosciuto, per un periodo massimo di 24 mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per ciascun lavoratore e comunque nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del comma 7 e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità previsti dal citato Programma nazionale. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Il **comma 2** dispone che l'esonero contributivo di cui al comma 1 è riconosciuto esclusivamente ai datori di lavoro privati, che occupano fino a 10 dipendenti nel mese di assunzione e che assumono presso una sede o unità produttiva ubicata in una delle regioni della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno lavoratori residenti nelle medesime regioni

Il **comma 3**, fermo quanto previsto dal comma 4, specifica che l'esonero spetta nel caso di assunzione di soggetti che, alla data dell'assunzione, hanno compiuto trentacinque anni di età e sono disoccupati da almeno ventiquattro mesi.

Il **comma 4** prevede che l'esonero spetta altresì con riferimento ai soggetti che, alla data dell'assunzione incentivata, sono stati occupati a tempo indeterminato alle dipendenze di un diverso datore di lavoro che ha beneficiato parzialmente dell'agevolazione di cui al presente articolo.

Il **comma 5** prevede che l'esonero contributivo, nel rispetto dei principi generali di fruizione degli incentivi di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, spetta ai datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l'assunzione, non hanno proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella medesima unità produttiva.



Il **comma 6** dispone che il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto con l'esonero di cui al comma 1 o di un lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva del primo, se effettuato nei sei mesi successivi all'assunzione incentivata, comporta la revoca dell'esonero e il recupero del beneficio già fruito. La revoca non ha effetto sul computo del periodo residuo utile alla fruizione dell'esonero ai sensi del comma 4.

Il **comma 7** reca la copertura finanziaria degli oneri previsti dal presente articolo. In particolare si prevede che i benefici contributivi siano riconosciuti nel limite di spesa di 11,2 milioni di euro per l'anno 2024, di 170,9 milioni di euro per l'anno 2025, di 294,1 milioni di euro per l'anno 2026, e di 115,2 milioni di euro per l'anno 2027. All'onere conseguente pari a 11,2 milioni di euro per il 2024, 170,9 milioni di euro per l'anno 2025, 294,1 milioni di euro per l'anno 2026, e a 115,2 milioni di euro per l'anno 2027 si provvede a valere sul Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027, a copertura degli interventi previsti per i beneficiari del medesimo Programma, nel rispetto delle procedure dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità allo stesso applicabili.

Il **comma 8** dispone che l'esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente ed è compatibile, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216.

Il **comma 9** chiarisce che per i datori di lavoro che si avvalgono dell'esonero di cui al presente articolo, nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2028, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando il beneficio di cui al presente articolo.

Il **comma 10** demanda ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la definizione delle modalità attuative dell'esonero, in coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato 2021 - 2027, nonché con i contenuti e gli obiettivi specifici del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021 - 2027-e per la definizione dei rapporti con INPS in qualità di soggetto gestore. Con il medesimo decreto sono, altresì, definite le modalità di comunicazione da parte del datore di lavoro ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 4.

Il **comma 11** subordina l'efficacia delle disposizioni dei commi da 1 a 10, del presente articolo, alla preventiva autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Per la quantificazione degli oneri recati dall'articolo in esame si è provveduto come di seguito si illustra.

Dall'indagine condotta sugli archivi gestionali INPS, è emerso che nel 2023 il numero delle nuove assunzioni di lavoratori over 35, rientranti nel campo di applicazione della norma in esame è stato pari a circa 35.000 incrementate a 40.000 (3.330 mensili) per tener conto dell'effetto attrattivo della disposizione e di un effetto di ritardata assunzione nei mesi precedenti l'avvio dell'agevolazione.

Conseguentemente, si è proceduto sulla base delle seguenti ipotesi:

- invarianza della platea;
- importo medio di esonero contributivo mensile pari a 600 euro, ridotto per tener conto dello esonero contribuito già concesso già concesso a normativa vigente per le assunzioni nelle regioni del Sud (cd "Decontribuzione SUD": 30% fino al 2025, 20% per gli anni 2026 e 2027, 10% per gli anni 2028 e 2029).

L'onere è stato stimato fissando la decorrenza della norma dal 1° settembre 2024, ipotizzando l'uniforme distribuzione delle assunzioni nel periodo considerato e considerando le scadenze di pagamento dei contributi da parte dei datori di lavoro.



Le risultanze dell'applicazione del presente articolo sono riportate nella tabella seguente:

Anno	Esonero contributivo ZES Onere di esonero contributivo (limite di spesa)
2024	-11,2
2025	-170,9
2026	-294,1
2027	-115,2
2028	0,0

ART. 25 (Iscrizione dei percettori della nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego nel sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa)

L'articolo in esame disciplina l'iscrizione nel sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa del Ministero del lavoro, dei percettori della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASPI) e della DIS-COLL.

Il **comma 1** prevede che i percettori della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASPI), di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, e della DIS-COLL sono iscritti d'ufficio alla piattaforma del Sistema Informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL) di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48. Gli stessi soggetti sono tenuti al caricamento sulla piattaforma del proprio curriculum vitae, alla sottoscrizione del Patto di Attivazione Digitale e del Patto di servizio nei modi e termini definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. A tal fine, potranno essere precompilate le informazioni presenti nelle banche dati del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali o presso le banche dati detenute da Amministrazioni o Enti pubblici, fermo restando la possibilità di integrazione e rettifica da parte dell'interessato

Il **comma 2** prevede che i Centri per l'impiego individuano, per il tramite della piattaforma presente nel Sistema Informativo per l'inclusione sociale e lavorativa, le offerte di lavoro più congrue, ai fini dei successivi adempimenti previsti dal decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22.

Il **comma 3** reca apposita clausola di invarianza finanziaria disponendo che all'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La norma prevede l'iscrizione automatica, alla nuova piattaforma SIISL, dei disoccupati percettori di NASpI e quelli di DIS-COLL, già iscritti presso i Centri per l'Impiego, con il duplice obiettivo: semplificazione e miglioramento dei servizi. Infatti, il percettore di NASpI o di DIS-COLL potrà accedere ad un numero maggiore di offerte di lavoro, raccolte in un'unica piattaforma pubblica e i Centri per l'Impiego potranno utilizzare tale piattaforma per ottimizzare ed efficientare i compiti



relativi all'incrocio tra domanda di lavoro espressa dalle imprese e l'offerta, ai fini dell'inserimento e reinserimento delle persone nel mercato del lavoro.

La disposizione, limitandosi a prevedere l'obbligatorietà dell'iscrizione dei percettori di NASpI alla piattaforma SIIS, iscrizione che avverrà d'ufficio, attraverso le risorse umane, finanziarie e strumentali dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, disponibili a legislazione vigente non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La clausola di invarianza finanziaria inserita nell'articolo in esame si giustifica in ragione delle modalità di realizzazione del SIISL. L'articolo 5 del Decreto legge 4 maggio 2023, n. 48 convertito con modificazioni dalla Legge 3 luglio 2023, n. 85 prevede l'istituzione di tale sistema presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e ne affida la realizzazione all'INPS. Tale ente ha, quindi, implementato il SIISL per permettere la cooperazione e interoperabilità delle diverse banche coinvolte nella gestione delle nuove misure di contrasto alla povertà, utilizzando risorse proprie anche derivanti dal Piano Nazionale di Ripresa e resilienza nell'ambito dei diversi progetti avviati sulla trasformazione digitale. Pertanto, le previsioni del presente articolo che si traducono in un ampliamento delle funzionalità del SIISL saranno realizzate con le risorse che insistono sul progetto, ancora in itinere, di miglioramento e sviluppo del SIISL.

ART. 26 (Funzionamento del sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa - SIISL)

L'articolo in esame disciplina il funzionamento del sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL) del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

La disposizione riconosce, in particolare, al SIISL il compito di agevolare la ricerca del lavoro, nonché d'individuare le attività formative più utili alla collocazione e riqualificazione dei beneficiari, non solo di misure di contrasto alla povertà o di ammortizzatori sociali, ivi iscritti obbligatoriamente, ma anche di tutti coloro che sono in cerca di lavoro. Inoltre, l'utilizzo della piattaforma sarà consentito anche ai datori di lavoro. Il SIISL rappresenta, dunque, una vera e propria piattaforma di incrocio tra domanda e offerta di lavoro, nonché di formazione, messa a disposizione di tutti gli operatori interessati da tale processo, per migliorare l'ottimizzazione e l'efficientamento di tale processo. Infatti, dagli ultimi dati del bollettino annuale di Unioncamere e ANPAL del 2023, il mismatch in Italia continua ad aumentare per tutti i profili ricercati, collocandosi al 45,1% delle assunzioni, in particolare, raggiunge il 60,3% la quota di criticità per gli operai specializzati.

Nel dettaglio, il **comma 1** prevede che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, definisce:

- a) le modalità e le condizioni attraverso cui ai datori di lavoro è consentito pubblicare sul Sistema Informativo per l'inclusione sociale e lavorativa le posizioni vacanti all'interno dei loro organici;
- b) le modalità di accesso su base volontaria da parte degli utenti alla ricerca di occupazione, diversi dai soggetti obbligati a tale ricerca in base alle norme vigenti.

Il **comma 2** dispone che all'interno del Sistema Informativo per l'inclusione sociale e lavorativa sono inserite anche le posizioni vacanti pubblicate dai datori di lavoro su piattaforme pubbliche nazionali e internazionali.

Il **comma 3** prevede che, al fine di favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, il Sistema Informativo per l'inclusione sociale e lavorativa utilizza, nei limiti consentiti dalle disposizioni vigenti, gli strumenti di intelligenza artificiale per l'abbinamento ottimale delle offerte e delle domande di lavoro ivi inserite.



Il **comma 4** prevede che, a supporto del monitoraggio dei dati occupazionali finalizzati alla pianificazione e alla programmazione delle politiche di inclusione attiva, i dati contenuti nel Sistema Informativo per l'inclusione sociale e lavorativa sono utilizzati, in forma anonima e aggregata, per la verifica dell'efficacia formativa dei corsi di formazione svolti dagli enti formativi accreditati.

Il **comma 5** dispone che a ciascun ente formatore è associato un punteggio commisurato alla percentuale di iscritti assunti entro 6 mesi dalla conclusione del singolo corso di formazione, nei modi e termini disciplinati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Il **comma 6** prevede che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali acquisisce, presso le proprie banche dati e presso le banche dati detenute da altre pubbliche Amministrazioni o Enti pubblici, i dati utili per la valutazione dell'efficacia formativa dei corsi, nel rispetto della disciplina di cui al Regolamento europeo per la protezione dei dati personali (UE 2016/679) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.

Il **comma 7** reca apposita clausola di invarianza finanziaria disponendo che all'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, atteso che le attività cui deve ottemperare il Ministero del lavoro e delle politiche sociali rientrano tra le funzioni ed i compiti d'istituto del Ministero stesso. La clausola di invarianza finanziaria inserita nell'articolo in esame si giustifica, anche in questo caso, perché l'ampliamento ed evoluzione delle funzionalità del SIISL saranno realizzate con le risorse con cui è stato realizzato il SIISL e che sono state destinate dall'INPS al progetto, ancora in itinere, di miglioramento e sviluppo del sistema.

ART. 27 (Riconversione del personale dipendente delle grandi imprese in crisi. Istituzione della Cabina di regia per il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro)

Il **comma 1** prevede che, a partire dall'1 luglio 2024, nell'ambito del piano delle politiche attive previsto dal PNRR e, al fine di attuare gli obiettivi previsti dal regolamento (UE) 2024/795 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 febbraio 2024, che istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (regolamento STEP), nonché al fine di favorire un più efficiente e tempestivo utilizzo del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro (FEG), con particolare riferimento ad interventi di formazione, riqualificazione, orientamento professionale e promozione dell'imprenditorialità a favore dei lavoratori in esubero di grandi imprese, è istituita una Cabina di regia coordinata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, quale autorità di gestione del medesimo fondo.

Il **comma 2** demanda ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, la definizione della composizione e delle modalità di funzionamento, nonché i criteri di partecipazione e di attivazione della Cabina di regia di cui al comma 1.

Il **comma 3** prevede che i datori di lavoro del settore privato operanti nel territorio dello Stato con organico complessivamente pari o superiore a 250 lavoratori, e che abbiano in corso trattamenti di integrazione salariale da almeno un biennio senza soluzione di continuità possono chiedere al Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'attivazione della Cabina di regia di cui al comma 1 secondo le modalità indicate con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui al comma 2. Alla Cabina di regia partecipano i rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano sul cui territorio si trovano le imprese o le unità produttive che fanno richiesta di accedere al FEG.



Il **comma 4** dispone che per la partecipazione alla Cabina di regia non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese né altri emolumenti comunque denominati.

Il **comma 5** reca apposita clausola di invarianza finanziaria disponendo che all'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La norma non comporta oneri aggiuntivi al bilancio dello Stato dal momento che i lavoratori beneficiano delle misure previste dal Regolamento (UE) 2021/691 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 aprile 2021 nel rispetto degli stanziamenti già previsti. Per il funzionamento della Cabina di Regia, è specificato espressamente che ai partecipanti della stessa non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese né altri emolumenti comunque denominati, mentre le attività di supporto e di segreteria alla predetta Cabina di regia saranno svolte dalla Direzione generale delle politiche attive del lavoro del Dipartimento per le politiche del lavoro previdenziali, assicurative e per la salute e la sicurezza dei luoghi di lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali senza nuovi o maggiori oneri.

ART. 28 (Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del lavoro sommerso)

La disposizione interviene in materia di prevenzione e contrasto del lavoro sommerso.

In particolare, il comma 1 prevede la sostituzione dei commi 10, 11 e 12 dell'articolo 29 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, (Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)).

Nel dettaglio, il nuovo comma 10 prevede che, nell'ambito degli appalti pubblici e privati di realizzazione dei lavori edili, prima di procedere al saldo finale dei lavori, il responsabile del progetto, negli appalti pubblici, e il direttore dei lavori o il committente, in mancanza di nomina del direttore dei lavori, negli appalti privati, verificano la congruità dell'incidenza della manodopera sull'opera complessiva, nei casi e secondo le modalità di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali previsto dall'articolo 8, comma 10-bis, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.

Il nuovo comma 11, così come sostituito dall'articolo in esame, prevede che negli appalti pubblici, fermi restando i profili di responsabilità amministrativo-contabile, l'avvenuto versamento del saldo finale da parte del responsabile del progetto in assenza di esito positivo della verifica o di previa regolarizzazione della posizione da parte dell'impresa affidataria dei lavori, è considerato dalla stazione appaltante ai fini della valutazione della performance dello stesso. L'esito dell'accertamento della violazione di cui al primo periodo è comunicato all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), anche ai fini dell'esercizio dei poteri ad essa attribuiti ai sensi dell'articolo 222, comma 3, lettera b), del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

Rispetto alla formulazione attualmente vigente, si elimina il riferimento agli appalti pubblici di valore complessivo pari o superiore a 150.000 euro quale soglia oltre cui l'avvenuto versamento del saldo finale da parte del responsabile del progetto, in assenza di esito positivo della verifica o di previa regolarizzazione della posizione da parte dell'impresa affidataria dei lavori, è considerato dalla stazione appaltante ai fini della valutazione della performance dello stesso.

Il nuovo comma 12, prevedere che negli appalti privati di valore complessivo pari o superiore a 70.000 euro, il versamento del saldo finale da parte del committente è subordinato all'acquisizione, da parte del direttore dei lavori, ove nominato, o del committente stesso, in mancanza di nomina, dell'attestazione di congruità. Si prevede, inoltre, che il versamento del saldo finale, in assenza di esito positivo della verifica o di previa regolarizzazione della posizione da parte dell'impresa affidataria dei lavori, comporta la sanzione amministrativa da euro 1.000 ad euro 5.000 a carico del



direttore dei lavori o del committente, in mancanza di nomina del direttore dei lavori. Rispetto alla norma attualmente vigente, viene prevista la riduzione da 500.000 euro a 70.000 euro dell'importo del valore complessivo dell'appalto oltre il quale il versamento del saldo finale - in assenza di esito positivo della verifica o di previa regolarizzazione della posizione da parte dell'impresa affidataria dei lavori - comporta la sanzione amministrativa a carico del committente, e viene inoltre precisato che il versamento del saldo finale è subordinato all'acquisizione dell'attestazione di congruità.

Dal punto di vista finanziario, si evidenzia che le modifiche apportate all'articolo 29 del decreto legge n. 19 del 2024 non alterano, in alcun modo, l'impianto originario della citata disposizione, in relazione alla quale non erano stati stimati, nella relativa relazione tecnica, effetti negativi per la finanza pubblica. Invero, le modifiche operate, mediante la riduzione del valore degli appaltanti rilevanti ai fini dell'adempimento degli obblighi previsti dall'articolo 29 del decreto legge n. 19 del 2024, determinano un ampliamento dei soggetti responsabili del controllo di regolarità negli appalti privati, nonché delle imprese destinatarie degli obblighi. Conseguentemente, per effetto delle modifiche operate è verosimile un incremento degli introiti già previsti con riferimento al citato articolo 29 del decreto legge n. 19/2024, di cui non si rende conto per ragioni di prudenza.

ART. 29 (Disposizioni in materia di istruzione e di contrasto alla povertà educativa)

La disposizione, in coerenza con le previsioni del Programma nazionale «Scuola e competenze», periodo di programmazione 2021-2027, contiene disposizioni in materia di istruzione e di contrasto alla povertà educativa, al fine di ridurre i divari territoriali e infrastrutturali nelle regioni meno sviluppate, autorizzando il finanziamento delle seguenti iniziative:

comma 1: piano da 200 milioni di euro, a valere sulle risorse del Programma nazionale "Scuola e competenze", periodo di programmazione 2021-2027 e priorità 02 denominata "Le strutture per la scuola e le competenze", nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali, programmatici e finanziari previsti dalla programmazione 2021 - 2027 e dei criteri di ammissibilità del predetto Programma, nonché in coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato 2021 - 2027, per il potenziamento delle infrastrutture per lo sport nelle scuole, a beneficio degli interventi, coerenti con gli obiettivi del citato Programma nazionale, già positivamente valutati nell'ambito delle graduatorie per la messa in sicurezza di cui alla Missione 4 - Componente 1 - Investimento 1.3 "Potenziamento delle infrastrutture per lo sport nelle scuole" del PNRR.

comma 2: autorizza un piano di 150 milioni di euro a valere sulle risorse di cui al Programma nazionale PN "Scuola e competenze", periodo di programmazione 2021-2027 e priorità 02 denominata "Le strutture per la scuola e le competenze nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali, programmatici e finanziari previsti dalla programmazione 2021 - 2027 e dei criteri di ammissibilità del predetto Programma, nonché in coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato 2021-2027, per la realizzazione di laboratori innovativi e avanzati per lo sviluppo di specifiche competenze tecniche e professionali connesse con i relativi indirizzi di studio;

comma 3: 100 milioni di euro a valere sul Programma nazionale PN "Scuola e competenze", periodo di programmazione, 2021-2027, priorità 02 denominata "Le strutture per la scuola e le competenze", nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali, programmatici e finanziari previsti dalla programmazione 2021 - 2027 e dei criteri di ammissibilità del predetto Programma, nonché in coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato 2021 - 2027, per la fornitura di arredi didattici innovativi nelle strutture oggetto di finanziamento nelle regioni meno sviluppate di cui alla Missione 4 - Componente 1 - Investimento 1.1 "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia" del PNRR.



Dal punto di vista finanziario, le disposizioni di cui ai **commi 1, 2 e 3** - avendo natura programmatica e procedurale - non comportano nuovi oneri a carico della finanza pubblica, in quanto le risorse previste per i piani indicati sono a valere sulle risorse di cui alla Programmazione nazionale PN "Scuola e competenze" 2021-2027, sia FESR sia FSE+ per azioni coerenti con le relative finalità.

Il **comma 4** consente alle istituzioni scolastiche impegnate nell'attuazione degli interventi relativi al PNRR e al progetto Agenda Sud di stipulare contratti di lavoro a tempo determinato a favore del personale ausiliario assunto ai sensi dell'articolo 21, comma 4-bis.2, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, fino al 15 giugno 2024, per lo svolgimento di attività di supporto tecnico nel limite di 18,513 milioni.

Tale importo è determinato sulla base di una rilevazione dei contratti stipulati dalle istituzioni scolastiche a seguito della proroga sino al 15 aprile 2024, disposta ai sensi dell'art. 21, comma 4-bis.2, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, da cui risulta il seguente numero complessivo di incarichi temporanei prorogati sino al 15 aprile 2024:

	PNRR	Agenda SUD	TOTALE
CS	4587	1560	6.147

Tenuto conto che taluni dei predetti contratti prevedono un'articolazione oraria in part time, si è provveduto a calcolare il numero dei Full Time Equivalent (FTE) che risultano pari a 5.166.

Ai fini della quantificazione degli oneri necessari per la stipula dei contratti sino al 15 giugno, considerando che l'onere per una mensilità è pari a euro 2.389 LS per ciascun collaboratore scolastico, il costo complessivo per il periodo 2 maggio 15 giugno 2024) e per 5166 FTE - è pari ad euro 18.512.361 (18.513.000 arrotondato per eccesso).

Per l'attuazione della disposizione si prevedono oneri pari a 18,513 milioni di euro, rispetto ai quali si provvede:

- quanto a 14 milioni di euro: mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 601, della legge autorizzativa 27 dicembre 2006, n. 296, iscritto sullo stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito;
- quanto a 4,513 milioni di euro, mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Con riferimento alla riduzione del Fondo di funzionamento delle istituzioni scolastiche per il solo anno 2024, se ne dispone il corrispettivo incremento per l'anno 2025 alla cui copertura si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.

In questo modo, si assicura il mantenimento delle funzionalità operative e gestionali del Fondo di funzionamento delle istituzioni scolastiche per l'anno scolastico 2024/2025, trattandosi di una mera anticipazione contabile a saldo invariato.

Il **comma 5** interviene sul comma 1-bis, dell'articolo 20-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, al fine di permettere alle istituzioni scolastiche, che hanno stipulato i contratti entro il 31 marzo 2024 con il personale amministrativo e tecnico, ma che non hanno avuto modo di inserirli nel sistema informativo del Ministero entro quella data, di trasmetterli in via informatica, entro il 20 maggio 2024. In tal modo, si consente l'erogazione dei relativi ratei stipendiali. Conseguentemente, viene posticipato il termine, stabilito dal comma 1-ter, per il monitoraggio dei contratti e il suo successivo invio al Ministero dell'economia e delle finanze.



Dal punto di vista finanziario, si evidenzia che la disposizione in commento non determina nuovi oneri a carico della finanza pubblica, in quanto i costi dei contratti stipulati rientrano nelle risorse finanziarie già previste dal comma 1-*bis*, del citato articolo 20-*bis*.

ART. 30 (Ecosistemi per l'innovazione al Sud in contesti marginalizzati)

La disposizione interviene in relazione al progetto "ecosistemi per l'innovazione al Sud in contesti marginalizzati" previsto, ai sensi dell'articolo 42, comma 5 bis del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, nel quadro del Fondo complementare al PNRR di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a) numero 4 del decreto legge 6 maggio 2021, n. 59 e per il quale è stanziata la somma di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027.

L'articolo in esame modifica il citato articolo 42, recante disposizioni per il "sostegno per il conseguimento degli obiettivi del PNRR nelle grandi città", con la sostituzione dei periodi secondo, terzo e quarto del comma 5-*bis*.

In particolare, si prevede che le risorse di cui al primo periodo sono destinate, in via prioritaria, a dare esecuzione a provvedimenti giurisdizionali, per il finanziamento fino al 100 per cento dei costi ammissibili dei progetti interessati, valutati come idonei nell'ambito della procedura attuativa del citato programma ed utilmente collocatisi nella relativa graduatoria in considerazione dello stanziamento di cui di cui al citato articolo 1, comma 2, lettera a), numero 4, del decreto-legge n. 59 del 2021. Le predette risorse possono essere altresì utilizzate, nei limiti della dotazione residua, per il finanziamento fino al 100 per cento degli ulteriori progetti valutati come idonei nell'ambito della procedura attuativa del citato programma, secondo l'ordine della relativa graduatoria. Le modalità di controllo, di monitoraggio, di assegnazione e di erogazione delle risorse di cui al terzo periodo sono stabilite con decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

La disposizione in commento, limitandosi a stabilire le priorità di utilizzo di risorse già stanziate a legislazione vigente, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 31 (Misure per il potenziamento della ricerca)

L'articolo in esame reca disposizioni per il potenziamento della ricerca nelle regioni del Mezzogiorno.

In particolare, il **comma 1** prevede che, al fine di sviluppare e rafforzare le capacità di ricerca e di innovazione nelle aree della ZES unica del Mezzogiorno, in coerenza con quanto previsto dal Programma Nazionale "Ricerca Innovazione e Competitività per la Transizione Verde e Digitale 2021-2027" (PN RIC 2021-2027), di favorire la mobilità, anche dall'estero, verso le aree del Mezzogiorno, di rafforzare il capitale umano dedicato allo sviluppo e al funzionamento delle infrastrutture di ricerca, di promuovere la creazione di spin-off di ricerca localizzati nelle aree del Mezzogiorno, nonché di favorire lo sviluppo di competenze specializzate, la transizione industriale e l'imprenditorialità, e di collaborazione tra ricerca e imprese, il Ministro dell'università e della ricerca, d'intesa con il Ministro per gli Affari Europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, definisce, in coerenza con le previsioni dell'Accordo di partenariato 2021 - 2027 e con i contenuti ed obiettivi specifici del PN RIC 2021-2027, e con i criteri di ammissibilità della spesa del predetto Programma, un Piano di azione, denominato "RicercaSud - Piano nazionale ricerca per lo sviluppo del Sud 2021-2027".



Al **comma 2** si prevede che il Piano di azione, che opera in sinergia con la Missione 4, Componente 2, del PNRR (M4C2), individua nel quadro dei piani e dei programmi, di competenza del Ministero dell'università e della ricerca, le risorse di seguito specificate:

- a) Nell'ambito del Programma Nazionale "Ricerca Innovazione e Competitività per la Transizione Verde e Digitale 2021-2027 (PN RIC 2021-2027), a valere sulla Priorità 1 denominata "Ricerca, innovazione, digitalizzazione, investimenti e competenze per la transizione ecologica e digitale" e nel rispetto delle procedure e dei criteri di ammissibilità, viene individuata una dotazione pari a 1.065,6 milioni di euro.
- b) Nell'ambito delle risorse di cui ai punti 1.1 e 1.2 della Delibera CIPRESS n. 48/2021, volta al sostegno degli "Ecosistemi per l'Innovazione nel Mezzogiorno", la dotazione complessiva di 150 milioni di euro, nonché eventuali economie derivanti dal Piano di Sviluppo e Coesione 2014-2020.

Al **comma 3**, si prevede che, al fine di garantire la massima efficacia degli interventi di cui al comma 2, lettera a), nell'ambito del Piano di azione di cui al comma 1, possono essere individuati, all'esito delle eventuali variazioni del PN RIC 2021-2027, in coerenza con i nuovi obiettivi specifici introdotti ai sensi del Regolamento (UE) 2024/795 (Piattaforma STEP), ulteriori meccanismi di sostegno finanziario, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021.

Il **comma 4** prevede che i beneficiari dei progetti di cui al comma 2, lettere a) e b), possono essere individuati tra i principali gruppi di destinatari previsti nel PN RIC 2021-2027, localizzati nelle aree di riferimento del Piano "RicercaSud - Piano nazionale ricerca per lo sviluppo del Sud 2021-2027", in coerenza con la destinazione territoriale delle individuate fonti di finanziamento. I criteri di selezione e di valutazione dei progetti di cui al primo periodo possono prevedere punteggi aggiuntivi al fine di favorire il rientro dei ricercatori dall'estero, nell'ambito del quadro finanziario definito dal comma 2.

Posta la sua natura programmatica e procedurale, l'articolo in esame non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, gravando, ai fini dell'attuazione, su risorse finanziarie già stanziata a legislazione vigente.

In particolare, le risorse finanziarie destinate al Piano RicercaSud sono così ripartite:

- a) 1.065,6 milioni di euro afferenti alle azioni previste nel PN RIC 2021-2027, priorità 1 denominata "Ricerca, innovazione, digitalizzazione, investimenti e competenze per la transizione ecologica e digitale";
- b) 150 milioni di euro, in attesa di assegnazione, del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2021-2027 destinati ai sensi della delibera CIPRESS n. 48 del 2021, alla costituzione degli "Ecosistemi dell'Innovazione nel Mezzogiorno", nonché delle economie derivanti dal Piano Sviluppo e Coesione 2014-2020.

Con particolare riguardo al comma 4 si precisa che le misure di incentivazione e premialità previste non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto si sostanziano nell'attribuzione, in sede di valutazione e di selezione dei progetti, di punteggi aggiuntivi, e trovano pertanto copertura finanziaria nell'ambito del quadro finanziario definito dal presente articolo.



ART. 32 (Disposizioni in materia di interventi di rigenerazione urbana e di contrasto al fenomeno del disagio socio-economico e del disagio abitativo)

L'articolo in esame, in coerenza con le previsioni del programma PON Metro Plus e Città Medie Sud 2021 - 2027, reca disposizioni in materia di interventi di rigenerazione urbana e di contrasto al fenomeno del disagio socio-economico e del disagio abitativo.

In particolare, al **comma 1** si prevede che, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri, sentiti i Comuni capoluogo delle Città metropolitane, provvede all'individuazione di iniziative che possono contribuire in modo significativo a sostenere la rigenerazione urbana, nonché a contrastare il disagio socio-economico e abitativo nelle periferie, nonché a promuovere la mobilità «green», l'inclusione e l'innovazione sociale, con particolare riguardo alle iniziative complementari agli interventi di cui alla Missione 5, Componente 2, investimenti 2.1 e 2.2 del PNRR.

Il **comma 2** affida a un decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, adottato sulla base dell'istruttoria effettuata ai sensi del comma 1, il compito di individuare le iniziative ammissibili a finanziamento, a valere sulle risorse del PON Metro Plus e Città Medie Sud 2021 - 2027, nonché le modalità attuative delle stesse, nel rispetto delle procedure e delle regole di ammissibilità della spesa previste in relazione al predetto Programma e in coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato 2021 - 2027. A tali fini viene attribuita preferenza agli interventi complementari a quelli previsti dalla Missione 5, Componente 2, Investimento 2.1 e Investimento 2.2 del PNRR, agli interventi di cui al comma 1, secondo periodo, nonché a quelli riguardanti aree caratterizzate da rilevanti criticità sociali ed economiche, anche al fine di attivare sinergie istituzionali con le altre amministrazioni centrali e locali competenti, finalizzate ad assicurare la realizzazione di interventi complessi anche in linea con le misure attivate per la riduzione dell'abbandono scolastico, la riduzione della povertà educativa e il rafforzamento dei servizi sociali.

L'articolo in esame ha carattere ordinamentale e non determina, pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 33 (Disposizioni in materia di recupero dei siti industriali)

L'articolo reca disposizioni per il recupero dei siti industriali.

Il **comma 1** prevede che, al fine di sostenere lo sviluppo e la crescita economica, la competitività territoriale, l'attrazione di nuovi investimenti, nelle regioni della Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, **in coerenza con le previsioni dell'Accordo di partenariato 2021 - 2027 e con i contenuti e obiettivi specifici del Programma nazionale Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale (PN RIC) 2021-2027**, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, adottato di concerto con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e previa intesa con la Conferenza Stato - Regioni ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati i criteri per la selezione di investimenti nel territorio delle predette regioni, finalizzati:

- a) nelle aree industriali produttive e artigianali localizzate nei comuni superiori a 5.000 abitanti, alla produzione di energia da fonti rinnovabili, anche termica, destinata all'autoconsumo delle imprese, anche in abbinamento a sistemi di accumulo di piccola e media taglia;
- b) all'incremento del grado di capacità della rete di distribuzione e di trasmissione di accogliere quote crescenti di energia da fonte rinnovabile, nonché allo sviluppo di sistemi di stoccaggio intelligenti.



Il **comma 2** reca la copertura finanziaria degli investimenti di cui al comma 1, cui si provvede, nel limite complessivo di 1.026 milioni di euro, a valere sulle risorse della priorità II del **PN RIC 2021-2027**, approvato dalla Commissione europea con decisione di esecuzione C(2022) 8821 *final* del 29 novembre 2022, nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali, dei principi programmatici e finanziari previsti dalla programmazione 2021 - 2027, nonché dei criteri di ammissibilità della spesa del predetto Programma.

Il **comma 3** prevede che, al fine di rafforzare le misure contenute nel presente articolo, con delibera del CIPESS, adottata su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, possano essere assegnate, a valere sul Fondo FSC e nei limiti delle relative disponibilità annuali, risorse per la realizzazione, nelle regioni di cui al comma 1 ed in coerenza con le previsioni del Piano strategico della ZES unica, di investimenti finalizzati al miglioramento della viabilità, delle infrastrutture, nonché allo sviluppo dei servizi pubblici e all'incremento della loro qualità.

Il **comma 4**, al fine di accelerare la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, prevede che il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR possano sottoscrivere contratti istituzionali di sviluppo (CIS), coordinati dalla Struttura di missione ZES unica di cui all'articolo 9 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162. Si prevede, inoltre, che il decreto di cui al comma 1 possa individuare l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa-INVITALIA S.p.A. quale soggetto responsabile per l'attuazione degli interventi, con oneri posti a carico delle risorse destinate alla realizzazione dei citati interventi e nel rispetto delle procedure e delle regole di ammissibilità della spesa relative al Programma di cui al comma 2, in caso di interventi finanziati dal citato Programma e nel limite del 2 per cento nel caso di interventi finanziati ai sensi del comma 3.

L'articolo in esame - avendo natura programmatica e procedurale - non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, gravando, ai fini dell'attuazione, su risorse finanziarie già stanziata a legislazione vigente in relazione al PN RIC 2021-2027, priorità II.

ART. 34 (Programma nazionale cultura)

L'articolo, in parola, al **comma 1**, prevede che, in coerenza con le previsioni dell'Accordo di partenariato 2021 - 2027, nonché con i contenuti e obiettivi specifici del Programma Nazionale Cultura 2021-2027 e i criteri di ammissibilità della spesa del predetto Programma, con decreto del Ministro della cultura, adottato di concerto con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, è approvato uno specifico Piano di azione, contenente l'individuazione della tipologia delle iniziative da ammettere finanziamento nelle sette regioni del Mezzogiorno interessate dal programma, privilegiando i progetti suscettibili di determinare un maggiore impatto in termini di valorizzazione dei territori interessati. In particolare, il decreto di cui al primo periodo, prevede, tra gli altri: un progetto "identità", finalizzato al restauro e alla valorizzazione dei luoghi e dei monumenti simbolo della storia e dell'identità dei territori; un progetto "grandi musei del Sud", finalizzato a sostenere la realizzazione o valorizzazione di un museo identitario in ciascuna regione oggetto del programma; un progetto "periferie e cultura", finalizzato a sostenere interventi di rigenerazione socio-culturale di aree urbane caratterizzate da marginalità sociale ed economica; la costituzione di nuovi corpi di ballo presso le fondazioni lirico-sinfoniche di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367 e alla legge 11 novembre 2003, n. 310; la costituzione di nuovi complessi orchestrali giovanili under-35; interventi di riqualificazione energetica e prevenzione e messa in sicurezza dai rischi naturali in luoghi della cultura da determinate con decreto del Ministero della



cultura; un progetto finalizzato a sostenere e valorizzare le eccellenze italiane dell'artigianato e della creatività in ambito culturale; un progetto finalizzato a sostenere accordi di cooperazione tra le realtà culturali italiane, istituzionali e non, e quelle similari presenti nelle nazioni che si affacciano sul Mediterraneo.

Al **comma 2** viene individuata la copertura finanziaria del piano di cui al comma 1, a cui si provvede nel limite complessivo di 488,00 milioni di euro, a valere sulle risorse del Programma Nazionale Cultura 2021-2027, priorità 1, 2 e 3, nel rispetto delle procedure dei vincoli territoriali, dei principi programmatici e finanziari previsti dalla programmazione 2021 - 2027, nonché dei criteri di ammissibilità del predetto Programma.

L'articolo in esame - avendo natura programmatica e procedurale - non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, gravando, ai fini dell'attuazione, su risorse finanziarie già stanziata a legislazione vigente in relazione al PN RIC 2021-2027, priorità II.

ART. 35 (Operazioni di importanza strategica per il rafforzamento della legalità e di banche dati)

Il **comma 1** prevede che, al fine di rafforzare la legalità nelle regioni meno sviluppate, la reingegnerizzazione del sistema informativo e della banca dati della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, selezionata dall'Autorità di gestione del Ministero dell'Interno nell'ambito del Programma nazionale "Sicurezza per la legalità 2021-2027", è qualificata di importanza strategica ai sensi dell'articolo 73, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 2021/1060. Per la realizzazione della predetta operazione, la competente Autorità di gestione può sviluppare sinergie con altri programmi finanziati a valere su risorse nazionali disponibili a legislazione.

Al **comma 2** si prevede che, per la medesima finalità di cui al comma 1, sono qualificate di importanza strategica anche le operazioni, eventualmente selezionate dall'Autorità di gestione, a valere sulle risorse del citato Programma nazionale "Sicurezza per la legalità 2021-2027", nei seguenti ambiti:

- a) prevenzione delle frodi nelle procedure riguardanti l'erogazione di incentivi alle imprese;
- b) prevenzione di fenomeni criminali a danno del patrimonio archeologico, terrestre e marino di competenza del Ministero della cultura;
- c) erogazione di servizi atti ad assicurare la sicurezza dei luoghi della cultura riconducibili alla competenza del Ministero della cultura.

L'articolo in commento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La presente norma mira a riconoscere la qualità "di importanza strategica" ad alcuni progetti già ammessi a finanziamento o suscettibili di essere ammessi a finanziamento a valere sul Programma nazionale "Sicurezza per la legalità 2021-2027", la cui gestione è affidata al Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno.

Per una valutazione dei risvolti economico-finanziari sottesi alla disposizione, è utile ricordare che il menzionato Programma nazionale dispone di una dotazione finanziaria pari a 235,249 mln. di euro, con una quota a carico del bilancio dell'Unione europea pari a 200 mln. di euro e una quota di 35,249 mln. di euro a carico del bilancio nazionale.

Attualmente, è stato ammesso a finanziamento a valere sul predetto Programma un unico progetto, di cui si dirà appresso, per il quale è stata "accantonata" la somma di 38,250 mln. euro, cui devono aggiungersi ulteriori 7,58 mln. di euro destinati all'acquisizioni di servizi di "assistenza tecnica" per la gestione, valutazione e comunicazione del Programma; pertanto, la disponibilità residua è pari a 189,941 milioni di euro.



Ciò premesso, occorre far presente che la norma riconosce come “di importanza strategica” il cennato progetto già ammesso a finanziamento il 5 marzo u.s., riguardante la reingegnerizzazione del sistema informativo e della banca dati della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo.

Si precisa che l'intervento sostenuto con le risorse del Programma nazionale “Sicurezza per la legalità 2021-2027” riguarda la porzione del progetto riferibile alle sette Regioni meno sviluppate (Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia). La norma, tuttavia, dà atto della possibilità che l'iniziativa sia estesa sul resto del territorio attraverso sinergie con altri Programmi compatibili.

Tale possibilità, in effetti, è stata già praticata dalla competente Autorità di gestione che, con provvedimento del 12 marzo 2024, ha ammesso a finanziamento l'estensione del progetto su scala nazionale con risorse del Programma nazionale “Fondo sicurezza interna 2021-2027” (ISF).

La norma, inoltre, prevede che siano considerate “di importanza strategica” le linee di intervento riguardanti altri tre ambiti.

Si tratta di ambiti sui quali sono già pervenute proposte progettuali in corso di valutazione, il cui importo è stato ipotizzato dalle Amministrazioni proponenti come riportato nella seguente Tabella.

Linee di intervento in corso di valutazione

Linee di intervento	Ente proponente	Importi ipotizzati
<i>Prevenzione delle frodi nelle procedure riguardanti l'erogazione di incentivi alle imprese</i>	Invitalia - Agenzia nazionale per lo sviluppo di impresa	4 mln. di euro
<i>Prevenzione di fenomeni criminali a danno del patrimonio archeologico, terrestre e marino di competenza del Ministero della cultura</i>	Ministero della cultura	31 mln. di euro
<i>Erogazione di servizi atti ad assicurare la sicurezza dei luoghi della cultura riconducibili alla competenza del Ministero della cultura</i>	Ministero della cultura	44 mln. di euro

Complessivamente, dunque, gli importi stimati raggiungono oggi la somma di 79 milioni di euro che trova ampia copertura nella quota residua di fondi a valere sul Programma nazionale “Sicurezza per la legalità 2021-2027”, pari, come detto, ad oltre 189 mln. di euro.

Gli effetti del riconoscimento della qualità “di importanza strategica” determina a carico dell'Autorità di gestione alcuni di obblighi di informazione in favore della Commissione europea, stabiliti dall'art. 73, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 2021/1060.

L'esecuzione di tali adempimenti può essere tranquillamente assicurata dalla competente Autorità di gestione con le risorse disponibili a legislazione vigente.

Difatti il cennato art. 73 non prevede a carico dell'Autorità di gestione l'obbligo di effettuare elaborazioni aggiuntive rispetto a quelli normalmente richieste durante lo sviluppo del Programma.



Il ripetuto art. 73 richiede, piuttosto, di effettuare le attività informative entro più ristretto lasso di tempo (un mese), in modo da consentire alla Commissione europea di disporre di un quadro di situazione chiaro delle priorità strategiche perseguite nell'ambito dei Programmi.

Alla luce delle considerazioni che precedono, le iniziative contemplate dalla disposizione in commento sono finanziate con le risorse disponibili a legislazione vigente e, pertanto, dalla stessa non discendono nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 36 (Disposizioni in materia di soggetti attuatori)

Il **comma 1** aggiunge il comma 1-bis all'articolo 9 del decreto-legge n. 19 del 2 marzo 2024 che prevede l'istituzione di una Cabina di coordinamento di livello provinciale presieduta dal Prefetto, cui partecipano anche il presidente della Provincia e un rappresentante della Regione.

Il comma 1-bis dispone che le disposizioni del comma 1 non trovano applicazione in relazione all'investimento 2.1b) Missione 2 componente 4, di titolarità del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, connotato da una particolare modalità attuativa, definita *a regia*.

Tale modalità prevede la partecipazione, oltre che dell'Amministrazione titolare - individuata nella specie dal Dipartimento della protezione civile - anche delle Amministrazioni attuatrici degli interventi, rappresentate dalle Regioni e dalle Province autonome. Le Amministrazioni attuatrici, in virtù degli accordi sottoscritti con il Dipartimento della protezione civile, ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 241 del 1990, svolgono una serie di compiti, tra cui il monitoraggio degli interventi degli enti locali.

Gli accordi in parola decorrono, ai sensi di quanto indicato all'art. 14 degli stessi, dalla data della stipula fino al completamento materiale e finanziario dell'investimento, fatto salvo il recesso di una delle amministrazioni contraenti ove sussistano sopravvenuti motivi di interesse pubblico di cui sia data adeguata contezza con atto motivato. In assenza di recesso, gli accordi trovano attuazione in ogni loro parte e non sono disapplicabili.

Pertanto, alla luce di quanto sopra rappresentato, la disposizione in esame esclude l'applicazione dell'articolo 9 del decreto-legge n. 19 del 2 marzo 2024 all'investimento di titolarità del Dipartimento della protezione civile, in quanto delineante una modalità di coordinamento incompatibile con le regole procedurali proprie dell'investimento 2.1b) Missione 2 componente 4: in tale modo si salvaguardano le procedure già avviate e consolidate d'intesa con i competenti enti territoriali, il cui celere svolgimento è essenziale in ragione della stringente tempistica da osservare per gli interventi del PNRR e delle predette. Sul piano finanziario, la disposizione assume natura ordinamentale e non produce nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, essendo finalizzata a conservare le speciali modalità attuative vigenti.

Le disposizioni di cui all'articolo in commento hanno contenuto ordinamentale e, pertanto, dalle stesse non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 37 (Disposizioni di natura finanziaria)

L'articolo in esame sostituisce la copertura prevista alla lettera l) dell'articolo 1, comma 8 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 (inerente "ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del PNRR") con le seguenti:




- la lettera l) ridefinisce in 70 milioni di euro per l'anno 2024, la riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 253, della legge 30 dicembre 2023, n. 213;
- la lettera l-bis) prevede l'utilizzo di risorse pari a 60 milioni di euro, di cui all'articolo 22, comma 1 del decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17, destinate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 16 maggio 2022, al credito d'imposta per la concessione di contributi per l'acquisto di veicoli non inquinanti di categoria M1, N1 e N2 ed iscritte nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy che viene corrispondentemente ridotto. Si precisa che le predette risorse derivano dalla riduzione delle risorse stanziare per il contributo per l'acquisto di infrastrutture di ricarica, a valere sul capitolo 7323, piano gestionale 1, sempre per l'esercizio finanziario 2024, libere da impegno;
- la lettera l-ter) prevede l'utilizzo di risorse pari a 20 milioni di euro, per l'anno 2024, derivanti dalla riduzione delle risorse stanziare per il contributo per l'acquisto di infrastrutture di ricarica, a valere sul capitolo 7333, piano gestionale 1, libere da impegno contabile.
- Infine, con la lettera l-quater) si prevede la riduzione per l'anno 2025, di euro 250 milioni di euro, del Fondo per il settore dell'automotive di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17.

ART. 38 (Entrata in vigore)

L'articolo in esame disciplina l'entrata in vigore del decreto-legge.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi dell'art. 17 comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito **positivo** negativo

07/05/2024 Il Ragioniere Generale dello Stato
Firmato digitalmente *Biagio Mazzotta*



DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2024.

Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

Visto il regolamento (UE) 2021/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo per una transizione giusta (*Just Transition Fund – JTF*);

Visto il regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013;

Visto il regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione;

Visto il regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;

Visto il regolamento (UE) 2023/435 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 febbraio 2023, che modifica il regolamento (UE) 2021/241 per quanto riguarda l'inserimento di capitoli dedicati al piano REPowerEU nei piani per la ripresa e la resilienza e che modifica i regolamenti (UE) n. 1303/2013, (UE) 2021/1060 e (UE) 2021/1755, e la direttiva 2003/87/CE;

Visto il regolamento (UE) 2024/795 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 febbraio 2024, che istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP) e modifica la direttiva 2003/87/CE e i regolamenti (UE) 2021/1058, (UE) 2021/1056, (UE) 2021/1057, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) 2021/1060, (UE) 2021/523, (UE) 2021/695, (UE) 2021/697 e (UE) 2021/241;

Visto il regolamento delegato (UE) 2021/2106 della Commissione, del 28 settembre 2021, che integra il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, stabilendo gli indicatori comuni e gli elementi dettagliati del quadro di valutazione della ripresa e della resilienza;

Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) italiano approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, come modificato con decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023;

Visto il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante « Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune »;

Visto il decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, recante « Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione »;

Visto il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, recante « Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano di ripresa e resilienza (PNRR) »;

Vista la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile n. 78 del 22 dicembre 2021, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 22 aprile 2022, recante approvazione della proposta di Accordo di Partenariato 2021-2027 e definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il ciclo di programmazione 2021-2027;

Visto l'Accordo di Partenariato 2021-2027 approvato dalla Commissione europea con decisione di esecuzione C (2022) 4787 *final* del 15 luglio 2022;

Vista la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile n. 36 del 2 agosto 2022, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 26 ottobre 2022, di presa d'atto dell'Accordo di Partenariato per l'Italia nel testo adottato dalla Commissione europea in data 15 luglio 2022;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare ulteriori disposizioni finalizzate alla promozione dello sviluppo economico e della competitività del Paese, anche mediante il rafforzamento delle iniziative dirette a migliorare l'efficienza e la qualità dell'azione dei programmi della politica di coesione relativi al periodo 2021-2027, assicurando una programmazione coordinata tra i diversi livelli di governo e la loro complementarità con il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nonché ad accelerarne l'attuazione;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di intensificare ulteriormente gli interventi volti a favorire il superamento del divario economico e sociale delle regioni del Mezzogiorno rispetto alle altre aree del Paese, favorendo, in particolare, l'effettuazione di investimenti per lo sviluppo e l'attrattività del sistema produttivo, nel settore dell'energia, nei settori della gestione delle risorse idriche e dei rifiuti, del dissesto idrogeologico nonché nel settore dei trasporti, con particolare riguardo ai collegamenti

di medio e lungo raggio, ai nodi logistici, portuali e urbani, e della mobilità sostenibile, anche assicurando il pieno adempimento e l'efficace attuazione, per l'intero ciclo di programmazione, delle pianificazioni oggetto delle condizioni abilitanti per la politica di coesione 2021-2027, di cui all'articolo 15 e all'Allegato IV al regolamento (UE) 2021/1060;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di definire misure volte a garantire la tempestiva attuazione degli interventi relativi al PNRR coerentemente con il relativo cronoprogramma;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 30 aprile 2024;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali, dell'istruzione e del merito, dell'università e della ricerca, delle imprese e del *made in Italy*, dell'ambiente e della sicurezza energetica, dell'interno e della cultura;

EMANA

il seguente decreto-legge:

TITOLO I

MISURE DI RIFORMA DELLA POLITICA DI COESIONE

CAPO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI UTILIZZO DELLE RISORSE DELLE POLITICHE DI COESIONE EUROPEA

Articolo 1.

(Principi, finalità e definizioni)

1. In attuazione della riforma 1.9.1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) italiano, approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, come modificato con decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, il presente decreto definisce il quadro normativo nazionale finalizzato ad accelerare l'attuazione e ad incrementare l'efficienza della politica di coesione europea, periodo di programmazione 2021-2027, nei settori strategici di cui all'articolo 2 secondo un approccio orientato al risultato, con l'obiettivo di rafforzare il livello di efficacia e di impatto degli interventi prioritari cofinanziati.

2. Ai fini del presente decreto e della sua attuazione assume preminente valore l'interesse nazionale alla sollecita e puntuale realizzazione degli interventi ammissibili a finanziamento a valere sulle risorse della politica di coesione europea, periodo di programmazione 2021-2027, anche assicurando l'effettiva attuazione degli strumenti di pianificazione previsti dalle condizioni abilitanti, con particolare riferimento ai settori delle risorse idriche, dei rifiuti e dei trasporti, di cui all'articolo 15 e all'Allegato IV al regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, e garantendo il pieno rispetto dei traguardi di spesa previsti dagli articoli 105, 106 e 107 del regolamento (UE) 2021/1060.

3. Le disposizioni contenute nel presente decreto, in quanto direttamente attuative degli obblighi assunti in esecuzione del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, sono adottate nell'esercizio della competenza legislativa esclusiva in materia di rapporti dello Stato con l'Unione europea di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione.

4. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) « Cabina di regia »: l'organo con poteri di impulso e coordinamento generale per un'efficace attuazione della politica di coesione 2021-2027;

b) « PNRR »: il Piano nazionale di ripresa e resilienza approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, come modificato con decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023;

c) « interventi del PNRR »: gli investimenti e le riforme previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza;

d) « Fondo FSC » o « FSC »: il Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

e) « Accordo per la coesione »: gli Accordi previsti dall'articolo 1, comma 178, lettere *c*) e *d*), della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

f) « regioni del Mezzogiorno » o « regioni della ZES unica per il Mezzogiorno »: le regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n.162;

g) « amministrazione titolare di programma »: le amministrazioni centrali, le regioni e le province autonome responsabili dell'attuazione dei programmi nazionali e regionali della politica di coesione europea 2021-2027;

h) « regioni meno sviluppate »: le regioni italiane individuate dall'articolo 108, paragrafo 2, lettera *a*), del regolamento (UE) 2021/1060;

i) « Autorità di gestione »: l'autorità responsabile della gestione del programma, conformemente alle funzioni definite all'articolo 72 del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021;

l) « condizioni abilitanti »: il sistema di prerequisiti di cui all'articolo 15 e agli Allegati III e IV al regolamento (UE) 2021/1060 al cui soddisfacimento è condizionato il rimborso dei fondi della politica di coesione europea;

m) « sistema nazionale di monitoraggio »: il sistema nazionale di monitoraggio relativo all'utilizzazione delle risorse in materia di politiche di coesione di cui all'articolo 50, comma 18, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, e alimentato secondo le modalità di cui all'articolo 4 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162.

Articolo 2.

(Settori strategici oggetto della riforma della politica di coesione)

1. In attuazione della riforma 1.9.1 del PNRR, le disposizioni contenute nel presente capo si applicano ai programmi nazionali e regionali della politica di coesione 2021-2027 approvati ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, nell'ambito dell'Accordo di Partenariato tra la Commissione europea e l'Italia del 15 luglio 2022, con riferimento alle azioni dei programmi ricadenti nei seguenti settori strategici: risorse idriche; infrastrutture per il rischio idrogeologico e la protezione dell'ambiente; rifiuti; trasporti e mobilità sostenibile; energia; sostegno allo sviluppo e all'attrattività delle imprese, anche per le transizioni digitale e verde.

Articolo 3.

(Cabina di regia)

1. La Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 703, lettera *c)*, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come integrata ai sensi del comma 2, costituisce la sede di confronto tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per un'efficace attuazione della politica di coesione europea 2021-2027. In particolare, la Cabina di regia:

a) assicura, in relazione agli interventi finanziati a valere sulle risorse della politica di coesione europea, il coordinamento tra quelli attuati a livello regionale e quelli attuati a livello nazionale;

b) promuove la complementarità e la sinergia tra gli interventi finanziati a valere sulle risorse della politica di coesione e gli investimenti previsti dal PNRR e dagli Accordi per la coesione;

c) verifica i risultati dell'attività di monitoraggio effettuata dal Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri sullo stato di avanzamento degli interventi prioritari inseriti negli elenchi di cui all'articolo 4;

d) definisce le priorità della piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP) da sostenere con il concorso dei programmi della politica di coesione europea 2021-2027.

2. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, la composizione della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 703, della legge n. 190 del 2014, è integrata dal Ministro dell'economia e delle finanze, dai Ministri competenti per i settori della riforma ovvero titolari dei programmi interessati dagli interventi prioritari inseriti negli elenchi di cui all'articolo 4 e dai Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri assicura, nei limiti delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, le funzioni di supporto organizzativo e tecnico in relazione alle attività della Cabina di regia di cui ai commi 1 e 2.

Articolo 4.

(Individuazione degli interventi prioritari nei settori strategici della politica di coesione europea)

1. Al fine di garantire un più efficiente utilizzo delle risorse della politica di coesione europea relative al periodo di programmazione 2021-2027 e di rafforzarne il coordinamento con gli interventi finanziati dal PNRR e dal Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC), periodo di programmazione 2021-2027, come definiti nell'ambito degli Accordi per la coesione, i Ministeri, le regioni e le province autonome, titolari di programmi della politica di coesione europea relativi al periodo di programmazione 2021-2027, individuano un elenco di interventi prioritari nell'ambito degli obiettivi dei programmi per ciascuno dei settori indicati all'articolo 2, ove compatibili, già selezionati per il finanziamento o in fase di pianificazione. Per i suddetti interventi è specificata la rilevanza, in termini di peso finanziario, rispetto ai corrispondenti obiettivi strategici dei programmi nazionali e regionali e agli obiettivi specifici di riferimento.

2. Ferme restando le disposizioni e le procedure previste dai regolamenti che disciplinano la politica di coesione europea, con particolare ri-

guardo a quelle in materia di ammissibilità al finanziamento e ai criteri di selezione adottati dal Comitato di sorveglianza per ciascun programma, l'individuazione degli interventi prioritari di cui al comma 1 avviene sulla base dei seguenti indici:

a) effettiva attuazione mediante gli interventi prioritari delle pianificazioni di settore nazionali e regionali, con particolare riguardo agli investimenti connessi al soddisfacimento delle condizioni abilitanti nel settore idrico, nel settore dei rifiuti e nel settore dei trasporti;

b) finanziamento degli investimenti nei settori di cui all'articolo 2 già oggetto di valutazione e non finanziabili, anche per esaurimento delle risorse, a valere su altri strumenti di intervento europei o nazionali, ove coerenti con i programmi della politica di coesione europea e con le disposizioni previste dai pertinenti regolamenti;

c) complementarità degli interventi con quelli finanziati a valere sulle risorse FSC, con particolare riguardo a quelli definiti dagli Accordi per la coesione, e con le risorse del PNRR;

d) contributo al superamento dei divari infrastrutturali e di servizio a livello nazionale, regionale o locale;

e) rafforzamento dei servizi di interesse economico generale (SIEG), al fine di sostenere investimenti volti ad efficientare l'erogazione del servizio;

f) attuazione delle operazioni di importanza strategica identificate dai programmi 2021-2027 ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021;

g) promozione della transizione verde e digitale, anche tenuto conto degli obiettivi del Piano REPowerEU, in attuazione del regolamento (UE) 2023/435 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 febbraio 2023;

h) realizzazione di progetti non completati nel periodo 2014-2020 e da completare nell'ambito della programmazione 2021-2027, in applicazione di quanto previsto dagli articoli 118 e 118-*bis* del regolamento (UE) 2021/1060;

i) coerenza degli investimenti con le previsioni del Piano strategico della ZES unica di cui all'articolo 11 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162;

l) coerenza degli investimenti con le previsioni del Piano strategico nazionale delle aree interne (PSNAI), di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge n. 124 del 2023;

m) interventi necessari per fronteggiare le ripercussioni sulla situazione economica e sociale e sulle finanze pubbliche derivanti dalle cir-

costanze eccezionali o inconsuete di cui all'articolo 20 del regolamento (UE) 2021/1060.

3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i Ministeri, le regioni e le province autonome trasmettono al Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri per ciascuno dei settori di cui all'articolo 2 l'elenco degli interventi prioritari individuati ai sensi dei commi 1 e 2, con la specificazione degli indici di cui al comma 2 a tale fine utilizzati. Gli interventi prioritari già selezionati nell'ambito del programma sono identificati con il codice unico di progetto (CUP) e sono corredati da dettagliati cronoprogrammi procedurali e finanziari recanti l'indicazione degli obiettivi iniziali, intermedi e finali, individuati in relazione alle seguenti principali fasi di realizzazione degli investimenti:

a) completamento delle procedure di selezione delle operazioni e di individuazione dei beneficiari;

b) assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti;

c) completamento dell'intervento.

4. Il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede alla verifica della coerenza degli elenchi trasmessi ai sensi del comma 1 con i settori di cui all'articolo 2 e con gli indici previsti dal comma 2, nonché al monitoraggio degli interventi inseriti in detti elenchi secondo le modalità previste dall'articolo 5. In relazione agli elenchi trasmessi dalle regioni e delle province autonome, l'attività di verifica di cui al primo periodo è effettuata unitamente alle amministrazioni centrali competenti per materia.

5. È ammessa la modifica dei cronoprogrammi degli interventi inseriti negli elenchi di cui al comma 1 in caso di impossibilità di rispettare le tempistiche indicate per circostanze oggettive e non imputabili all'amministrazione titolare del programma ovvero al soggetto attuatore dell'intervento.

6. Le amministrazioni titolari di programmi, che non hanno soddisfatto alla data di entrata in vigore del presente decreto le condizioni abilitanti nei settori idrico, dei rifiuti e dei trasporti, trasmettono, entro il 30 giugno 2024, al Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri un cronoprogramma dettagliato delle azioni intraprese e da intraprendere per il relativo soddisfacimento.

7. All'articolo 11, comma 3, decreto-legge n. 124 del 2023, al primo periodo, dopo le parole: « all'articolo 10, comma 1, » sono inserite le seguenti: « da adottare entro il 31 luglio 2024, » e, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: « Il Piano strategico è aggiornato secondo le medesime modalità di cui al primo periodo. ».

Articolo 5.

(Disposizioni in materia di monitoraggio rafforzato degli interventi prioritari)

1. Fermi gli obblighi di alimentazione del sistema nazionale di monitoraggio, ciascuna Amministrazione titolare di programma trasmette al Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato entro il 31 agosto ed entro il 28 febbraio di ciascun anno, relazioni semestrali sullo stato di avanzamento procedurale e finanziario degli interventi prioritari individuati nell'ambito dei programmi ai sensi dell'articolo 4 e identificati con il codice unico di progetto (CUP), riferite, rispettivamente, ai periodi 1° gennaio - 30 giugno e 1° luglio - 31 dicembre.

2. Le relazioni semestrali di cui al comma 1 consentono la verifica dei cronoprogrammi di cui all'articolo 4, comma 3, con particolare riferimento alle fasi procedurali ivi previste, nonché l'applicazione del meccanismo di premialità di cui all'articolo 7. In caso di disallineamenti rispetto alle scadenze individuate nei suddetti cronoprogrammi, le amministrazioni titolari di programmi comunicano tempestivamente al Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud le ragioni dei disallineamenti e le azioni pianificate o in corso per porre rimedio a criticità e ritardi, anche ai fini dell'individuazione di eventuali misure di accelerazione. Le informazioni relative ai singoli interventi contenute nelle suddette relazioni devono essere coerenti con i dati e le relative informazioni desumibili dal sistema nazionale di monitoraggio.

3. Per favorire l'efficace raccordo tra programmi nazionali e regionali che intervengono sulla medesima priorità di intervento e sul medesimo territorio ed evitare sovrapposizioni, il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud promuove nell'ambito del Comitato con funzioni di sorveglianza e di accompagnamento dell'attuazione dell'Accordo di Partenariato 2021-2027 e relative articolazioni, una specifica azione di monitoraggio con il coinvolgimento delle Autorità di Gestione dei suddetti programmi.

4. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 6.

(Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa)

1. Al fine di favorire la realizzazione degli interventi prioritari di cui all'articolo 4, sulla base dei fabbisogni rappresentati dalle amministra-

zioni interessate il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri, in coerenza con le previsioni del Programma nazionale di assistenza tecnica – Capacità per la coesione, periodo di programmazione 2021-2027 e a valere sulle risorse rese all’uopo disponibili da detto programma, pone in essere specifiche azioni finalizzate al rafforzamento della capacità amministrativa e al supporto tecnico-specialistico dei soggetti e degli organismi di attuazione e coordinamento delle politiche di coesione, con particolare riguardo a quelli preposti alla realizzazione degli investimenti necessari al conseguimento delle condizioni abilitanti.

2. Per le finalità di cui al comma 1, nonché per l’attivazione ovvero per l’implementazione di processi di informatizzazione e di digitalizzazione nell’ambito delle politiche di coesione, il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzato ad utilizzare le risorse del Programma operativo complementare al Programma operativo nazionale *Governance* e capacità istituzionale 2014-2020, di cui alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 46 del 10 agosto 2016, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 28 dicembre 2016, integrato sul piano finanziario dalla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 36 del 28 luglio 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 2 settembre 2020, già destinate alle finalità di cui all’articolo 1, commi 179 e 179-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ovvero a quelle di cui all’articolo 31-bis, comma 7, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, nei limiti delle risorse che non risultino impegnate dalle amministrazioni beneficiarie alla data del 30 giugno 2024 mediante la sottoscrizione dei contratti con il personale selezionato sulla base delle predette disposizioni, nel rispetto delle procedure e dei criteri di ammissibilità del predetto Programma.

3. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, al fine di accelerare la selezione delle unità di personale di cui all’articolo 31-bis, comma 7, del decreto-legge n. 152 del 2021, gli enti beneficiari, in deroga alle previsioni di cui al comma 8 del medesimo articolo 31-bis, procedono direttamente, nel rispetto dei fabbisogni rilevati, alla selezione, con le modalità e le procedure di cui all’articolo 1, commi 5 e seguenti, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, ed alla contrattualizzazione delle unità di personale sulla base del contratto tipo di cui al terzo periodo dell’articolo 31-bis, comma 8,. All’esito delle procedure selettive e all’acquisizione dei relativi contratti di collaborazione professionale, il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede a trasferire agli enti beneficiari le risorse corrispondenti per la copertura delle spese, nel rispetto delle procedure e dei criteri di ammissibilità del Programma di cui al comma 2.

4. I contratti stipulati entro il termine del 30 giugno 2024 ai sensi dell'articolo 1, commi 179 e 179-*bis*, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ovvero ai sensi dell'articolo 31-*bis*, comma 7, del decreto-legge n. 152 del 2021, non possono avere una scadenza successiva al 31 dicembre 2026.

5. Al fine di accelerare la realizzazione degli interventi di rafforzamento della capacità amministrativa finalizzati ad accrescere la qualità e i livelli di spesa dei programmi regionali della politica di coesione europea relativi al periodo di programmazione 2021-2027, il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri stipula apposite convenzioni con la società *in house* Eutalia s.r.l. per l'attuazione di specifiche progettualità, ivi compreso lo svolgimento di attività di informazione, di accompagnamento, di supporto e di tutoraggio nella gestione di specifiche iniziative di rafforzamento della capacità amministrativa dei soggetti di cui all'articolo 50 del regolamento (UE) 2021/1060, destinatari delle risorse dei programmi regionali, ubicati nei territori delle e regioni meno sviluppate, in raccordo con le Autorità di gestione dei predetti programmi regionali. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle convenzioni di cui al primo periodo, si provvede a valere sulle risorse del Programma nazionale di assistenza tecnica Capacità per la Coesione 2021-2027 a titolarità del citato Dipartimento, nel rispetto delle procedure e delle regole di ammissibilità della spesa previste in relazione al predetto Programma.

6. All'espletamento delle attività di cui al comma 5, la società *in house* Eutalia S.r.l. può provvedere con le risorse interne, ivi compreso il personale assunto mediante contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, con personale esterno, nonché con il ricorso a competenze di persone fisiche o giuridiche disponibili sul mercato, nel rispetto di quanto stabilito dal testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

Articolo 7.

(Disposizioni per favorire l'attuazione della politica di coesione-premiabilità)

1. Al fine di promuovere il raggiungimento dei risultati della politica di coesione europea, anche mediante una più efficiente e tempestiva programmazione e attuazione degli interventi ammessi a finanziamento, con riguardo agli interventi prioritari inseriti negli elenchi di cui all'articolo 4, in caso di raggiungimento, sulla base delle risultanze del sistema nazionale di monitoraggio e delle relazioni semestrali di cui all'articolo 5, degli obiettivi intermedi e finali come individuati ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettere *b*) e *c*), nei cronoprogrammi inviati, le regioni e le province autonome, in deroga all'articolo 23, comma 1-*ter*, del decreto-legge

6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, possono utilizzare, secondo le modalità di cui al comma 2 e fino a concorrenza dell'intera quota regionale di cofinanziamento dei programmi europei FESR e FSE Plus, le economie delle risorse FSC maturate in relazione agli interventi inseriti negli Accordi per la coesione che risultano conclusi in base alle risultanze del Sistema nazionale di monitoraggio. L'entità delle premialità riconoscibili ai sensi del primo periodo sulla base degli esiti dell'istruttoria di cui al comma 2, nonché le modalità e i termini di utilizzo da parte delle regioni delle risorse liberate a seguito del riconoscimento delle predette premialità sono definite con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), adottata su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze tenendo conto delle nuove regole europee relative al coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri ed alla sorveglianza di bilancio multilaterale.

2. Per l'utilizzo delle risorse di cui al comma 1, le regioni e le province autonome inviano al Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri apposita istanza per il riconoscimento della misura premiale in ragione del conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1 e nei limiti delle economie sopra richiamate. Entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, il Dipartimento procede alla verifica dei presupposti necessari per il riconoscimento delle premialità sulla base dei dati presenti nel Sistema nazionale di monitoraggio e delle relazioni di cui al comma 1.

3. In caso di inerzia o inadempimento delle amministrazioni pubbliche responsabili degli interventi inseriti negli elenchi di cui all'articolo 4 ovvero dei relativi soggetti attuatori, anche con riferimento al mancato rispetto delle scadenze dei cronoprogrammi trasmessi ai sensi dei commi 3 e 6 del medesimo articolo 4, e, comunque, ove si renda necessario al fine di evitare il disimpegno automatico dei fondi erogati dall'Unione europea, il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri assegna all'amministrazione responsabile ovvero al soggetto attuatore interessato un termine per provvedere non superiore a quindici giorni. In caso di perdurante inerzia, la Cabina di regia richiede al Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR di proporre al Consiglio dei ministri l'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, secondo le modalità previste dal comma 1, secondo periodo, del medesimo articolo 12.

4. In caso di dissenso, diniego, opposizione o altro atto equivalente che, secondo la legislazione vigente, sia idoneo a precludere, in tutto o in parte, la realizzazione di un intervento prioritario ai sensi dell'articolo 4, ove un meccanismo di superamento del dissenso non sia già previsto

dalle vigenti disposizioni, la Cabina di regia, sulla base dell'istruttoria svolta dal Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri unitamente all'amministrazione responsabile dell'intervento, richiede al Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR di proporre l'attivazione del procedimento di superamento del dissenso previsto dall'articolo 13 del decreto-legge n. 77 del 2021.

Articolo 8.

(Disposizioni per l'attuazione della Piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP) e del Fondo per una transizione giusta – JTF)

1. Al fine di attuare gli obiettivi previsti dal regolamento (UE) 2024/795 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 febbraio 2024, che istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (regolamento STEP), nonché per sostenere i programmi di investimento produttivo ovvero di ricerca e sviluppo, anche realizzati da grandi imprese, in ambiti di particolare interesse strategico per il Paese, la Cabina di regia di cui all'articolo 3 definisce gli orientamenti nazionali nei settori indicati dall'articolo 2 del regolamento (UE) 2024/795 e nei connessi Orientamenti adottati dalla Commissione europea, al fine di:

a) sostenere lo sviluppo o la fabbricazione di tecnologie critiche o salvaguardare e rafforzare le rispettive catene del valore nei seguenti ambiti:

1) tecnologie digitali e innovazione delle tecnologie « *deep tech* »;

2) tecnologie pulite ed efficienti sotto il profilo delle risorse, incluse le tecnologie a zero emissioni nette, quali definite nel regolamento sull'industria a zero emissioni nette;

3) biotecnologie, compresi i medicinali inclusi nell'elenco dell'Unione dei medicinali critici e i loro componenti;

b) affrontare le carenze di manodopera e di competenze essenziali a sostegno degli obiettivi di cui alla lettera *a)*.

2. Per le finalità di cui al comma 1, i programmi nazionali e regionali della politica di coesione 2021-2027 possono essere riprogrammati entro il 31 agosto 2024 ovvero entro il 31 marzo 2025, nel rispetto delle tempistiche e delle procedure di cui al regolamento (UE) 2024/795 e delle disposizioni inerenti all'ammissibilità al finanziamento di cui al regolamento (UE) 2021/1060. Nell'ambito del Programma nazionale Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale FESR 2021-2027, la somma di 300 milioni di euro è destinata, nel rispetto della pertinente disciplina in materia di aiuti di Stato, ai programmi di inve-

stimento, di importo non inferiore a 5 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro, realizzati dalle imprese, anche di grandi dimensioni, sulle aree territoriali previste dal Programma, nonché rispondenti alle finalità e agli ambiti tecnologici di cui al comma 1, lettera *a*). L'importo di 300 milioni di euro può essere incrementato o ridotto in funzione delle risultanze della riprogrammazione del citato Programma nazionale, nonché degli effettivi fabbisogni riscontrati. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione operativa dell'intervento di cui al secondo periodo del presente comma.

3. Il Programma nazionale che attua il Fondo per una transizione giusta assicura la transizione giusta di cui al regolamento (UE) 2021/1056, favorendo gli investimenti relativi alle tecnologie per l'energia pulita, alla riduzione delle emissioni, al recupero dei siti industriali e alla riqualificazione dei lavoratori e concorre al perseguimento delle priorità di cui al regolamento (UE) 2024/795 come indicate al comma 1, nel rispetto delle procedure individuate dal medesimo regolamento (UE) 2024/795 e delle procedure e delle regole di ammissibilità previste in relazione al predetto Programma.

4. Le risorse di cofinanziamento nazionale rivenienti dall'applicazione, nei programmi nazionali e regionali della politica di coesione relativi al periodo di programmazione 2021-2027, dei tassi di cofinanziamento UE fino al massimo del 100 per cento, in coerenza con quanto previsto agli articoli 10, 11 e 12, del regolamento (UE) 2024/795, sono mantenute nell'ambito dei medesimi programmi oggetto di riprogrammazione, per effetto della decisione di approvazione della Commissione europea, ovvero utilizzate dalle Amministrazioni titolari per il perseguimento dei medesimi obiettivi di cui al comma 1 nell'ambito degli Accordi per la coesione.

5. I progetti cofinanziati nell'ambito delle priorità dedicate agli obiettivi STEP dei programmi nazionali e regionali della politica di coesione sono oggetto di monitoraggio secondo le modalità di cui all'articolo 5.

6. In attuazione dell'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/795, le priorità individuate per le finalità di cui al comma 1, lettere *a*) e *b*), possono essere sostenute anche mediante le risorse derivanti dalla revisione del PNRR.

CAPO II

MISURE DI SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE E DI RAFFORZAMENTO DELLA CAPACITÀ AMMINISTRATIVA

Articolo 9.

(Disposizioni in materia di controlli)

1. All'articolo 50, comma 11, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, è

aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il contingente dei componenti del Nucleo per le politiche di coesione addetti allo svolgimento delle attività di controllo di programmi e progetto di investimento pubblici e di Autorità di audit è determinato in cinque unità. ».

Articolo 10.

(Disposizioni in materia di utilizzazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione)

1. Nelle more della definizione degli Accordi per la coesione di cui all'articolo 1, comma 178, lettera *d*), della legge 30 dicembre 2020, n. 178, con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), adottata su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, sentita la Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 703, lettera *c*), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, può essere disposta un'assegnazione, in anticipazione alla programmazione di cui alla medesima lettera *d*), a valere sulle risorse indicate dalla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile n. 25 del 2023, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 269 del 17 novembre 2023, afferenti alle regioni per le quali non siano stati sottoscritti i citati Accordi per la coesione, delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2021-2027. L'assegnazione di cui al primo periodo può essere disposta, secondo le medesime modalità ivi previste, anche laddove non si addivenga ad un'intesa sul contenuto dei predetti Accordi per la coesione e alla loro conseguente sottoscrizione. La delibera di cui al primo periodo definisce i cronoprogrammi procedurali e finanziari degli interventi ai quali si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al Capo I del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162. L'assegnazione disposta ai sensi del presente comma è finalizzata, nel rispetto del criterio di aggiuntività ed escludendo ipotesi di sostituzione di coperture finanziarie già presenti:

a) al finanziamento di interventi di immediata o di pronta cantierabilità;

b) al completamento degli interventi non ancora ultimati al termine dei precedenti cicli di programmazione;

c) al finanziamento di interventi di particolare complessità o rilevanza per gli ambiti territoriali.

2. Il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri procede all'individuazione degli interventi, cui può essere riconosciuto il finanziamento ai sensi del comma 1,

sulla base degli esiti dell'istruttoria svolta ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera *d*), numero 1), della legge n. 178 del 2020.

3. A seguito della registrazione da parte degli organi di controllo della delibera del CIPESS di cui al comma 1, ciascuna Amministrazione assegnataria delle risorse è autorizzata ad avviare le attività occorrenti. L'Accordo per la coesione da definire ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera *d*), della legge n. 178 del 2020, dà evidenza degli interventi e delle risorse annuali assegnate ai sensi del comma 1.

4. In relazione alle risorse assegnate ai sensi del comma 1 si applica la disciplina di cui all'articolo 1, comma 178, lettera *i*), della legge n. 178 del 2020 e le risorse sono trasferite su richiesta dell'amministrazione assegnataria compatibilmente con le disponibilità annuali di cassa.

5. All'articolo 23, comma 1-*ter*, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come complessivamente determinate ai sensi del primo periodo, possono essere destinate a copertura del cofinanziamento regionale di spese di investimento dei programmi regionali cofinanziati dai fondi europei FESR e FSE Plus, senza vincoli di riparto tra i programmi».

CAPO III

DISPOSIZIONI PER LO SVILUPPO E LA COESIONE TERRITORIALE

Articolo 11.

(Disposizioni in materia di perequazione infrastrutturale per il Mezzogiorno)

1. Al fine di promuovere il recupero del divario infrastrutturale tra le regioni del Mezzogiorno d'Italia e le altre aree geografiche del territorio nazionale, nonché di garantire analoghi livelli essenziali di infrastrutturazione e dei servizi a essi connessi, il Fondo di cui all'articolo 22, comma 1-*ter* della legge 5 maggio 2009, n. 42, è ridenominato « Fondo perequativo infrastrutturale per il Mezzogiorno ».

2. Il fondo di cui al comma 1 è destinato al finanziamento dell'attività di progettazione e di esecuzione di interventi da realizzare nei territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna e relativi a infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali, idriche, nonché a strutture sanitarie, assistenziali e scolastiche, coerenti con le priorità indicate nel Piano strategico della ZES unica di cui all'articolo 11 del decreto-legge 19 settembre 2023,

n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162. Gli interventi suscettibili di finanziamento possono consistere nella realizzazione di nuove strutture o nel recupero del patrimonio pubblico esistente, anche mediante la sua riqualificazione funzionale.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti:

a) l'entità delle risorse assegnate, nei limiti delle risorse del fondo di cui al comma 1, per la realizzazione degli interventi di cui al comma 2 in ciascuna delle regioni indicate nel medesimo comma, tenendo conto, tra l'altro:

1) degli esiti della ricognizione effettuata ai sensi dell'articolo 22, comma 1, della legge 5 maggio 2009, n. 42, nella formulazione vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto;

2) della specificità insulare, nonché di quanto previsto dall'articolo 1, comma 690, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e degli esiti del tavolo tecnico-politico sui costi dell'insularità di cui al punto 10 dell'accordo in materia di finanza pubblica fra lo Stato e la regione Sardegna del 7 novembre 2019;

3) delle specificità delle zone di montagna e delle aree interne;

4) dell'estensione delle superfici territoriali;

5) della densità della popolazione e delle unità produttive;

6) dell'assenza ovvero della grave carenza di collegamenti infrastrutturali con le reti su gomma e su ferro di carattere e valenza nazionale;

7) dell'entità dei finanziamenti riconosciuti a valere sulle risorse del PNRR e dal Piano complementare di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, nonché di quelli previsti dagli Accordi per la coesione, per realizzazione della medesima tipologia di interventi;

b) l'amministrazione statale o regionale responsabile, nei limiti delle risorse assegnate, della selezione degli interventi, con l'indicazione degli obiettivi iniziali, intermedi e finali attesi, in coerenza con le risorse annualmente rese disponibili;

c) i criteri di priorità da utilizzare nella selezione degli interventi da parte delle amministrazioni responsabili, tra cui:

1) l'avanzato stato progettuale dell'intervento o la sua immediata cantierabilità;

2) la capacità dell'intervento di determinare un significativo miglioramento della mobilità dell'utenza ovvero della qualità dei servizi educativi, sanitari o assistenziali erogati;

3) l'indisponibilità di finanziamenti a valere su altri fondi nazionali o dell'Unione europea;

d) le modalità di monitoraggio procedurale e finanziario degli interventi attraverso il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, nonché di rendicontazione degli stessi;

e) i casi e le modalità di revoca dei finanziamenti concessi, nonché di recupero degli stessi.

4. All'articolo 22 della legge 5 maggio 2009, n. 42, i commi 1, *1-bis*, *1-quater* e *1-quinquies* sono abrogati ed al comma *1-ter* le parole « Per il finanziamento degli interventi di cui al comma *1-quater* » sono soppresse.

5. All'articolo *7-bis*, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, le parole: « di stanziamenti ordinari in conto capitale almeno proporzionale alla popolazione residente » sono sostituite dalle seguenti: « di risorse non inferiore al 40 per cento delle risorse allocabili ».

6. Le disposizioni di cui all'articolo *7-bis*, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, come modificato dal comma 5 del presente articolo, si applicano al riparto delle risorse dei programmi di spesa in conto capitale finalizzati alla crescita o al sostegno degli investimenti da assegnare sull'intero territorio nazionale, che non abbia criteri o indicatori di attribuzione già individuati alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero che, alla medesima data, non rientrino in una programmazione settoriale vincolante.

7. Le disposizioni di cui all'articolo *7-bis*, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, come modificato dal comma 5 del presente articolo, si applicano anche alle risorse di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dell'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dell'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e dell'articolo 1, comma 14, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 per le finalità indicate, rispettivamente, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 maggio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 27 giugno 2017, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 226 del 27 settembre 2017, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 novembre 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 2 febbraio 2019, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, recante ripartizione delle risorse del Fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del paese, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 41

del 18 febbraio 2021, anche al fine di realizzare gli interventi nei territori di cui al comma 2 e selezionati sulla base dei criteri cui al comma 3, lettera *c*), in coerenza con le assegnazioni delle risorse dei predetti fondi.

8. All'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: « Ai fini della predisposizione del PSNAI si tiene, altresì, conto degli esiti della ricognizione effettuata ai sensi dell'articolo 22, comma 1, della legge 5 maggio 2009, n. 42, nella formulazione vigente alla data di entrata in vigore della presente disposizione e, in particolare, degli esiti della ricognizione relativa alle aree interne dei territori delle regioni diverse da quelle di cui all'articolo 9, comma 2, del presente decreto. ».

Articolo 12.

(Disposizioni in materia di contratti istituzionali di sviluppo)

1. Entro il 31 luglio 2024 il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri effettua la ricognizione sullo stato di attuazione, con particolare riferimento all'assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti, dei singoli interventi attuati nell'ambito dei contratti istituzionali di sviluppo, già stipulati ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. In relazione ai contratti istituzionali di sviluppo di cui al comma 1, nelle more della ricognizione ivi prevista e della formalizzazione delle conseguenti determinazioni da parte dei tavoli istituzionali previsti dai medesimi contratti istituzionali, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le funzioni di responsabile unico del contratto (RUC) sono trasferite al Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud della Presidenza del Consiglio dei ministri.

3. Con decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e per il PNRR, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla conclusione della ricognizione di cui al comma 1, si provvede alla revisione della *governance* istituzionale e delle modalità attuative dei contratti istituzionali di sviluppo.

Articolo 13.

(Disposizioni in materia di zone logistiche semplificate)

1. Nelle zone logistiche semplificate istituite ai sensi dell'articolo 1, commi da 61 a 65-*bis*, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, limitatamente alle zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera *c*), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, è concesso un contributo, sotto forma di credito d'im-

posta, nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027, in relazione agli investimenti in beni strumentali di cui all'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, realizzati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 15 novembre 2024. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 16, commi da 2 a 5, del predetto decreto-legge n. 124 del 2023.

2. Il contributo, sotto forma di credito d'imposta, di cui al comma 1 è concesso nel limite di spesa complessivo di 80 milioni di euro per l'anno 2024 e non trova applicazione nelle zone logistiche semplificate istituite ai sensi del secondo periodo dell'articolo 1, comma 62, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

3. Con decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti le modalità di accesso al beneficio nonché i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta e dei relativi controlli, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 2.

4. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il fondo di cui al comma 196 del medesimo articolo 1 è incrementato di euro 20 milioni per l'anno 2024 e di euro 50 milioni per ciascuno degli anni 2025 e 2026.

5. Agli oneri derivanti dai commi 2 e 4 quantificati in complessivi 100 milioni di euro per l'anno 2024 e in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ed imputati sulla quota afferente alle amministrazioni centrali ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera b), numero 1), della medesima legge n. 178 del 2020.

Articolo 14.

(Disposizioni in materia di interventi da realizzare nel territorio del Mezzogiorno ed affidati a Commissari straordinari di governo)

1. Al fine di assicurare la celere realizzazione degli interventi inseriti nel programma di risanamento ambientale e rigenerazione urbana del comprensorio Bagnoli-Coroglio di cui all'articolo 33, comma 13, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei ministri e il Commissario straordinario di Governo di cui al comma 11-bis del medesimo articolo 33 sottoscrivono un apposito protocollo d'intesa recante l'individuazione degli interventi finanziabili con le risorse di cui al comma 2 e dei relativi cronoprogrammi procedurali e finanziari.

2. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, pari a complessivi 1.218 milioni di euro per il periodo 2024-2029, di cui 28 milioni di euro per l'anno 2024, 90 milioni di euro per l'anno 2025, 100 milioni di euro per l'anno 2026, 200 milioni di euro per l'anno 2027 e 400 milioni per ciascuno degli anni 2028 e 2029, si provvede a valere sulle risorse indicate per la regione Campania dalla delibera del CIPESS n. 25/2023 del 3 agosto 2023, adottata ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera b), numero 2), della medesima legge n. 178 del 2020 iscritte nel Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Con delibera del Comitato per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR si provvede all'assegnazione delle risorse relative al finanziamento del programma degli interventi di cui al comma 1. Delle risorse di cui al presente comma è data evidenza nell'Accordo per la coesione da definire tra la regione Campania e il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera d), della legge 30 dicembre 2020, n. 178

3. All'articolo 1 del decreto-legge 20 settembre 1996, n. 486, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1996, n. 582, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 14, le parole: « comprensivo del ripristino della morfologia naturale della costa in conformità allo strumento urbanistico del Comune di Napoli, » sono soppresse;

b) dopo il comma 14, è aggiunto il seguente:

« 14-bis. Fermo quanto previsto dall'articolo 33, comma 13-bis, del decreto-legge 12 settembre 2014 n.133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, in relazione agli interventi di messa in sicurezza, bonifica e risanamento ambientale relativi all'area marino costiera di cui al comma 14, per i quali sono in corso le procedure di valutazione di impatto ambientale, qualora la ridefinizione dei profili localizzativi consegua a modificazioni e integrazioni di singoli interventi già assoggettati a VAS, può procedersi alla valutazione integrata VIA-VAS. In tal caso, la valutazione integrata è effettuata dall'Autorità competente per la VIA e si conclude con l'adozione di un provvedimento unico. ».

4. All'articolo 14-*quater* del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 11 del 2024, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

« 6-bis Il Commissario straordinario può avvalersi del supporto tecnico di un numero massimo di quattro esperti o consulenti, scelti anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. I com-

pensi per il supporto tecnico prestato dai soggetti di cui al primo periodo sono definiti, con provvedimento del Commissario straordinario, nel limite massimo di 70.000 euro annui al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per ogni esperto o consulente. Gli oneri di cui al presente comma sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. ».

Articolo 15.

(Disposizioni in materia di investimenti)

1. Al fine di assicurare l'efficacia delle azioni di sostegno economico in favore di piccole e microimprese, come individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, nelle aree interne, non si procede alla revoca delle risorse assegnate ai Comuni, ai sensi dell'articolo 1, commi 65-ter e 65-quinquies, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, se dagli stessi utilizzate entro la data del 31 dicembre 2025. Ai fini del presente comma, le risorse si intendono utilizzate con l'adozione da parte del Comune, risultante dal sistema di monitoraggio di cui all'articolo 1, comma 245, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, del provvedimento recante l'individuazione degli operatori economici beneficiari delle azioni di sostegno economico come individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall'articolo 1, comma 65-ter, secondo periodo, della citata legge n. 205 del 2017.

2. Al fine di favorire la coesione sociale e lo sviluppo economico nei comuni svantaggiati di cui all'articolo 1, comma 65-sexies, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, non si procede alla revoca delle risorse assegnate ai Comuni ai sensi del medesimo comma 65-sexies e dell'articolo 1, comma 198, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, se dagli stessi utilizzate entro la data del 31 dicembre 2025. Ai fini del presente comma, le risorse si intendono utilizzate con l'adozione da parte del Comune, risultante dal sistema di monitoraggio di cui all'articolo 1, comma 245, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, del provvedimento recante l'individuazione dei beneficiari delle iniziative ammissibili a finanziamento secondo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall'articolo 1, comma 65-sexies, della legge n. 205 del 2017 e dall'articolo 1, comma 198, della legge n. 178 del 2020.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 19, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, non si applicano alle operazioni di finanziamento, ricapitalizzazione e capitalizzazione del soggetto gestore del servizio idrico integrato dell'ambito unico regionale di cui agli articoli 18 e 18-bis della legge regionale della regione Calabria n. 10 del 20 aprile 2022, e

alla deliberazione n. 09 del 25 ottobre 2022 dell’Autorità Rifiuti e Risorse Idriche della Calabria, nel limite massimo di 50 milioni di euro per l’anno 2024 e 25 milioni di euro per l’anno 2025, nonché della società di gestione degli aeroporti regionali di cui alle leggi regionali della regione Calabria n. 28 del 28 luglio 2021, e n. 43 del 28 dicembre 2021, nel limite massimo di 50 milioni di euro per l’anno 2024 e 25 milioni di euro per l’anno 2025, entrambe società controllate dalla regione Calabria, aventi ad oggetto la realizzazione di infrastrutture pubbliche, o la ristrutturazione finanziaria, o l’attuazione di un programma di investimenti già approvato, qualora le perdite, anche ultrannuali, risultino complessivamente assorbite in un piano economico finanziario approvato dall’autorità competente, e preveda una redditività adeguata superiore a quella dei Titoli di Stato a lungo termine, con oneri a carico della finanza regionale. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno, pari a 100 milioni di euro per l’anno 2024 e 50 milioni di euro per l’anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1-*quater*, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.

4. All’articolo 1, comma 496, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: « sistema di limiti di rischio » sono inserite le seguenti: « che, in coerenza con le finalità istituzionali perseguite e tenendo conto degli specifici rischi assumibili dal Fondo, anche in ragione delle aree geografiche di destinazione ritenute prioritarie e delle modalità di intervento, miri a perseguire il mantenimento di un’adeguata disponibilità di risorse del Fondo medesimo in un arco pluriennale, considerato il portafoglio complessivo ».

CAPO IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO

Articolo 16.

(Misura nazionale per la promozione dell’autoimpiego nel lavoro autonomo, nelle libere professioni e nell’attività d’impresa)

1. Ai fini della promozione dell’inclusione attiva e dell’inserimento al lavoro sono definite specifiche azioni a sostegno dell’avvio di attività di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero-professionali, nell’ambito della strategia nazionale delle politiche attive del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nei limiti delle risorse di cui all’articolo 20 e con i termini, criteri e le modalità definiti con i decreti di cui agli articoli 17, comma 6, e 18, comma 6.

Articolo 17.

(Autoimpiego Centro-Nord Italia)

1. Sono ammesse al finanziamento nei termini e secondo le modalità di cui ai commi 4, 6 e 7 le iniziative economiche finalizzate all'avvio di attività di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero-professionali, in forma individuale o collettiva, ivi comprese quelle che prevedono l'iscrizione ad ordini o collegi professionali localizzate nei territori diversi da quelli indicati al comma 1, primo periodo, dell'articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.

2. Le attività di cui al comma 1 sono avviate in forma individuale mediante apertura di partita IVA per la costituzione di impresa individuale o per lo svolgimento di attività libero-professionale, ovvero in forma collettiva mediante costituzione di società in nome collettivo, società in accomandita semplice, società a responsabilità limitata, nonché società cooperativa o società tra professionisti. Alle imprese in forma collettiva possono partecipare soggetti diversi da quelli indicati al comma 3 fermo restando, in tal caso, l'esercizio del controllo e dell'amministrazione della società da parte dei soggetti di cui al comma 3.

3. Sono destinatari dell'intervento i giovani di età inferiore ai trentacinque anni e in possesso di uno dei seguenti requisiti:

a) condizione di marginalità, di vulnerabilità sociale e di discriminazione, come definite dal Piano nazionale Giovani, donne e lavoro 2021-2027;

b) inoccupati, inattivi e disoccupati;

c) disoccupati destinatari delle misure del programma di politica attiva Garanzia di occupabilità dei lavoratori GOL.

4. Sono ammissibili a finanziamento le seguenti iniziative:

a) erogazione di servizi di formazione e di accompagnamento alla progettazione preliminare per l'avvio delle attività di cui al comma 1 definita su base territoriale e di concerto con le regioni interessate, in coerenza con il Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027 e con il programma GOL;

b) tutoraggio, finalizzato all'incremento delle competenze e al supporto dei soggetti di cui al comma 3 nell'avvio e nello svolgimento delle attività di cui al comma 1;

c) interventi di sostegno consistenti nella concessione di incentivi in favore dei soggetti di cui al comma 3 per l'avvio delle attività di cui al comma 1.

5. Le iniziative di cui al comma 4 sono oggetto di attività di divulgazione informativa e promozione, attraverso i centri regionali per l'impiego, gli sportelli delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e gli sportelli regionali per le imprese.

6. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati i termini, i criteri e le modalità di finanziamento delle iniziative di cui al comma 4 aventi come destinatari i soggetti di cui al comma 3, in coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato 2021-2027, nonché con i contenuti e gli obiettivi specifici del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027.

7. Gli incentivi di cui al comma 4, lettera c) sono fruibili, in conformità con le disposizioni al regolamento (UE) 2023/2831 sugli aiuti *de minimis*, in via alternativa e consistono nel riconoscimento di:

a) un *voucher* di avvio in regime *de minimis*, non soggetto a rimborso, utilizzabile per l'acquisto di beni, strumenti e servizi per l'avvio delle attività di cui al comma 1, per un importo massimo di 30.000 euro. Nel caso di acquisto di beni e servizi innovativi, tecnologici e digitali o di beni diretti ad assicurare la sostenibilità ambientale o il risparmio energetico, l'importo massimo del *voucher* è di 40.000 euro;

b) un aiuto in regime *de minimis* per programmi di spesa di valore non superiore a 120.000 euro, consistente in un contributo a fondo perduto fino al 65 per cento dell'investimento per l'avvio delle attività di cui al comma 1.

c) un aiuto in regime *de minimis* per programmi di spesa oltre 120.000 euro e fino a 200.000 euro, consistente in un contributo a fondo perduto fino al 60 per cento dell'investimento per l'avvio delle attività di cui al comma 1.

8. Se le iniziative di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 sono destinate ai disoccupati iscritti al programma GOL beneficiari di Naspi di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 22, tali soggetti possono cumulare i trattamenti in godimento solo in caso di richiesta di erogazione del trattamento di disoccupazione in unica soluzione al fine di utilizzarli come capitale d'avvio da conferire nelle iniziative finanziate. Le iniziative finanziate dal presente articolo dirette ai beneficiari del Supporto per la formazione e il lavoro di cui al decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85 sono compatibili con l'indennità da essi percepita ai sensi dell'articolo 12 del medesimo decreto-legge.

9. Le misure di cui al presente articolo si attuano nel limite di spesa di 30,5 milioni di euro per l'anno 2024 e di 274,5 milioni di euro per l'anno 2025.

Articolo 18.

(Resto al SUD 2.0)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per promuovere la costituzione di nuove attività localizzate nei territori di cui al comma 1, primo periodo, dell'articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123 è istituita una specifica misura denominata « Resto al SUD 2.0 ».

2. Sono ammesse al finanziamento le iniziative economiche finalizzate all'avvio di attività di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero-professionali, in forma individuale o collettiva, ivi comprese quelle che prevedono l'iscrizione ad ordini o collegi professionali. Le attività di cui al primo periodo sono avviate in forma individuale mediante apertura di partita IVA per la costituzione di impresa individuale o per lo svolgimento di attività libero-professionale, ovvero in forma collettiva mediante costituzione di società in nome collettivo, società in accomandita semplice, società a responsabilità limitata, nonché società cooperativa o società tra professionisti. Alle imprese in forma collettiva possono partecipare soggetti diversi da quelli indicati al comma 3, fermo restando in tal caso l'esercizio del controllo e dell'amministrazione della società da parte dei soggetti di cui al comma 3.

3. Sono destinatari dell'intervento i giovani di età inferiore ai trentacinque anni e in possesso di uno dei seguenti requisiti:

a) condizione di marginalità, di vulnerabilità sociale e di discriminazione, come definite dal Piano nazionale Giovani, donne e lavoro 2021-2027;

b) inoccupati, inattivi e disoccupati;

c) disoccupati destinatari delle misure del programma di politica attiva Garanzia di occupabilità dei lavoratori GOL.

4. Sono ammissibili a finanziamento le seguenti iniziative:

a) erogazione di servizi di formazione e di accompagnamento alla progettazione preliminare per l'avvio delle attività di cui al comma 1 definita su base territoriale e di concerto con le regioni, in coerenza con il Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027 e il programma GOL;

b) tutoraggio, finalizzato all'incremento delle competenze, al fine di supportare i destinatari di cui al comma 3 nelle fasi di realizzazione della nuova iniziativa;

c) interventi di sostegno all'investimento, consistenti nella concessione di incentivi per l'avvio delle attività di cui al comma 2 ai destinatari di cui al comma 3.

5. Le iniziative di cui al comma 4 sono oggetto di attività di divulgazione informativa e promozione, attraverso i centri regionali per l'impiego, gli sportelli delle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, gli sportelli regionali per le imprese, la Struttura sisma Abruzzo 2009 e la struttura del Commissario straordinario ricostruzione sisma 2016.

6. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il PNRR e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati i termini, i criteri e le modalità di finanziamento delle iniziative di cui al comma 4 aventi come destinatari i soggetti di cui al comma 3, in coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato 2021-2027, nonché con i contenuti e gli obiettivi specifici del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027

7. Gli incentivi di cui al comma 4, lettera c) sono fruibili, in conformità con le disposizioni al regolamento (UE) 2023/2831 sugli aiuti *de minimis*, in via alternativa e consistono nel riconoscimento di:

a) un *voucher* di avvio in regime *de minimis*, non soggetto a rimborso, utilizzabile per l'acquisto di beni, strumenti e servizi per l'avvio delle attività di cui al comma 2, per un importo massimo di 40.000 euro per le attività aventi sede legale nelle aree del Mezzogiorno e nei territori delle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2009 e del 2016. Nel caso di acquisto di beni e servizi innovativi, tecnologici e digitali o di beni diretti ad assicurare la sostenibilità ambientale o il risparmio energetico, l'importo massimo del *voucher* è di 50.000 euro per le attività di cui al comma 2 aventi sede legale nelle aree del Mezzogiorno e nei territori delle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2009 e del 2016;

b) un aiuto in regime *de minimis* per programmi di spesa di valore non superiore a 120.000 euro, consistente in un contributo a fondo perduto fino al 75 per cento per l'avvio delle attività di cui al comma 2 aventi sede legale nelle aree del Mezzogiorno e nei territori delle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2009 e del 2016;

c) un aiuto in regime *de minimis* per programmi di spesa oltre 120.000 euro e fino a 200.00 euro, consistente in un contributo a fondo perduto fino al 70 per cento per l'avvio delle attività di cui al comma 2, aventi sede legale nelle aree del Mezzogiorno e nei territori delle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2009 e del 2016.

8. Se le iniziative di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 sono destinate ai disoccupati iscritti al programma GOL beneficiari di Naspi di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 22, tali soggetti possono cumulare i trattamenti in godimento solo in caso di richiesta di erogazione del trattamento di disoccupazione in unica soluzione al fine di utilizzarli come

capitale d'avvio da conferire nelle iniziative finanziate. Le iniziative finanziate dal presente articolo dirette ai beneficiari del Supporto per la formazione e il lavoro di cui al decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85 sono compatibili con l'indennità da essi percepita ai sensi dell'articolo 12 del medesimo decreto-legge.

9. Per tutte le iniziative non coerenti con le disposizioni di cui al presente articolo, e nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente, continuano ad applicarsi le misure di cui all'articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.

10. Le misure di cui al presente articolo si attuano nel limite di spesa di 49,5 milioni di euro per l'anno 2024 e di 445,5 milioni di euro per l'anno 2025.

Articolo 19.

(Soggetti gestori)

1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si avvale, quali soggetti gestori delle misure di cui agli articoli 17 e 18 delle società Sviluppo Lavoro Italia S.p.A., Agenzia per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa – Invitalia S.p.A. ed Ente Nazionale Microcredito. Il coordinamento dell'attività formativa è affidato all'Ente Nazionale Microcredito. Le attività di tutoraggio, la selezione delle domande, l'istruttoria, la concessione ed erogazione degli incentivi di cui agli articoli 17 e 18 sono affidate ad Invitalia s.p.a.

2. Le regioni erogano i servizi di informazione, orientamento, consulenza e supporto ai destinatari delle misure di cui agli articoli 17 e 18 attraverso i centri per l'impiego e per il tramite degli sportelli di informazione e assistenza all'autoimpiego. Le risorse necessarie alla promozione e gestione territoriale delle predette misure sono erogate su base regionale, in ragione dei criteri e dei parametri definiti nel Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027 e nel programma GOL del PNRR.

3. Le regioni possono concorrere a cofinanziare le misure di cui all'articolo 17, comma 4, e all'articolo 18, comma 4.

4. Per il coordinamento delle informazioni necessarie alla gestione delle Misure di cui agli articoli 17 e 18 e per favorirne l'accessibilità da parte dei beneficiari, il Ministero del lavoro implementa il sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL) di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023 n. 85, al fine di consentirne l'interoperabilità con le piattaforme regionali nonché dei soggetti gestori che concorrono all'attuazione della misura.

5. All'attuazione dei commi 1 e 4 si provvede a valere sulle risorse del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027, nel limite della

quota delle risorse assegnate alle misure di cui agli articoli 17 e 18 e destinabili a spese di gestione secondo le procedure ed i criteri di ammissibilità previsti dal medesimo Programma.

6. All'attuazione dei commi 2 e 3 si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 20.

(Disposizioni finanziarie per le misure di promozione dell'autoimpiego nel lavoro autonomo, nelle libere professioni e nell'attività d'impresa)

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 17 e 18, pari a 800 milioni di euro complessivi, di cui 80 milioni di euro per l'anno 2024 e 720 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede:

a) quanto ad euro 700 milioni di euro, di cui 70 milioni di euro per l'anno 2024 e 630 milioni di euro per l'anno 2025, a valere sul Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027, a copertura degli interventi previsti per i beneficiari del medesimo Programma, nel rispetto delle procedure e dei vincoli anche territoriali di ammissibilità dello stesso programma;

b) quanto ad euro 100 milioni di euro, di cui 10 milioni di euro per l'anno 2024 e 90 milioni di euro per l'anno 2025, a valere sulle risorse del PNRR programma GOL a copertura degli interventi previsti per i beneficiari del medesimo programma.

Articolo 21.

(Incentivi all'autoimpiego nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica)

1. Al fine di incentivare l'occupazione giovanile, le persone disoccupate che non hanno compiuto i trentacinque anni di età e che avviano sul territorio nazionale, a decorrere dal 1° luglio 2024 e fino al 31 dicembre 2025, un'attività imprenditoriale avente le caratteristiche definite con il decreto di cui al comma 4 ed operante nell'ambito dei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica possono chiedere, per la durata massima di tre anni e comunque non oltre il 31 dicembre 2028, per i dipendenti assunti a tempo indeterminato dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2025 e che alla data della assunzione non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di importo pari a 800 euro su base mensile per ciascun lavoratore e comunque nei limiti della spesa autoriz-

zata a tal fine ai sensi del comma 7 e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità previsti dal Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

2. L'esonero di cui al comma 1 non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato e non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, ma è compatibile, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216.

3. Le imprese avviate dai soggetti di cui al comma 1, nei limiti della spesa autorizzata a tal fine ai sensi del comma 7, possono richiedere all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) un contributo per l'attività pari a 500 euro mensili per la durata massima di tre anni e comunque non oltre il 31 dicembre 2028. Il contributo di cui al presente comma è erogato dall'INPS anticipatamente per il numero di mesi interessati allo svolgimento dell'attività imprenditoriale e liquidato annualmente in forma anticipata. Il contributo di cui al presente comma non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, il Ministro delle imprese e del *made in Italy* e il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti, in coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato 2021-2027, nonché con i contenuti e gli obiettivi specifici del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027, i criteri di qualificazione dell'impresa che opera nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica, i criteri e le modalità di accesso ai benefici di cui ai commi 1 e 3, nonché i termini e le modalità di presentazione delle comunicazioni per l'accesso ai citati benefici anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 7.

5. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

6. Per i datori di lavoro che si avvalgono dell'esonero di cui al presente articolo, nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2028, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando il beneficio di cui al presente articolo.

7. I benefici contributivi di cui al comma 1 sono riconosciuti nel limite di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2024, di 39,5 milioni di euro per l'anno 2025, di 58,8 milioni di euro per l'anno 2026, di 53,7 milioni di euro per l'anno 2027 e di 19,3 milioni di euro per l'anno 2028. Il contributo di cui al comma 3 è riconosciuto nel limite di spesa di 1,8 milioni di euro per l'anno 2024, di 14,1 milioni di euro per l'anno 2025, di 21,0

milioni di euro per l'anno 2026, di 19,2 milioni di euro per l'anno 2027 e di 6,9 milioni di euro per l'anno 2028. L'INPS, provvede al monitoraggio del rispetto dei limiti di spesa di cui ai primi due periodi del presente comma fornendo i risultati dell'attività di monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dall'attività di monitoraggio dovesse emergere, anche in via prospettica, il raggiungimento dei predetti limiti di spesa, l'INPS non procede all'accoglimento delle ulteriori comunicazioni per l'accesso ai benefici di cui al presente articolo. All'onere derivante dai primi due periodi del presente comma pari a 6,8 milioni di euro per l'anno 2024, 53,6 milioni di euro per l'anno 2025, 79,8 milioni di euro per l'anno 2026, 72,9 milioni di euro per l'anno 2027 e a 26,2 milioni di euro per l'anno 2028 si provvede a valere sul Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027, nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità allo stesso applicabili.

Articolo 22.

(Bonus Giovani)

1. Al fine di incrementare l'occupazione giovanile stabile, ai datori di lavoro privati che dal 1° settembre 2024 e fino al 31 dicembre 2025 assumono personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o effettuano la trasformazione del contratto di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato è riconosciuto, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di importo pari a 500 euro su base mensile per ciascun lavoratore e comunque nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del comma 7 e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità previsti dal Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

2. Fermo quanto previsto dal comma 4, l'esonero spetta con riferimento ai soggetti che alla data dell'assunzione incentivata, non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età e non sono stati mai occupati a tempo indeterminato. L'esonero di cui al presente articolo non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato. L'esonero spetta anche nei casi di precedente assunzione con contratto di lavoro di apprendistato non proseguito come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

3. Al fine di sostenere lo sviluppo occupazionale della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno e di contribuire alla riduzione dei divari territoriali, l'esonero contributivo di cui al comma 1, ferme re-

stando le condizioni di cui al comma 2, è riconosciuto ai datori di lavoro privati che assumono lavoratori in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per ciascun lavoratore e comunque nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del comma 7 e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità previsti dal Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027.

4. L'esonero di cui ai commi 1, 2 e 3 spetta altresì con riferimento ai soggetti che alla data dell'assunzione incentivata sono stati occupati a tempo indeterminato alle dipendenze di un diverso datore di lavoro che ha beneficiato parzialmente dell'esonero di cui al presente articolo.

5. Fermi restando i principi generali di fruizione degli incentivi di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, l'esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l'assunzione, non hanno proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella medesima unità produttiva.

6. Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto con l'esonero di cui al comma 1 o di un lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva del primo, se effettuato nei sei mesi successivi all'assunzione incentivata, comporta la revoca dell'esonero e il recupero del beneficio già fruito. La revoca non ha effetto sul computo del periodo residuo utile alla fruizione dell'esonero ai sensi del comma 4.

7. I benefici contributivi di cui al presente articolo sono riconosciuti nel limite di spesa di 34,4 milioni di euro per l'anno 2024, di 458,3 milioni di euro per l'anno 2025, di 682,5 milioni di euro per l'anno 2026 e di 254,1 milioni di euro per l'anno 2027. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo fornendo i risultati dell'attività di monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze secondo le modalità indicate nel decreto di cui al comma 10. Se dall'attività di monitoraggio emerge, anche in via prospettica, il raggiungimento del limite di spesa, anche tenendo conto dei vincoli territoriali della copertura finanziaria, l'INPS non procede all'accoglimento delle ulteriori comunicazioni per l'accesso ai benefici di cui al presente articolo. All'onere derivante dal primo periodo del presente comma pari a 34,4 milioni di euro per l'anno 2024, 458,3 milioni di euro per l'anno 2025, 682,5 milioni di euro per l'anno 2026 e 254,1 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede a valere sul Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027, a copertura degli interventi previsti per i beneficiari del medesimo Programma nel rispetto delle procedure dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità allo stesso applicabili.

8. L'esonero di cui al presente articolo non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente ed è compatibile, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216.

9. Per i datori di lavoro che si avvalgono dell'esonero di cui al presente articolo, nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2027, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando il beneficio di cui al presente articolo.

10. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità attuative dell'esonero, in coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato 2021-2027, nonché con i contenuti e gli obiettivi specifici del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027, per la definizione dei rapporti con INPS in qualità di soggetto gestore, e le modalità di comunicazione da parte del datore di lavoro ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 7.

11. L'efficacia delle disposizioni dei commi da 1 a 10, del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

Articolo 23.

(Bonus *Donne*)

1. Al fine di favorire le pari opportunità nel mercato del lavoro per le lavoratrici svantaggiate, anche nell'ambito della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno, ai datori di lavoro privati che dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025 assumono le lavoratrici di cui al comma seguente è riconosciuto, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per ciascuna lavoratrice e comunque nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del comma 4 e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità previsti dal Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

2. Il beneficio di cui al comma 1 si applica nel rispetto del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, in relazione alle assunzioni a tempo indeterminato di donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, residenti nelle regioni della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno,

ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea e nelle aree di cui all'articolo 2, punto 4), lettera f), del predetto regolamento, annualmente individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché in relazione alle assunzioni a tempo indeterminato di donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi, ovunque residenti.

3. Le assunzioni di cui al comma 1 devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti. Per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il calcolo è ponderato in base al rapporto tra il numero delle ore pattuite e il numero delle ore che costituiscono l'orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno. L'incremento della base occupazionale è considerato al netto delle diminuzioni del numero degli occupati verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. L'esonero di cui al presente articolo non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato.

4. I benefici contributivi di cui al presente articolo sono riconosciuti nel limite di spesa di 7,1 milioni di euro per l'anno 2024, 107,3 milioni di euro per l'anno 2025, 208,2 milioni di euro per l'anno 2026 e di 115,7 milioni di euro per l'anno 2027. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, fornendo i risultati dell'attività di monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze secondo le modalità indicate nel decreto di cui al comma 7. Se dall'attività di monitoraggio emerge, anche in via prospettica, il raggiungimento del limite di spesa, l'INPS non procede all'accoglimento delle ulteriori comunicazioni per l'accesso ai benefici di cui al presente articolo. All'onere derivante dal primo periodo del presente comma pari a 7,1 milioni di euro per l'anno 2024, 107,3 milioni di euro per l'anno 2025, 208,2 milioni di euro per l'anno 2026 e a 115,7 milioni di euro per l'anno 2027 si provvede a valere sul Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027, a copertura degli interventi previsti per i beneficiari del medesimo Programma nel rispetto delle procedure dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità allo stesso applicabili.

5. L'esonero di cui al comma 1 non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'esonero di cui al comma 1 è compatibile senza alcuna riduzione con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216.

6. Per i datori di lavoro che si avvalgono dell'esonero di cui al presente articolo, nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo

d'imposta in corso al 31 dicembre 2027, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando il beneficio di cui al presente articolo.

7. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità attuative dell'esonero, in coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato 2021-2027, nonché con i contenuti e gli obiettivi specifici del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027, e per la definizione dei rapporti con INPS in qualità di soggetto gestore, e le modalità di comunicazione da parte del datore di lavoro ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 4.

Articolo 24.

(Bonus Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno)

1. Al fine di sostenere lo sviluppo occupazionale della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno e contribuire alla riduzione dei divari territoriali, ai datori di lavoro privati che dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025 assumono personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato è riconosciuto, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per ciascun lavoratore e comunque nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del comma 7 e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità previsti dal Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

2. L'esonero contributivo di cui al comma 1 è riconosciuto esclusivamente ai datori di lavoro privati che occupano fino a 10 dipendenti nel mese di assunzione e che assumono presso una sede o unità produttiva ubicata in una delle regioni della Zona economica Speciale unica per il Mezzogiorno lavoratori nelle medesime regioni.

3. Fermo quanto previsto dal comma 4, l'esonero di cui al comma 1 spetta nel caso di assunzione di soggetti che alla data dell'assunzione hanno compiuto trentacinque anni di età e sono disoccupati da almeno ventiquattro mesi.

4. L'esonero di cui ai commi precedenti spetta altresì con riferimento ai soggetti che alla data dell'assunzione incentivata sono stati occupati a tempo indeterminato alle dipendenze di un diverso datore di lavoro che ha beneficiato parzialmente dell'esonero di cui al presente articolo.

5. Fermi restando i principi generali di fruizione degli incentivi di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, l'esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l'as-

sunzione, non hanno proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella medesima unità produttiva.

6. Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto con l'esonero di cui al comma 1 o di un lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva del primo, se effettuato nei sei mesi successivi all'assunzione incentivata, comporta la revoca dell'esonero e il recupero del beneficio già fruito. La revoca non ha effetto sul computo del periodo residuo utile alla fruizione dell'esonero ai sensi del comma 4.

7. I benefici contributivi di cui al presente articolo sono riconosciuti nel limite di spesa di 11,2 milioni di euro per l'anno 2024, di 170,9 milioni di euro per l'anno 2025, di 294,1 milioni di euro per l'anno 2026, e di 115,2 milioni di euro per l'anno 2027. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, fornendo i risultati dell'attività di monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze secondo le modalità indicate nel decreto di cui al comma 10. Se dall'attività di monitoraggio emerge, anche in via prospettica, il raggiungimento del limite di spesa, l'INPS non procede all'accoglimento delle ulteriori comunicazioni per l'accesso ai benefici di cui al presente articolo. All'onere derivante dal primo periodo del presente articolo pari a 11,2 milioni di euro per il 2024, 170,9 milioni di euro per l'anno 2025, 294,1 milioni di euro per l'anno 2026, e a 115,2 milioni di euro per l'anno 2027 si provvede a valere sul Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027, a copertura degli interventi previsti per i beneficiari del medesimo Programma, nel rispetto delle procedure dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità allo stesso applicabili.

8. L'esonero di cui al presente articolo non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente ed è compatibile, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216.

9. Per i datori di lavoro che si avvalgono dell'esonero di cui al presente articolo, nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2028, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando il beneficio di cui al presente articolo.

10. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità attuative dell'esonero, in coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato 2021-2027, nonché con i contenuti e gli obiettivi specifici del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027, e per la definizione dei rapporti con INPS in qualità di soggetto gestore, e le modalità di comunicazione da parte del datore di lavoro ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 7.

11. L'efficacia delle disposizioni dei commi da 1 a 10 del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

Articolo 25.

(Iscrizione dei percettori della nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego e di Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa nel sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa)

1. I percettori della nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (NASPI) e quelli di Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (DIS-COLL), di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, sono iscritti d'ufficio alla piattaforma del sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL) di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023 n. 85. Gli stessi soggetti sono tenuti alla sottoscrizione del *curriculum vitae*, del patto di attivazione digitale e del patto di servizio sulla piattaforma, nei modi e termini definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. A tal fine, potranno essere precompilate le informazioni presenti nelle banche dati del Ministero del lavoro e delle politiche sociali o presso le banche dati detenute da amministrazioni o enti pubblici, fermo restando la possibilità di integrazione e rettifica da parte dell'interessato.

2. I Centri per l'impiego individuano, anche per il tramite della piattaforma presente nel Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa, le offerte di lavoro più congrue, ai fini dei successivi adempimenti previsti dal decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22.

3. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 26.

(Funzionamento del sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa – SIISL)

1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, definisce:

a) le modalità e le condizioni attraverso cui ai datori di lavoro è consentito pubblicare sul sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa le posizioni vacanti all'interno dei loro organici;

b) le modalità di accesso su base volontaria da parte degli utenti alla ricerca di occupazione, diversi dai soggetti obbligati a tale ricerca sulla base delle vigenti disposizioni.

2. All'interno del sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa sono inserite anche le posizioni vacanti pubblicate dai datori di lavoro su piattaforme pubbliche nazionali e internazionali.

3. Al fine di favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, il Sistema Informativo per l'inclusione sociale e lavorativa utilizza, nei limiti consentiti dalle disposizioni vigenti, gli strumenti di intelligenza artificiale per l'abbinamento ottimale delle offerte e delle domande di lavoro ivi inserite.

4. A supporto del monitoraggio dei dati occupazionali finalizzati alla pianificazione e alla programmazione delle politiche di inclusione attiva, i dati contenuti nel sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa sono utilizzati, in forma anonima e aggregata, per la verifica dell'efficacia formativa dei corsi di formazione svolti dagli enti formativi accreditati.

5. A ciascun ente formatore è associato un punteggio commisurato alla percentuale di iscritti assunti entro sei mesi dalla conclusione del singolo corso di formazione, nei modi e termini disciplinati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

6. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali acquisisce, presso le proprie banche dati e presso le banche dati detenute da altre pubbliche amministrazioni o enti pubblici, i dati utili per la valutazione dell'efficacia formativa dei corsi, nel rispetto della disciplina di cui al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.

7. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 27.

(Riconversione del personale dipendente delle grandi imprese in crisi. Istituzione della Cabina di regia per il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro)

1. A partire dal 1° luglio 2024, nell'ambito del piano delle politiche attive previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e al fine di attuare gli obiettivi previsti dal regolamento (UE) 2024/795 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 febbraio 2024, che istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (regolamento STEP), nonché al fine di favorire un più efficiente e tempestivo utilizzo del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro (FEG), con particolare riferimento ad interventi di formazione, riqualificazione, orientamento professionale e promozione dell'imprenditorialità a favore dei lavoratori in esubero di grandi imprese, è istituita una Cabina di regia coordinata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, quale autorità di gestione del medesimo fondo.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto sono

definiti la composizione e le modalità di funzionamento, nonché i criteri di partecipazione e di attivazione della Cabina di regia di cui al comma 1.

3. I datori di lavoro del settore privato operanti nel territorio dello Stato con organico complessivamente pari o superiore a 250 lavoratori, e che abbiano in corso trattamenti di integrazione salariale da almeno un biennio senza soluzione di continuità possono chiedere al Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'attivazione della Cabina di regia di cui al comma 1 secondo le modalità indicate con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui al comma 2. Alla Cabina di regia partecipano i rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano sul cui territorio si trovano le imprese o le unità produttive che fanno richiesta di accedere al FEG.

4. Per la partecipazione alla Cabina di regia non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese né altri emolumenti comunque denominati.

5. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 28.

(Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del lavoro sommerso)

1. All'articolo 29 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, i commi da 10 a 12 sono sostituiti dai seguenti:

« 10. Nell'ambito degli appalti pubblici e privati di realizzazione dei lavori edili, prima di procedere al saldo finale dei lavori, il responsabile del progetto, negli appalti pubblici, e il direttore dei lavori o il committente, in mancanza di nomina del direttore dei lavori, negli appalti privati, verificano la congruità dell'incidenza della manodopera sull'opera complessiva, nei casi e secondo le modalità di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali previsto dall'articolo 8, comma 10-*bis*, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.

11. Negli appalti pubblici, fermi restando i profili di responsabilità amministrativo-contabile, l'avvenuto versamento del saldo finale da parte del responsabile del progetto in assenza di esito positivo della verifica o di previa regolarizzazione della posizione da parte dell'impresa affidataria dei lavori, è considerato dalla stazione appaltante ai fini della valutazione della performance dello stesso. L'esito dell'accertamento della violazione di cui al primo periodo è comunicato all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), anche ai fini dell'esercizio dei poteri ad essa attribuiti ai sensi dell'articolo 222, comma 3, lettera *b*), del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

12. Negli appalti privati di valore complessivo pari o superiore a 70.000 euro, il versamento del saldo finale da parte del committente è subordinato all'acquisizione, da parte del Direttore dei lavori, ove nominato, o del committente stesso, in mancanza di nomina, dell'attestazione di congruità. Il versamento del saldo finale, in assenza di esito positivo della verifica o di previa regolarizzazione della posizione da parte dell'impresa affidataria dei lavori, comporta la sanzione amministrativa da euro 1.000 ad euro 5.000 a carico del direttore dei lavori o del committente, in mancanza di nomina del direttore dei lavori. ».

CAPO V

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA

Articolo 29.

*(Disposizioni in materia di istruzione
e di contrasto alla povertà educativa)*

1. Al fine di ridurre i divari territoriali e infrastrutturali nelle « regioni meno sviluppate » è autorizzato un piano da 200 milioni di euro, a valere sulle risorse del Programma nazionale « Scuola e competenze », periodo di programmazione 2021-2027, nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali, programmatici e finanziari previsti dalla programmazione 2021-2027 e dei criteri di ammissibilità del predetto Programma, nonché in coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato 2021-2027, per il potenziamento delle infrastrutture per lo sport nelle scuole, a beneficio degli interventi, coerenti con gli obiettivi del citato Programma nazionale, già positivamente valutati nell'ambito delle graduatorie per la messa in sicurezza di cui alla Missione 4 – componente 1 – investimento 1.3 « Potenziamento delle infrastrutture per lo sport nelle scuole » del PNRR.

2. Al fine di potenziare l'istruzione tecnica e professionale nelle regioni meno sviluppate, è autorizzato un piano da 150 milioni di euro a valere sulle risorse di cui al Programma nazionale « Scuola e competenze », periodo di programmazione 2021-2027, nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali, programmatici e finanziari previsti dalla programmazione 2021-2027 e dei criteri di ammissibilità del predetto Programma, nonché in coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato 2021-2027, per la realizzazione di laboratori innovativi e avanzati per lo sviluppo di specifiche competenze tecniche e professionali connesse con i relativi indirizzi di studio.

3. Per rafforzare e migliorare l'offerta educativa nella fascia di età 0-6 anni è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro a valere sul Programma

nazionale « Scuola e competenze », periodo di programmazione, 2021-2027, nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali, programmatici e finanziari previsti dalla programmazione 2021-2027 e dei criteri di ammissibilità del predetto Programma, nonché in coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato 2021-2027, per la fornitura di arredi didattici innovativi anche nelle strutture oggetto di finanziamento nelle regioni meno sviluppate di cui alla Missione 4 – componente 1 – investimento 1.1 « Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia » del PNRR.

4. Anche al fine di contrastare la dispersione scolastica e ridurre i divari territoriali e negli apprendimenti nell'ambito in esecuzione del piano « Agenda Sud », di cui al decreto del Ministro dell'istruzione e del merito n. 176 del 30 agosto 2023, le istituzioni scolastiche statali del primo e del secondo ciclo di istruzione possono stipulare, nei limiti delle risorse complessive di cui al terzo periodo, contratti per incarichi temporanei di personale ausiliario a tempo determinato in favore del personale assunto ai sensi dell'articolo 21, comma 4-bis.2, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, fino al 15 giugno 2024. In caso di rinuncia all'incarico, resta salva la possibilità per le istituzioni scolastiche di attingere alle graduatorie di istituto. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 18,513 milioni di euro per l'anno 2024 si provvede, quanto a 14 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e, quanto a 4,513 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è incrementato di 14 milioni di euro per l'anno 2025, al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.

5. All'articolo 20-bis del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-bis, la parola « contrattuali » è sostituita dalle seguenti: « dei contratti stipulati entro il 31 marzo 2024 » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , entro e non oltre il 20 maggio 2024 »;

b) al comma 1-ter, le parole « Entro il 1° aprile » sono sostituite dalle seguenti: « Dal 21 maggio al 5 giugno » e le parole « , entro il 15 aprile 2024, » sono soppresse.

Articolo 30.

(Ecosistemi per l'innovazione al Sud in contesti marginalizzati)

1. All'articolo 42, comma 5-*bis*, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, il secondo, il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: « Le risorse di cui al primo periodo sono destinate, in via prioritaria, a dare esecuzione a pronunce giurisdizionali, anche attraverso provvedimenti adottati dall'amministrazione concedente ai sensi dell'articolo 21-*nonies* della legge 7 agosto 1990, n. 241, per il finanziamento fino al 100 per cento dei costi ammissibili dei progetti interessati valutati come idonei nell'ambito della procedura attuativa del citato programma ed utilmente collocatisi nella relativa graduatoria in considerazione dello stanziamento di cui di cui al citato articolo 1, comma 2, lettera *a*), numero 4, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazione, dalla legge 1 luglio 2021, n. 101. Le risorse di cui al primo periodo possono essere altresì utilizzate, nei limiti della dotazione residua, per il finanziamento fino al 100 per cento degli ulteriori progetti valutati come idonei nell'ambito della procedura attuativa del citato programma, secondo l'ordine della relativa graduatoria. Le modalità di controllo, di monitoraggio, di assegnazione e di erogazione delle risorse di cui al terzo periodo sono stabilite con decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. ».

Articolo 31.

(Misure per il potenziamento dell'attività di ricerca)

1. Al fine di sviluppare e rafforzare le capacità di ricerca e di innovazione nelle aree della ZES unica del Mezzogiorno, in coerenza con quanto previsto dal Programma nazionale « Ricerca innovazione e competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027 » (PN RIC 2021-2027), di favorire la mobilità, anche dall'estero, verso le aree del Mezzogiorno, di rafforzare il capitale umano dedicato allo sviluppo e al funzionamento delle infrastrutture di ricerca, di promuovere la creazione di *spin-off* di ricerca localizzati nelle aree del Mezzogiorno, nonché di favorire lo sviluppo di competenze specializzate, la transizione industriale, l'imprenditorialità e di collaborazione tra ricerca e imprese, il Ministro dell'università e della ricerca, d'intesa con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, definisce, in coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato 2021-2027, nonché con i contenuti e obiettivi specifici del PN RIC 2021-2027 e con i criteri di

ammissibilità della spesa del predetto Programma, un Piano di azione, denominato « RicercaSud – Piano nazionale ricerca per lo sviluppo del Sud 2021-2027 ».

2. Il Piano di azione di cui al comma 1, in sinergia con la missione 4, componente 2, del PNRR, individua, nel quadro dei piani e dei programmi, di competenza del Ministero dell'università e della ricerca, le seguenti risorse:

a) nell'ambito del Programma nazionale « Ricerca innovazione e competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027 » (PN RIC 2021-2027), nel rispetto delle procedure e dei criteri di ammissibilità, limitatamente alle aree territoriali di afferenza e laddove in coerenza con le priorità e gli obiettivi specifici del PN, una dotazione pari a 1.065.600.000 euro;

b) nell'ambito delle risorse di cui ai punti 1.1 e 1.2 della delibera CIPESS 27 luglio 2021, n. 48, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 217 del 10 settembre 2021, volta al sostegno degli « Ecosistemi per l'Innovazione nel Mezzogiorno », la dotazione complessiva di 150.000.000 euro, nonché eventuali economie derivanti dal Piano sviluppo e coesione 2014-2020.

3. Al fine di garantire la massima efficacia degli interventi di cui al comma 2, lettera *a)*, nell'ambito del Piano di azione di cui al comma 1, possono essere individuati, all'esito delle eventuali variazioni del PN RIC 2021-2027, in coerenza con i nuovi obiettivi specifici introdotti ai sensi del regolamento (UE) 2024/795, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 febbraio 2024, ulteriori meccanismi di sostegno finanziario, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021.

4. I beneficiari dei progetti di cui al comma 2, lettere *a)* e *b)*, possono essere individuati tra i principali gruppi di destinatari previsti nel PN RIC 2021-2027, localizzati nelle aree di riferimento del Piano « RicercaSud – Piano nazionale ricerca per lo sviluppo del Sud 2021-2027 », in coerenza con la destinazione territoriale delle individuate fonti di finanziamento. I criteri di selezione e valutazione dei progetti di cui al primo periodo possono prevedere punteggi aggiuntivi al fine di favorire il rientro dei ricercatori dall'estero, nell'ambito del quadro finanziario definito dal comma 2.

CAPO VI

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INVESTIMENTI

Articolo 32.

(Disposizioni in materia di interventi di rigenerazione urbana e di contrasto al fenomeno del disagio socio-economico e del disagio abitativo)

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede, sentiti i Comuni capoluogo delle Città metropolitane, all'individuazione di iniziative che possono contribuire in modo significativo a sostenere la rigenerazione urbana, nonché a contrastare il disagio socio-economico e abitativo nelle periferie, nonché a promuovere la mobilità « *green* », l'inclusione e l'innovazione sociale, con particolare riguardo alle iniziative complementari agli interventi di cui alla missione 5, componente 2, investimenti 2.1 e 2.2 del PNRR.

2. Con decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, adottato sulla base dell'istruttoria effettuata ai sensi del comma 1 sono indicate le iniziative ammissibili a finanziamento a valere sulle risorse del Programma nazionale « *Metro plus e Città medie sud 2021-2027* » nonché le modalità attuative delle stesse, nel rispetto delle procedure e delle regole di ammissibilità della spesa previste in relazione al predetto Programma e in coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato 2021-2027. Per le finalità di cui al primo periodo, è attribuita preferenza agli interventi complementari a quelli previsti dalla Missione 5, Componente 2, Investimento 2.1 e Investimento 2.2 del PNRR, agli interventi di cui al comma 1, secondo periodo, nonché agli interventi riguardanti aree caratterizzate da rilevanti criticità sociali ed economiche, anche al fine di attivare sinergie istituzionali con le altre amministrazioni centrali e locali competenti, finalizzate ad assicurare la realizzazione di interventi complessi, anche in linea con le misure attivate per la riduzione dell'abbandono scolastico, la riduzione della povertà educativa e il rafforzamento dei servizi sociali.

Articolo 33.

(Disposizioni in materia di recupero dei siti industriali)

1. Al fine di sostenere lo sviluppo e la crescita economica, la competitività territoriale, l'attrazione di nuovi investimenti, nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, in coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato 2021-2027, nonché con i contenuti e obiettivi specifici del Programma nazionale « *Ricerca inno-*

vazione e competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027 » (PN RIC 2021-2027), con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica adottato, di concerto con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e previa intesa con la Conferenza Stato – Regioni ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati i criteri per la selezione di investimenti nel territorio delle predette regioni, finalizzati:

a) nelle aree industriali produttive e artigianali localizzate nei comuni superiori a 5.000 abitanti, alla produzione di energia da fonti rinnovabili, anche termica, destinata all'autoconsumo delle imprese, anche in abbinamento a sistemi di accumulo di piccola e media taglia;

b) all'incremento del grado di capacità della rete di distribuzione e di trasmissione di accogliere quote crescenti di energia da fonte rinnovabile, nonché allo sviluppo di sistemi di stoccaggio intelligenti.

2. Al finanziamento degli investimenti di cui al comma 1 si provvede, nel limite complessivo di 1.026 milioni di euro, a valere sulle risorse della priorità II del PN RIC 2021-2027, nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali, dei principi programmatici e finanziari previsti dalla programmazione 2021-2027, nonché dei criteri di ammissibilità della spesa del predetto Programma.

3. Al fine di rafforzare le misure contenute nel presente articolo, con delibera del CIPESS, adottata su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, possono essere assegnate, a valere sul Fondo FSC e nei limiti delle relative disponibilità annuali, risorse per la realizzazione, nei territori ove sono ubicate le aree di cui al comma 1 e in coerenza con le previsioni del Piano strategico della ZES unica di cui all'articolo 11 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, di investimenti finalizzati al miglioramento della viabilità, delle infrastrutture, nonché allo sviluppo dei servizi pubblici e all'incremento della loro qualità.

4. Al fine di accelerare la realizzazione degli interventi di cui ai commi 1 e 3, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR possono sottoscrivere contratti istituzionali di sviluppo di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, coordinati dalla Struttura di missione ZES unica di cui all'articolo 10 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 163. Al fine di supportare l'attuazione degli investimenti di cui ai commi 1 e 3, l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa- INVITALIA S.p.a. può essere individuata quale soggetto responsabile per l'attuazione degli interventi, con oneri posti a carico delle risorse destinate alla realizzazione dei citati interventi e nel rispetto delle procedure e delle regole di ammissibilità della spesa relative

al Programma di cui al comma 2, in caso di interventi finanziati dal citato Programma e nel limite del 2 per cento nel caso di interventi finanziati ai sensi del comma 3.

CAPO VII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CULTURA

Articolo 34.

(Programma nazionale cultura)

1. Al fine di sviluppare e rafforzare le iniziative di rivitalizzazione e rifunzionalizzazione dei luoghi della cultura, di promozione della creatività e della partecipazione culturale, di rigenerazione socio-culturale di aree urbane caratterizzate da marginalità sociale ed economica, di riqualificazione energetica e di prevenzione e messa in sicurezza dai rischi naturali dei luoghi della cultura, di promozione delle imprese nei settori culturali e creative, in coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato 2021-2027, nonché con i contenuti e obiettivi specifici del Programma nazionale cultura 2021-2027 e i criteri di ammissibilità della spesa del predetto Programma, con decreto del Ministro della cultura, adottato di concerto con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, è approvato uno specifico Piano di azione, contenente l'individuazione della tipologia delle iniziative da ammettere al finanziamento nelle sette regioni del Mezzogiorno interessate dal programma, privilegiando i progetti suscettibili di determinare un maggiore impatto in termini di valorizzazione dei territori interessati. In particolare, il decreto di cui al primo periodo, prevede, tra gli altri: un progetto « identità », finalizzato al restauro e alla valorizzazione dei luoghi e dei monumenti simbolo della storia e dell'identità dei territori; un progetto « grandi musei del Sud », finalizzato a sostenere la realizzazione o valorizzazione di un museo identitario in ciascuna regione oggetto del programma; un progetto « periferie e cultura », finalizzato a sostenere interventi di rigenerazione socio-culturale di aree urbane caratterizzate da marginalità sociale ed economica; la costituzione di nuovi corpi di ballo presso le fondazioni lirico-sinfoniche di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367 e alla legge 11 novembre 2003, n. 310; la costituzione di nuovi complessi orchestrali giovanili under-35; interventi di riqualificazione energetica e prevenzione e messa in sicurezza dai rischi naturali in luoghi della cultura da determinate con decreto del Ministero della cultura; un progetto finalizzato a sostenere e valorizzare le eccellenze italiane dell'artigianato e della creatività in ambito culturale; un progetto finalizzato a sostenere accordi di cooperazione tra le realtà culturali italiane, istituzionali e non, e quelle similari presenti nelle nazioni che si affacciano sul Mediterraneo.

2. Al finanziamento delle iniziative di cui al comma 1 si provvede, nel limite complessivo di 488 milioni di euro, a valere sulle risorse del Programma nazionale cultura 2021-2027, nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali, dei principi programmatici e finanziari previsti dalla programmazione 2021-2027, nonché dei criteri di ammissibilità del predetto Programma.

CAPO VIII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Articolo 35.

(Operazioni di importanza strategica per il rafforzamento della legalità e di banche dati)

1. Al fine di rafforzare la legalità nelle regioni meno sviluppate, l'operazione concernente la reingegnerizzazione del sistema informativo e della banca dati della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, selezionata dall'Autorità di gestione del Ministero dell'Interno nell'ambito del Programma nazionale « Sicurezza per la legalità 2021-2027 », è qualificata di importanza strategica ai sensi dell'articolo 73, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 2021/1060. Per la realizzazione della predetta operazione, la competente Autorità di gestione può sviluppare sinergie con altri programmi finanziati a valere su risorse nazionali disponibili a legislazione vigente.

2. Per la medesima finalità di cui al comma 1, sono altresì qualificate di importanza strategica le operazioni, eventualmente selezionate dall'Autorità di gestione, a valere sulle risorse del citato Programma nazionale « Sicurezza per la legalità 2021-2027 », nei seguenti ambiti

a) prevenzione delle frodi nelle procedure riguardanti l'erogazione di incentivi alle imprese;

b) prevenzione di fenomeni criminali a danno del patrimonio archeologico, terrestre e marino di competenza del Ministero della cultura;

c) erogazione di servizi atti ad assicurare la sicurezza dei luoghi della cultura riconducibili alla competenza del Ministero della cultura.

TITOLO II

ULTERIORI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PIANO NAZIONALE DI
RIPRESA E RESILIENZA

CAPO I

ULTERIORI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INVESTIMENTI

Articolo 36.

(Disposizioni in materia di soggetti attuatori)

1. All'articolo 9 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« *l-bis.* Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle attività di monitoraggio relative alla missione 2, componente 4, investimento 2.1b) del PNRR, svolte dalle regioni e dalle province autonome. ».

Articolo 37.

(Disposizioni di natura finanziaria)

1. All'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, la lettera *l)* è sostituita dalle seguenti:

« *l)* quanto a 70 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 253, della legge 30 dicembre 2023, n. 213;

l-bis) quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2024 mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, destinate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 16 maggio 2022, al credito d'imposta per la concessione di contributi per l'acquisto di veicoli non inquinanti di categoria M1, N1 e N2 ed iscritte nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy* che viene corrispondentemente ridotto;

l-ter) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2024 mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, destinate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 16 maggio 2022, ai contributi per l'acquisto di infrastrutture di ricarica ad uso do-

mestico ed iscritte nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy* che viene corrispondentemente ridotto;

l-quater) quanto a 250 milioni di euro per l'anno 2025 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34; ».

Articolo 38.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Consolato d'Italia a New York, 7 maggio 2024

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

FITTO, *Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR*

GIORGETTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

CALDERONE, *Ministro del lavoro e delle politiche sociali*

VALDITARA, *Ministro dell'istruzione e del merito*

BERNINI, *Ministro dell'università e della ricerca*

URSO, *Ministro delle imprese e del made in Italy*

PICHELLO FRATIN, *Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica*

PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*

SANGIULIANO, *Ministro della cultura*

Visto, *il Guardasigilli*: NORDIO